

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<b>I Comunicazioni</b>	
	<b>Parlamento europeo</b>	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta:</i>	
87/C 212/01	n. 1023/85 di Sir Jack Stewart-Clark alla Commissione Oggetto: Diritti dei cittadini della Comunità europea nella Repubblica federale di Germania . . .	1
87/C 212/02	n. 2286/85 di Sir Jack Stewart-Clark alla Commissione Oggetto: Diritti dei cittadini della Comunità europea nella Repubblica federale di Germania . . .	1
	Riposta complementare e comune alle interrogazioni scritte n. 1023/85 e n. 2286/86	1
87/C 212/03	n. 2381/85 dell'on. Edward McMillian-Scott alla Commissione Oggetto: Guide turistiche — Diritto al lavoro . . . . .	2
87/C 212/04	n. 487/86 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Importazioni di soia e di mais dagli USA . . . . .	2
87/C 212/05	n. 778/86 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione Oggetto: Controlli di frontiera . . . . .	3
87/C 212/06	n. 1007/86 dell'on. Jeannette Oppenheim alla Commissione Oggetto: Normativa comunitaria sulle chiusure di sicurezza per la protezione dei bambini . . . .	3
87/C 212/07	n. 1068/86 dell'on. Friedrich Graefe zu Baringdorf alla Commissione Oggetto: Problema dello smaltimento dell'eccedenze del mercato lattiero della Comunità mediante l'alimentazione dei vitelli . . . . .	3
87/C 212/08	n. 1188/86 dell'on. Fernand Herman alla Commissione Oggetto: Patente di guida uniforme . . . . .	6
87/C 212/09	n. 1297/86 dell'on. Willy Kuijpers alla Commissione Oggetto: Esenzione IVA per le vetture di minorati fisici . . . . .	6
87/C 212/10	n. 1427/86 dell'on. Horst Seefeld alla Commissione Oggetto: Affrancatura per l'interno per la Spagna e il Portogallo . . . . .	7

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
87/C 212/11	n. 1478/86 dell'on. Manuel Cantarero del Castillo alla Commissione Oggetto: Importazione in Spagna di veicoli di seconda mano provenienti da paesi della Comunità economica europea .....	8
87/C 212/12	n. 1498/86 dell'on. Ursula Braun-Moser alla Commissione Oggetto: Diversità delle procedure di rimborso dell'IVA nella Comunità europea .....	8
87/C 212/13	n. 1547/86 dell'on. Willy Kuijpers alla Commissione Oggetto: Regime di importazione di imbarcazioni vigente in Portogallo .....	9
87/C 212/14	n. 1619/86 dell'on. José Happart alla Commissione Oggetto: «Tetto» per gli acquisti negli Stati membri .....	9
87/C 212/15	n. 1643/86 dell'on. Dario Antoniozzi alla Commissione Oggetto: Interventi del FEAOG, sezione orientamento, per la Calabria .....	10
87/C 212/16	n. 1647/86 dell'on. Pol Marck alla Commissione Oggetto: Riduzione delle tariffe ferroviarie per famiglie .....	10
87/C 212/17	n. 1739/86 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Relazione della Commissione su una rete europea di treni a grande velocità .....	11
87/C 212/18	n. 1823/86 di Sir Peter Vanneck alla Commissione Oggetto: Fabbisogno energetico della Spagna .....	11
87/C 212/19	n. 1825/86 di Sir Peter Vanneck alla Commissione Oggetto: Fabbisogno energetico della Repubblica federale di Germania .....	12
	Riposta comune alle interrogazioni scritte n. 1823/86 e n. 1825/86 .....	12
87/C 212/20	n. 1824/86 di Sir Peter Vanneck alla Commissione Oggetto: Fabbisogno energetico del Granducato di Lussemburgo .....	13
87/C 212/21	n. 1830/86 dell'on. Otto Bardong alla Commissione Oggetto: Perdite finanziarie CECA .....	14
87/C 212/22	n. 1832/86 dell'on. Alfons Boesmans alla Commissione Oggetto: Parità di trattamento dei cittadini CEE .....	14
87/C 212/23	n. 1836/86 de Sir Jack Stewart-Clark alla Commissione Oggetto: Rumore provocato da motocicli .....	15
87/C 212/24	n. 1839/86 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Legge regionale italiana in materia di avifauna non conforme con direttiva CEE per la protezione degli uccelli .....	15
87/C 212/25	n. 1847/86 dell'on. Alfons Boesmans alla Commissione Oggetto: Raggio di sterzata e margine di sbandamento di autobus e autocarri .....	15
87/C 212/26	n. 1853/86 degli on. Nicole Fontaine, Jean-Marie Vanlerenberghe, Jacques Mallet e Jean-Pierre Abelin alla Commissione Oggetto: Soppressione del supplemento di prezzo richiesto dalle compagnie aeree per eccessivo peso dei bagagli .....	16
87/C 212/27	n. 1860/86 di Sir James Scott-Hopkins alla Commissione Oggetto: Importazione di alcuni metalli .....	17
87/C 212/28	n. 1868/86 dell'on. Dominique Baudis alla Commissione Oggetto: Conseguenze della scelta di Barcellona come sede dei Giochi olimpici dell'estate 1992 .....	18
87/C 212/29	n. 1869/86 dell'on. Dominique Baudis alla Commissione Oggetto: Collegamenti ferroviari transpirenei .....	19

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo ( <i>segue</i> )	Pagina
87/C 212/30	n. 1877/86 dell'on. José Alvarez de Eulate Peñaranda alla Commissione Oggetto: Omologazione comunitaria delle aree industriali .....	20
87/C 212/31	n. 1898/86 degli on. Pieter Dankert e Ien van den Heuvel alla Commissione Oggetto: Principio del capofamiglia nella legge organica sulle provvidenze a favore dei disoccupati per le donne che hanno perso il posto di lavoro prima del 23 dicembre 1984 .....	20
87/C 212/32	n. 1918/86 dell'on. Bryan Cassidy alla Commissione Oggetto: Piani del governo francese per la privatizzazione di società nazionalizzate .....	21
87/C 212/33	n. 1927/86 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Politica di discriminazione nel settore dell'istruzione in Belgio .....	21
87/C 212/34	n. 2181/86 dell'on. Fernand Herman alla Commissione Oggetto: Coefficienti di formazione dei quadri didattici e loro differenziazione a seconda che i genitori siano o meno soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche (RD belga dell'11 agosto 1986) .....	21
	Riposta comune alle interrogazioni scritte n. 1927/86 e n. 2181/86 .....	21
87/C 212/35	n. 1932/86 dell'on. Vera Squarzialupi alla Commissione Oggetto: Iniziative per consentire in tutta la Comunità europea i referendum abrogativi e consultivi in materia di energia nucleare .....	22
87/C 212/36	n. 1984/86 dell'on. Ernest Mühlen alla Commissione Oggetto: Assoggettamento dei gruppi politici all'IVA .....	22
87/C 212/37	n. 2008/86 dell'on. Anne-Marie Lizin alla Commissione Oggetto: Formalità doganali per le spedizioni postali .....	23
87/C 212/38	n. 2066/86 dell'on. Spiridon Kolokotronis alla Commissione Oggetto: Contributo comunitario alla realizzazione di infrastrutture nella zona di Arene .....	23
87/C 212/39	n. 2095/86 dell'on. Antonio Navarro Velasco alla Commissione Oggetto: Articolo 159, paragrafo 2, del trattato di adesione della Spagna .....	24
87/C 212/40	n. 2116/86 dell'on. Anne-Marie Lizin alla Commissione Oggetto: Fine del contingentamento dell'importazione di auto usate in Spagna .....	24
87/C 212/41	n. 2162/86 dell'on. Arturo Escuder Croft alla Commissione Oggetto: Adattamento del regime applicabile alle isole Canarie .....	24
87/C 212/42	n. 2174/86 dell'on. Willy Rothley alla Commissione Oggetto: Violazione del diritto comunitario .....	25
87/C 212/43	n. 2175/86 dell'on. Domènec Romera i Alcázar alla Commissione Oggetto: Squilibrio tecnologico tra paesi comunitari .....	25
87/C 212/44	n. 2194/86 dell'on. Willy Kuijpers alla Commissione Oggetto: Mancato rispetto da parte del Belgio della direttiva CEE relativa agli scarichi di biossido di titanio .....	26
87/C 212/45	n. 2202/86 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: PMI e Fondo sociale europeo .....	26

*(segue)*

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
87/C 212/46	n. 2204/86 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Concessione di aiuti alla flotta mercantile francese .....	27
87/C 212/47	n. 2229/86 dell'on. Robert Cohen alla Commissione Oggetto: Attuazione della settima direttiva e armonizzazione del diritto societario .....	27
87/C 212/48	n. 2241/86 dell'on. Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: Attuazione delle decisioni del Consiglio in materia di telecomunicazioni .....	28
87/C 212/49	n. 2257/86 dell'on. Stephen Hughes alla Commissione Oggetto: Perdite di uranio arricchito a Sellafield .....	28
87/C 212/50	n. 2272/86 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Benzina senza piombo in Belgio — 1° gennaio 1987 .....	29
87/C 212/51	n. 2273/86 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Pericolo di riduzione dello stato di ozono .....	30
87/C 212/52	n. 2289/86 dell'on. Leen van der Waal alla Commissione Oggetto: Strato di ozono intorno alla terra .....	30
	Riposta comune alle interrogazioni scritte n. 2273/86 e n. 2289/86 .....	30
87/C 212/53	n. 2281/86 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Arresto dei membri del gruppo musicale «Section de Jazz» a Praga .....	30
87/C 212/54	n. 2290/86 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Distruzione del corallo rosso nel Mediterraneo con l'impiego dell'ingegno .....	31
87/C 212/55	n. 2291/86 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Specie minacciate di testuggini marine .....	31
87/C 212/56	n. 2307/86 dell'on. Carolina Jackson alla Commissione Oggetto: Sindrome di Reye .....	32
87/C 212/57	n. 2317/86 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Centrali per l'energia eolica nella Comunità europea .....	32
87/C 212/58	n. 2336/86 dell'on. José Maria Alvarez de Eulate Peñaranda alla Commissione Oggetto: «Stages» di giovani in imprese straniere .....	33
87/C 212/59	n. 2353/86 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: BEI, NSC e PMI .....	33
87/C 212/60	n. 2374/86 dell'on. Marijke van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Trasposizione delle direttive comunitarie nell'ordinamento interno degli Stati membri	35
87/C 212/61	n. 2377/86 dell'on. Christine Crawley alla Commissione Oggetto: Legge francese in materia di privatizzazioni .....	35
87/C 212/62	n. 2864/86 dell'on. Aldo Bonaccini, Natalino Gatti, Roberto Barzanti, Renzo Trivelli, Diego Novelli, Francesca Marinaro, Giorgio Rosetti e Andrea Raggio alla Commissione Oggetto: La legge francese sulla privatizzazione viola il trattato di Roma .....	35
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 2377/86 e n. 2864/86 .....	35

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo ( <i>segue</i> )	Pagina
87/C 212/63	n. 2411/86 dell'on. Jean-Marie Vanlerenberghe, Dominique Baudis, Michel Debatisse, Nicole Fontaine e Jacques Mallet alla Commissione Oggetto: Suggestimenti relativi alla televisione via satellite . . . . .	35
87/C 212/64	n. 2437/86 dell'on. Ray MacSharry alla Commissione Oggetto: Tutela dei consumatori . . . . .	36
87/C 212/65	n. 2439/86 dell'on. Ray MacSharry alla Commissione Oggetto: Carestia in Africa . . . . .	36
87/C 212/66	n. 2440/86 dell'on. Ray MacSharry alla Commissione Oggetto: Restituzione all'esportazione nel settore delle carni bovine . . . . .	37
87/C 212/67	n. 2450/86 dell'on. Ray MacSharry alla Commissione Oggetto: Regolamenti concernenti il controllo delle attività di pesca nelle acque della CEE . . . . .	37
87/C 212/68	n. 2457/86 dell'on. James Fitzsimons alla Commissione Oggetto: Esperimenti riguardanti l'accumulazione di energia . . . . .	37
87/C 212/69	n. 2468/86 dell'on. Pol Marck alla Commissione Oggetto: IVA sui fiori recisi ed altri prodotti ornamentali . . . . .	38
87/C 212/70	n. 2486/86 dell'on. Stephen Hughes alla Commissione Oggetto: Incrementi e perdite nette dei uranio e plutonio nell'industria nucleare . . . . .	39
87/C 212/71	n. 2488/86 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Aiuto ai profughi rifugiatisi nel Malawi . . . . .	40
87/C 212/72	n. 2496/86 dell'on. Barry Seal alla Commissione Oggetto: AMF IV . . . . .	40
87/C 212/73	n. 2499/86 dell'on. Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Fibre tessili contenute in articoli d'abbigliamento provenienti dall'Italia . . . . .	41
87/C 212/74	n. 2529/86 dell'on. Vassilis Ephremidis alla Commissione Oggetto: Traffico di droga . . . . .	41
87/C 212/75	n. 2542/86 dell'on. Alfeo Mizzau alla Commissione Oggetto: Danni derivanti ai produttori a causa di importazioni di fiori da paesi terzi . . . . .	42
87/C 212/76	n. 2546/86 dell'on. Anne André alla Commissione Oggetto: Commercializzazione di un prodotto farmaceutico, lo «Stomyteol» . . . . .	42
87/C 212/77	n. 2547/86 dell'on. Anne André alla Commissione Oggetto: Riconoscimento ed equivalenza dei diplomi negli Stati membri . . . . .	42
87/C 212/78	n. 2549/86 dell'on. Anne André alla Commissione Oggetto: Spostamenti di bambini nell'ambito della CEE . . . . .	43
87/C 212/79	n. 2550/86 dell'on. Anne André alla Commissione Oggetto: Mancata applicazione del diritto comunitario concernente i cittadini degli Stati membri che risiedono in un altro Stato membro . . . . .	44

*(segue)*

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo ( <i>segue</i> )	Pagina
87/C 212/80	n. 2551/86 dell'on. Anne André alla Commissione Oggetto: Vendita non controllata di prodotti di valore terapeutico al di fuori del circuito riconosciuto dalle associazioni farmaceutiche .....	44
87/C 212/81	n. 2558/86 dell'on. Vera Squarzialupi alla Commissione Oggetto: Violazioni della direttiva sulla parità di trattamento sul lavoro .....	45
87/C 212/82	n. 2566/86 dell'on. Carles-Alfred Gasòliba I Böhm alla Commissione Oggetto: Diffusione della bandiera europea .....	45
87/C 212/83	n. 2568/86 dell'on. Carles-Alfred Gasòliba I Böhm alla Commissione Oggetto: Accesso dei funzionari spagnoli alle istituzioni comunitarie .....	46
87/C 212/84	n. 2595/86 dell'on. Manuel Cantarero del Castillo alla Commissione Oggetto: Alunni spagnoli e portoghesi nelle Scuole europee .....	46
87/C 212/85	n. 2603/86 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Seguito dato alla sessione delle Nazioni Unite sull'Africa .....	46
87/C 212/86	n. 2622/86 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Divieto di utilizzazione del fosgene .....	47
87/C 212/87	n. 2636/86 dell'on. Robert Delorozoy alla Commissione Oggetto: Europa. Carta d'identità europea .....	48
87/C 212/88	n. 2676/86 dell'on. Undine Uta Bloch von Blottnitz alla Commissione Oggetto: Promozione delle ricerche sull'idrogeno e sviluppo della produzione .....	48
87/C 212/89	n. 2690/86 dell'on. Marie Noëlle-Lienemann alla Commissione Oggetto: Aiuti pubblici alle esportazioni .....	49
87/C 212/90	n. 2752/86 dell'on. Axel Zarges alla Commissione Oggetto: Pubblicazione del mensile <i>CE-Magazin</i> .....	50
87/C 212/91	n. 2758/86 dell'on. Lambert Croux alla Commissione Oggetto: Sostituzione di idrocarburi con combustibili solidi .....	50
87/C 212/92	n. 2770/86 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Cancri professionali .....	51
87/C 212/93	n. 2834/86 dell'on. Martine Lehideux al Consiglio Oggetto: La politica familiare e della natalità nella Comunità .....	51
87/C 212/94	n. 2852/86 dell'on. Maria Cinciari Rodano, Carla Barbarella, Aldo Bonaccini, Luciana Castellina, Giovanni Cervetti, Sergio Segre e Renzo Trivelli alla Commissione Oggetto: Risultati della sessione dell'assemblea dell'ONU sull'Africa .....	52
87/C 212/95	n. 2889/86 dell'on. Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: Aiuto statale all'impresa siderurgica Maxhütte .....	52
87/C 212/96	n. 2906/86 dell'on. Nino Pisoni, Franco Borgo e Gerardo Gaibisso alla Commissione  Oggetto: Latte in polvere contaminato Chernobyl destinato in Egitto e bloccato nella Repubblica federale di Germania .....	52
87/C 212/97	n. 3036/86 dell'on. Alberto Tridente alla Commissione Oggetto: Piano Rogers. Trasferimento di ordigni nucleari dall'Europa centrale all'Italia, Grecia e Turchia .....	53

*(segue in 3ª pagina di copertina)*

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
87/C 212/98	n. 3041/86 dell'on. Barbara Castle alla Commissione Oggetto: Previdenze sociali a favore degli anziani .....	53
87/C 212/99	n. 66/87 dell'on. Joachim Dalsass alla Commissione Oggetto: Importazione di mele dai territori d'oltremare della Comunità europea — Dati statistici .....	53
87/C 212/100	n. 76/87 dell'on. Kenneth Collins alla Commissione Oggetto: Metodi di cattura degli animali da pelliccia nella CEE .....	54
87/C 212/101	n. 119/87 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Prassi dell'amministrazione doganale francese (cosiddetto «Arrangement transac- tionnel») .....	54
87/C 212/102	n. 147/87 dell'on. Dario Antoniozzi al Consiglio Oggetto: Compatibilità di eventuali referendum nazionali con i trattati e l'Atto unico tenuto conto delle disposizioni contenute nelle costituzioni nazionali .....	54
87/C 212/103	n. 154/87 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione Oggetto: Calcio .....	55
87/C 212/104	n. 191/87 dell'on. Eileen Lemass al Consiglio Oggetto: Approvazione da parte del Consiglio di un programma d'azione contro il cancro ....	55
87/C 212/105	n. 199/87 dell'on. Andrew Pearce al Consiglio Oggetto: Banconote in ECU .....	56

## I

(Comunicazioni)

## PARLAMENTO EUROPEO

## INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

## INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1023/85

di Sir Jack Stewart-Clark (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 luglio 1985)

(87/C 212/01)

Oggetto: Diritti dei cittadini della Comunità europea nella Repubblica federale di Germania

Una recente sentenza della prima sezione della corte d'appello amministrativa del Baden-Württemberg stabilisce che la libertà di movimento e di stabilimento per i cittadini di altri Stati membri della Comunità europea viene accordata solo a coloro che stanno per intraprendere un'attività lavorativa o nel caso di determinate e limitate situazioni familiari.

Tale diritto non sarebbe più disponibile per i cittadini con scarse probabilità d'intraprendere un'attività lavorativa.

La Commissione intende preoccuparsi di commentare questa decisione e le sue implicazioni per i diritti dei cittadini della Comunità europea non solo nella Repubblica federale, ma anzi dovunque nella Comunità europea?

## INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2286/85

di Sir Jack Stewart-Clark (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 dicembre 1985)

(87/C 212/02)

Oggetto: Diritti dei cittadini della Comunità europea nella Repubblica federale di Germania

Nella sua risposta alla mia interrogazione scritta n. 1023/85<sup>(1)</sup>, la Commissione dichiara «di non essere a conoscenza della sentenza» alla quale mi riferisco.

Se io preciso il riferimento Az: 1S 711/85 ed includo un ritaglio stampa, tratto dal giornale *Stuttgarter Nachrichten*, potrà la Commissione trovare la sentenza e rispondere alla mia prima interrogazione?

<sup>(1)</sup> GU n. C 29 del 10. 2. 1986, pag. 6.

Risposta complementare e comune data dal sig. Marin in nome della Commissione alle interrogazioni scritte n. 1023/85 e n. 2286/86

(4 febbraio 1987)

A completamento delle sue risposte del 29 ottobre 1985<sup>(1)</sup> e del 30 giugno 1986<sup>(2)</sup>, la Commissione è ora in grado di comunicare all'onorevole parlamentare il risultato delle sue indagini.

La sentenza di appello del tribunale amministrativo del land Baden-Württemberg alla quale si riferisce l'onorevole parlamentare non interpreta restrittivamente la libera circolazione dei lavoratori. Essa constata nel dispositivo che la libera circolazione va a vantaggio dei cittadini degli Stati membri che esercitano un'attività economica o intendono esercitarla, nonché dei membri delle loro famiglie. Chiunque non possa, in base a ragioni obiettive, essere considerato come lavoratore ai sensi del diritto comunitario come interpretato dalla Corte di giustizia delle Comunità — come nella fattispecie, poiché la ricorrente non poteva eccepire la qualità di lavoratore — non può far valere l'articolo 48 del trattato CEE e ricade quindi nel campo d'applicazione del diritto comune relativo al soggiorno degli stranieri vigente nella Repubblica federale di Germania.

La Commissione ritiene che questa argomentazione sia conforme alle disposizioni comunitarie, che disciplinano la libera circolazione dei lavoratori dipendenti e dei membri della loro famiglia e non il soggiorno delle persone non attive, escluse dal campo di applicazione degli articoli 48, 52 e 59 del trattato.

<sup>(1)</sup> GU n. C 29 del 10. 2. 1986.

<sup>(2)</sup> GU n. C 277 del 3. 11. 1986.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2381/85**  
**dell'on. Edward McMillian-Scott (ED—GB)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**

(16 gennaio 1986)

(87/C 212/03)

*Oggetto:* Guide turistiche — Diritto al lavoro

In seguito alla risposta fornita dall'on. Narjes a nome della Commissione all'interrogazione scritta n. 376/84<sup>(1)</sup>, può la Commissione fornire informazioni in merito a quali «passi appropriati» ha intrapreso presso il governo francese affinché quest'ultimo abolisca le restrizioni poste sulle attività degli organizzatori turistici (accompagnatori turistici, guide-interpreti)? È inoltre consapevole di analoghe restrizioni imposte dalle autorità italiane e greche, oltre a quelle spagnole e portoghesi? La Commissione è inoltre a conoscenza del fatto che il 15 novembre 1985 l'ufficio turistico del governo francese ha rilasciato a Londra un comunicato stampa che prevedeva che le guide turistiche straniere dovranno superare un esame se desiderano lavorare in Francia, in violazione dell'articolo 59 del trattato di Roma?

<sup>(1)</sup> GU n. C 71 del 18. 3. 1985, pag. 1.

**Risposta data da Lord Cockfield**  
**in nome della Commissione**

(13 marzo 1987)

Per quanto riguarda le iniziative della Commissione presso i governi francese, greco ed italiano, l'onorevole parlamentare potrà utilmente consultare la risposta all'interrogazione scritta n. 1681/85 dell'on. Vandemeulebroucke<sup>(1)</sup>.

Come l'onorevole parlamentare, la Commissione ritiene che nel caso citato, il fatto di subordinare la prestazione dei servizi di guida turistica al superamento di un esame è in contrasto con l'articolo 59 del trattato CEE.

La Commissione sta studiando la situazione negli altri Stati membri, in particolare in Spagna e Portogallo per prendere eventualmente misure identiche nei loro confronti.

<sup>(1)</sup> GU n. C 143 del 1. 6. 1987, pag. 1.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 487/86**  
**dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR—NL)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**

(5 giugno 1986)

(87/C 212/04)

*Oggetto:* Importazioni di soia e di mais dagli USA

Con l'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, le esportazioni americane di soia e di mais verso tali paesi sono ormai soggette a imposte.

Gli USA hanno deciso un certo numero di provvedimenti commerciali contro la CEE destinati a compensare le perdite subite dagli esportatori americani.

Quale sarà la politica della Commissione di fronte a questo atteggiamento?

**Risposta data dal sig. De Clercq**  
**in nome della Commissione**

(5 dicembre 1986)

L'adesione del Portogallo alla Comunità non determina, né immediatamente né a lungo termine, oneri all'importazione superiori a quelli esistenti. Al contrario, la protezione portoghese all'importazione diminuirà dopo la scadenza del periodo transitorio.

Per quanto riguarda la Spagna, la Comunità non nega che l'introduzione del prelievo variabile per le importazioni di granturco e di sorgo in quel paese costituisca una modifica rispetto alla situazione esistente. Va rilevato però che, prima dell'adesione, la Spagna applicava già dazi compensativi ampiamente paragonabili al prelievo variabile della CEE e non soltanto il dazio del 20% consolidato in sede di GATT.

È vero che in maggio gli Stati Uniti avevano annunciato misure contro determinati prodotti comunitari nel contesto della controversia sull'adesione alla Comunità di Spagna e Portogallo, e che il Consiglio non ha preso decisioni in merito per tutelare gli interessi della Comunità.

A tutt'oggi, le misure connesse all'adesione del Portogallo non hanno sortito un effetto autenticamente restrittivo sugli scambi. Le misure e le contromisure collegate all'adesione della Spagna sono state sospese da ambo le parti, dopo che una soluzione provvisoria, intervenuta il 1° luglio, ha fissato come obiettivo la conclusione dei negoziati GATT a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, entro il 31 dicembre 1986. Per lo stesso periodo (1° luglio 1986—31 dicembre 1986), questa soluzione propone che la CEE importi a prelievo ridotto quantitativi di granturco e di sorgo qualora le importazioni in Spagna di alcuni prodotti sostituibili tra di loro e originari degli USA, il cui regime all'importazione fosse stato modificato dall'adesione (granturco, sorgo, mangime a base di glutine di granturco, trebbie di birra e pellets di agrumi), non raggiungessero un determinato livello (vedi regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio, del 16 settembre 1986, GU n. L 272 del 24 settembre 1986, pag. 1).

La Comunità ha sempre ritenuto che il GATT costituisca la sede più idonea per esaminare le conseguenze dell'ampliamento per i suoi partner. I negoziati a norma dell'articolo XXIV del GATT sono in corso e la Commissione cerca di

pervenire, entro il termine prospettato, a risultati accettabili tanto per la CEE quanto per i suoi partner.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 778/86**

dell'on. Andrew Pearce (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 luglio 1986)

(87/C 212/05)

*Oggetto:* Controlli di frontiera

Ha preso contatto la Commissione con gli Stati membri in merito alle misure preparatorie che questi sono tenuti ad adottare entro il 1992 per separare dagli altri viaggiatori quelli che si spostano all'interno della Comunità e per i quali non sono necessari la verifica dei passaporti e i controlli doganali? Quali provvedimenti hanno preso gli Stati membri per preparare la separazione fisica dei due tipi di viaggiatori in porti e aeroporti frequentati da entrambi?

**Risposta data da Lord Cockfield  
in nome della Commissione**

(1° dicembre 1986)

Dal 23 gennaio 1985, presentando al Consiglio una proposta di direttiva «relativa alla semplificazione dei controlli e delle formalità cui debbono sottostare i cittadini degli Stati membri che attraversano le frontiere intracomunitarie»<sup>(1)</sup>, il cui articolo 9 prevede nei porti e negli aeroporti l'introduzione di corsie speciali riservate ai cittadini degli Stati membri, la Commissione ha proposto una prima serie di misure per la separazione dei viaggiatori cittadini degli Stati membri e dei viaggiatori cittadini degli Stati terzi. Questa proposta è ancora all'esame del Consiglio.

Inoltre, una misura di questo tipo era già stata raccomandata nella risoluzione del 7 giugno 1984 del Consiglio e degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio<sup>(2)</sup>.

Per quanto riguarda i viaggiatori su strada, l'utilizzazione del disco verde, previsto d'altronde nella succitata proposta, consente di distinguere già attualmente i viaggiatori originari degli Stati membri dai viaggiatori appartenenti a Stati terzi.

Stando alle informazioni parziali di cui la Commissione dispone, corsie e sportelli speciali riservati al controllo dei cittadini degli Stati membri sono stati introdotti nei principali aeroporti nel Regno Unito, in Italia, in Francia e nelle Repubblica federale di Germania. Tale prassi consente un controllo più rapido senza che risultino modificate le necessarie condizioni di sicurezza.

(1) GU n. C 47 del 19. 2. 1985, pag. 5.

(2) GU n. C 159 del 19. 6. 1984, pag. 2.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1007/86**

dell'on. Jeannette Oppenheim (ED—DK)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 luglio 1986)

(87/C 212/06)

*Oggetto:* Normativa comunitaria sulle chiusure di sicurezza per la protezione dei bambini

Quali informazioni può fornire la Commissione sulla proposta di normativa uniforme concernente la predisposizione e il funzionamento di chiusure di sicurezza per la protezione dei bambini? La Commissione sta esaminando l'opportunità di prendere l'iniziativa di introdurre negli Stati membri una normativa comune per le chiusure di sicurezza per la protezione dei bambini?

**Risposta data dal sig. Varfis  
in nome della Commissione**

(12 dicembre 1986)

La Commissione partecipa attivamente, in qualità di osservatrice, ai lavori dell'ISO, relativi alle chiusure di sicurezza per bambini. Essa ha invitato il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) a riprendere come norma europea la norma internazionale in materia e il CEN ha accettato. In questo modo sarà possibile un'applicazione uniforme a livello comunitario delle disposizioni in questione.

La Commissione ha intenzione di formulare a breve scadenza proposte appropriate in materia.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1068/86**  
dell'on. Friedrich Graefe zu Baringdorf (ARC—D)  
alla Commissione delle Comunità europee

(31 luglio 1986)

(87/C 212/07)

*Oggetto:* Problema dello smaltimento delle eccedenze del mercato lattiero della Comunità mediante l'alimentazione dei vitelli

1. Può la Commissione comunicare quali costi provoca l'attuale organizzazione comune del mercato lattiero ai singoli Stati di commercializzazione e di trasformazione per

- la trasformazione in latte in polvere e burro,
- il magazzinaggio, il trasporto, la trasformazione di prodotti di magazzinaggio (ad esempio produzione di butteroil, di grasso di burro, ecc.),
- la vendita sovvenzionata (produzione di gelati, pasticceria, ecc.),
- l'aggiunta sovvenzionata nei mangimi (anche qui separando i costi del latte scremato in polvere e del burro)?

2. Può la Commissione fornire informazioni sull'evoluzione della produzione di burro e di latte scremato, la quantità e l'età delle quantità di intervento negli Stati membri della CEE?

3. Ritiene la Commissione che la decisione di trasformare in mangime 50 milioni di kg di burro di latteria comunitario con un calore di 1,1 miliardi di DM rappresenti in questo contesto un provvedimento adeguato a migliorare il reddito degli agricoltori?

4. Quanto grasso butirrico intende la Commissione CEE aggiungere a ciascun chilogrammo di mangime sostituito di latte e quanto grasso butirrico si avrebbe così per ogni litro di sostituto di latte pronto ad essere somministrato?

5. Quanto verrebbe a costare all'agricoltore un litro di mangime sostituito di latte se l'arricchimento del latte scremato in polvere avviene esclusivamente con grasso butirrico e questo burro deve essere pagato al prezzo che era stato acquistato per il magazzinaggio comunitario? Quale prezzo paga attualmente l'agricoltore per un litro di sostituto di latte?

6. Quanto costa, secondo i calcoli della Commissione CEE, il progetto di mescolare mangimi

- per ogni chilo di mangime,
- per periodo di allevamento di un vitello,
- per le spese dell'organizzazione del mercato lattiero della CEE?

7. Dispone la Commissione di cifre sull'andamento della produzione di latte scremato in polvere negli anni 1970, 1978, 1980 e 1985; a quanto ammontano le quantità immagazzinate e il consumo in questo periodo e secondo quale chiave di ripartizione sono state esse impiegate?

8. Può la Commissione fornire informazioni sul risparmio che si può realizzare somministrando direttamente latte fresco ai vitelli, quale riduzione di eccedenze risulta somministrando 500 kg di latte per vitello?

9. Può la Commissione comunicare quale è stato l'andamento della somministrazione di latte fresco nell'alimentazione animale nella CEE dopo l'istituzione dei contingenti di latte (allevamento di vitelli con latte in eccedenza)?

10. L'attuale prassi della lavorazione del latte richiede un consumo di energia estremamente elevato. Può la Commissione comunicare il fabbisogno energetico nelle singole fasi della lavorazione per 1 000 litri di latte:

- trasporto,
- lavorazione,
- disidratazione,
- magazzinaggio,

e in più, in caso di somministrazione per alimentazione animale,

- trasporto,
- produzione mangime,

— preparazione delle razioni (acqua bollente) nell'azienda e a quanto ammonta il fabbisogno globale di energia?

11. Può la Commissione comunicare gli importi destinati alla sovvenzione del latte scremato in polvere per alimentazione animale (10 % di grasso) negli anni 1984 (bilancio suppletivo), 1985 e 1986?

**Risposta data dal sig. Andriessen  
in nome della Commissione**

(27 gennaio 1987)

1. Atteso che l'organizzazione comune dei mercati nel settore lattiero-caseario si applica soltanto ad alcune delle fasi enumerate dall'onorevole parlamentare, la Commissione deve limitarsi a dare una risposta parziale.

— Per quanto riguarda le spese connesse all'intervento, sono a carico del FEAOG gli oneri seguenti:

1. spese d'entrata e di uscita: 16,32 ECU/t per il burro e 9,65 ECU/t per il latte scremato in polvere;
2. spese di magazzinaggio: 0,25 ECU/t al giorno per il burro e 0,045 ECU/t al giorno per il latte scremato in polvere;
3. oneri finanziari: 7 % del prezzo d'intervento;
4. spese di trasporto, se il tragitto supera i 100 km: 0,065 ECU/t per il burro e 0,034 ECU/t per il latte scremato in polvere, per ogni chilometro oltre i 100 km.

— Per le operazioni di smercio del burro (vendite di burro d'intervento più aiuti per il burro di mercato), il FEAOG ha speso, nel 1985, 1 024 milioni di ECU; nel bilancio 1986 sono stati stanziati, per le stesse finalità, 1 150 milioni di ECU.

— Le spese 1985 e gli stanziamenti 1986 per aiuti a sostegno del latte scremato e del burro destinati all'alimentazione animale sono indicate nel prospetto seguente:

(in milioni di ECU)

Misure	Spese 1985	Stanziamen- ti bilancio 1986
Aiuto per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli	922,6	1 011
Aiuto per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli	120,5	136
Aiuto per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli	506,4	—
Aiuto per il latte scremato liquido destinato all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli	292	406
Aiuto per il burro destinato all'alimentazione animale	—	12

2 e 7. I dati richiesti dall'onorevole parlamentare riguardo al burro e al latte scremato in polvere sono riportati in appresso:

*(in tonnellate)*

	1980	1981	1982	1983	1984	1985
<b>Burro</b>						
— Produzione	1 985	1 956	2 108	2 288	2 108	2 020
— Scorte pubbliche (1 000 t) (situazione a fine dicembre)	128	10	112	692	841	996
— Durata media di magazzinaggio del burro giacente (mesi)	10,6	9,0	3,1	8,8	14,0	13,9
<b>Latte scremato in polvere</b>						
— Produzione	2 129	2 086	2 232	2 483	2 105	1 950
— Scorte pubbliche (1 000 t) (situazione a fine dicembre)	230	279	576	983	617	520
— Durata media di magazzinaggio del l.s.p. giacente (mesi)	11,1	12,8	9,7	8,0	12,4	14,1
— Consumo						
— a prezzi di mercato	270	260	240	220	220	200
— a prezzo ridotto	1 276	1 300	1 339	1 776	1 866	1 383
— Esportazioni	580	501	351	192	313	307

3. La risposta è negativa. Nondimeno, la vendita di burro d'intervento ai fini della sua utilizzazione nei mangimi composti per il bestiame si inserisce nella strategia globale di smaltimento delle eccedenze nel settore animale, eccedenze che gravano pesantemente sul mercato mondiale.

La Commissione è convinta che tali misure siano necessarie sia per ridurre i costi di magazzinaggio, sia per risanare il mercato; facendo riferimento ai redditi agricoli, esse vanno considerate soprattutto in quest'ultima prospettiva.

4. Il regolamento (CEE) n. 2409/86 della Commissione<sup>(1)</sup>, relativo alla vendita di burro d'intervento destinato ad essere incorporato nei mangimi composti per gli animali, non prescrive alcun tenore minimo o massimo di grasso butirrico.

L'impiego globale di grassi animali composti prodotti nella Comunità ammonta a circa 90 000 t, di cui circa la metà viene incorporata nei mangimi destinati al periodo dell'allattamento, ai quali sembra riferirsi l'onorevole parlamentare.

Di queste 450 000 t, circa un terzo può essere sostituito — secondo la Commissione — da grasso butirrico ai fini della fabbricazione di mangimi da allattamento, il cui tenore di grassi varia tra il 15 e il 20%. Il contenuto di grasso butirrico nel latte ricostituito sarebbe quindi compreso tra 0 e 20 grammi per litro.

5. Essendo piuttosto dubbia la razionalità economica di un simile procedimento di reconstituzione del latte intero, la Commissione ritiene inutile addentrarsi in calcoli più dettagliati.

6. L'onere netto di bilancio per tonnellata di burro venduto nel 1986 a fini di utilizzazione nell'alimentazione animale è valutato a 1 700 ECU. Dato che il regolamento

(CEE) n. 2409/86 lascia alle imprese la libertà di incorporare nei mangimi un certo quantitativo di grasso butirrico, non è possibile calcolare il costo di tale misura in rapporto alla quantità di mangime o al numero dei vitelli.

La completa sostituzione dei grassi contenuti nei mangimi per i vitelli con burro comporterebbe una spesa di bilancio a carico della Comunità dell'ordine di 34 ECU per 100 kg di mangime. Il prezzo di vendita dei mangimi per vitelli si aggira attualmente sui 95 ECU/100 kg.

8 e 9. La Commissione non dispone di dati relativi all'utilizzazione totale di latte fresco per l'alimentazione dei vitelli; pertanto, essa non è in grado di valutare in termini quantitativi gli effetti potenziali di un'intensificata utilizzazione del latte fresco a questo fine.

L'evoluzione dei quantitativi di latte scremato utilizzati per l'alimentazione dei vitelli, per i quali è stato richiesto un aiuto comunitario, è la seguente:

Anno	Quantità (1 000 t)
1980	1 832
1981	1 713
1982	1 760
1983	1 847
1984	1 846
1985	1 606
1986	874 (primi sei mesi)

10. Nel quadro del programma di diagnosi energetica nei vari settori industriali, la Commissione ha fatto condurre un'indagine sul risparmio energetico che potrebbe essere realizzato nel settore lattiero-caseario.

Questo studio ha dimostrato l'esistenza di un potenziale energetico nello stadio della trasformazione, grazie soprattutto all'introduzione di nuove tecnologie come le pompe di calore e l'ultrafiltrazione. Detto potenziale è stato valutato al 30%.

Quanto alle altre domande più specifiche in materia energetica, formulate dall'onorevole parlamentare, la Commissione non può rispondere in quanto non ha a disposizione la perizia tecnica pertinente.

Si ritiene tuttavia che, nell'intera catena di produzione e di distribuzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il consumo energetico rappresenti all'incirca un terzo (in tep) del peso del latte prodotto e consumato.

11. Le spese 1984 e 1985 e gli stanziamenti 1986 per aiuti a sostegno del latte in polvere contenente il 10% di materia grassa, destinato all'alimentazione degli animali, sono indicate di seguito:

(in milioni di ECU)

	Spesa 1984	Spesa 1985	Stanziati bilancio 1986
Aiuto per il latte in polvere contenente il 10% di materia grassa, destinato all'alimentazione degli animali	—	0,1	—

(<sup>1</sup>) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1188/86

dell'on. Fernand Herman (PPE—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1986)

(87/C 212/08)

**Oggetto:** Patente di guida uniforme

Il sig. Daniel Peulmeulle, cittadino francese domiciliato a Mouscron in rue Henri Duchatel 95, ha circolato per svariati anni in Belgio con una patente di guida francese.

Di recente, fermato dalla gendarmeria, invece di venire invitato a far modificare la propria patente, si è visto inflitti 30 000 franchi belgi di multa e 4 mesi di sospensione della patente pur non avendo mai subito la minima condanna, fatti questi che sono stati portati a conoscenza dei ministri belgi delle relazioni esterne e della giustizia.

Non ritiene la Commissione di dover prendere provvedimenti per evitare incidenti di questo genere e, soprattutto, accelerare l'iter del progetto di direttiva sull'armonizzazione delle patenti di guida?

#### Risposta data dal sig. Clinton Davis in nome della Commissione

(10 novembre 1986)

Le attuali disposizioni comunitarie riguardanti il cambio delle patenti di guida derivato dall'applicazione dell'articolo 8 della direttiva 80/1263/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980(<sup>1</sup>), in vigore dal 1° gennaio 1983. Tali disposizioni sono state trasposte nella legislazione belga con una circolare ministeriale del 9 febbraio 1983 e con decreto regio del 25 ottobre 1985 che precisano le condizioni alle quali le patenti di guida rilasciate negli altri Stati membri devono essere scambiate in Belgio. Prima dell'adozione del decreto, i cittadini degli altri Stati membri dovevano essere titolari di una patente di guida belga non appena avessero ottenuto il permesso di soggiorno. Dal 25 ottobre 1985 essi devono chiedere lo scambio della patente di guida nazionale con la patente di guida belga entro il termine di un anno a decorrere dall'acquisizione della residenza abituale in Belgio. In base a tali disposizioni la persona citata dall'onorevole parlamentare avrebbe dovuto chiedere già da tempo lo scambio della patente di guida francese con la patente belga.

La Commissione ritiene tuttavia che nessuna disposizione della direttiva sia contraria ad un eventuale cambio avvenuto oltre i termini previsti, sempreché sussistano validi motivi per farlo e ciò sia nell'interesse del richiedente. Nella prassi la maggior parte degli Stati membri impone il termine di un anno.

La Commissione si propone di sottoporre tra breve al Consiglio una proposta di direttiva nella quale il termine durante il quale deve essere effettuato lo scambio delle patenti di guida sarà portato da uno a tre anni. Tale nuova disposizione, se sarà adottata dal Consiglio, contribuirà a ridurre il numero dei casi di infrazione simili a quello segnalato dall'onorevole parlamentare.

(<sup>1</sup>) GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 1.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1297/86

dell'on. Willy Kuijpers (ARC—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1986)

(87/C 212/09)

**Oggetto:** Esenzione IVA per le vetture di minorati fisici

Potrebbe la Commissione fornire un quadro che illustri i provvedimenti adottati nei singoli Stati membri in materia di esenzione IVA ed esonero dalla tassa di circolazione per le autovetture dei minorati fisici, specificando la natura dei provvedimenti, le minorazioni di cui trattasi, le modalità per richiedere tali esoneri, ecc.?

Conta la Commissione di estendere l'elenco delle minorazioni, per comprendervi tra l'altro la spina bifida? In caso negativo, per quali ragioni?

**Risposta data da Lord Cockfield  
in nome della Commissione**

(21 novembre 1986)

Nel quadro della politica comunitaria a favore dei minorati fisici la Commissione segue attentamente i provvedimenti adottati per favorirne la circolazione negli Stati membri. Tali provvedimenti sono di varia natura e difficilmente paragonabili. Attualmente la Commissione sta esaminando l'efficacia del complesso delle agevolazioni a favore dei minorati fisici esistenti negli Stati membri onde trarne conclusioni in tempo utile per un'iniziativa a livello europeo.

Per quanto riguarda in particolare le disposizioni nazionali in materia di IVA, in base alle informazioni a disposizione della Commissione due Stati membri (Belgio e Regno Unito) applicano un regime che ha per effetto la non tassazione delle vendite di autoveicoli ai minorati fisici.

Il regime belga è articolato in due fasi: innanzitutto, alle transazioni in questione viene applicata l'aliquota ridotta del 6% invece di quella del 25%, eventualmente maggiorata dell'imposta supplementare di lusso dell'8%; in secondo luogo, su richiesta dell'interessato, l'IVA corrisposta viene rimborsata. Il Belgio applica l'aliquota ridotta, ma senza possibilità di rimborso, anche alle vendite di pezzi di ricambio di componenti e di accessori per gli autoveicoli in oggetto.

Il Regno Unito applica l'aliquota zero (esonero con rimborso delle imposte a monte) alle vendite ai minorati o ad enti di beneficenza che mettono a disposizione dei minorati fisici autoveicoli specialmente concepiti o adattati per loro.

Anche in altri tre Stati membri (Italia, Francia, Spagna), vige un regime tributario speciale per i minorati fisici.

L'Italia accorda l'aliquota ridotta del 2% alle vendite di autoveicoli adattati per i minorati (fino a 2 000 di cilindrata o 2 500 nel caso di motori diesel). La Francia e la Spagna applicano l'aliquota normale invece di quella maggiorata prevista per le vendite di autoveicoli. La Francia applica l'aliquota normale alle apparecchiature speciali per i veicoli di cui trattasi.

Il beneficio di questi regimi di favore è assoggettato a condizioni più o meno severe a secondo dello Stato membro che le accorda. Tali condizioni sono disciplinate da disposizioni estremamente particolareggiate che non è possibile esporre in questa sede senza correre il rischio di essere incompleti.

Per quanto riguarda il regime fiscale accordato ai minorati fisici in materia di tassa di circolazione, la Commissione non dispone attualmente di tutte le informazioni necessarie per rispondere alle domande poste dall'onorevole parlamentare. Essa potrà quindi rispondere adeguatamente solo in un secondo momento.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1427/86**

dell'on. Horst Seefeld (S—D)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 settembre 1986)

(87/C 212/10)

*Oggetto:* Affrancatura per l'interno per la Spagna e il Portogallo

A partire dal 1° settembre 1986 le tariffe per la spedizione di lettere standard dalla Repubblica federale di Germania in Spagna e Portogallo sono state ridotte di 0,20 DM, da 1,20 a 1 DM.

Benché gradita, questa riduzione non corrisponde all'affrancatura per l'interno che è solo di 0,80 DM. In questo contesto il ministero delle poste federali deplora che, malgrado ripetuti tentativi, non sia ancora riuscito ad ottenere che per la spedizione di lettere standard e di cartoline anche nei suddetti due paesi non sia sufficiente la tariffa per l'interno.

Si chiede pertanto alla Commissione: Per quali motivi non è stato ancora possibile concludere con la Spagna e il Portogallo un accordo in materia? Quali sono le difficoltà che lo hanno finora impedito? Quali passi ha finora compiuto la Commissione onde pervenire ad una soluzione?

**Risposta data da Lord Cockfield  
in nome della Commissione**

(14 novembre 1986)

La Commissione è in contatto con le amministrazioni postali degli Stati membri al fine di ottenere l'applicazione della tariffa interna in tutta la Comunità per le lettere di peso inferiore a 20 g e per le cartoline postali. Essa rimanda quindi l'onorevole parlamentare alla risposta data all'interrogazione scritta n. 3134/85 dell'on. Raftery<sup>(1)</sup>.

In Spagna e Portogallo sussiste sempre una notevole differenza fra le tariffe per interno e quelle esterne e la Commissione ha richiamato l'attenzione di questi due paesi sulla necessità di raggiungere l'obiettivo di cui sopra.

La decisione della Repubblica federale di Germania di ridurre la tariffa postale per la Spagna e il Portogallo da 1,20 a 1 DM, costituisce un passo nella direzione giusta. Purtroppo non si è ritenuto di dover abbassare detta tariffa a 0,80 DM (tariffa interna) in quanto attualmente ciò viene fatto solo nei confronti di quegli Stati che applicano a loro volta la propria tariffa interna nei confronti della Repubblica federale di Germania (principio di reciprocità).

La Commissione intende sollevare tale problema al Consiglio, nel corso delle prossime riunioni dedicate al «Mercato interno», al fine di ottenere la volontà politica che permetta di raggiungere rapidamente l'applicazione della tariffa interna da parte e nei confronti di tutti gli Stati membri della Comunità.

<sup>(1)</sup> GU n. C 290 del 17. 11. 1986.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1478/86**  
**dell'on. Manuel Cantarero del Castillo (ED—E)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**

(26 settembre 1986)

(87/C 212/11)

**Oggetto:** Importazione in Spagna di veicoli di seconda mano provenienti da paesi della Comunità economica europea

La recente adesione della Spagna alla Comunità economica europea ha reso attuale l'eventualità dell'importazione in tale paese di veicoli d'occasione provenienti da altri paesi comunitari.

A tale riguardo la Commissione potrebbe indicare quale sia il regime applicabile all'importazione di suddetti veicoli in territorio nazionale spagnolo, sia sotto il profilo delle disposizioni comunitarie in materia, che delle condizioni specifiche eventualmente applicabili, risultanti dal testo del trattato di adesione della Spagna alla Comunità economica europea?

**Risposta data da Lord Cockfield**  
**in nome della Commissione**

(9 dicembre 1986)

L'importazione di un veicolo, nuovo o usato, implica sempre l'adempimento di un certo numero di formalità relative allo sdoganamento, al pagamento delle tasse, al trasferimento di valute ed all'immatricolazione. Nel caso di un veicolo usato queste formalità possono essere accompagnate da un controllo dello stato fisico del veicolo al momento dell'importazione. In generale la Commissione vigila affinché queste formalità, in particolare quelle connesse con l'immatricolazione dei veicoli importati, non rendano impossibile o talmente difficile l'importazione stessa da ostacolare la libera circolazione delle merci nella Comunità. Nel corso degli ultimi anni la Commissione è così intervenuta ripetutamente presso taluni Stati membri per ricordare loro gli obblighi derivanti dal trattato CEE, in particolare dagli articoli da 30 a 36, per quanto concerne le formalità di immatricolazione dei veicoli importati.

Trattandosi dell'importazione di veicoli in Spagna, occorre tener conto delle disposizioni dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità che prevedono la riduzione progressiva dei dazi doganali all'importazione in Spagna di beni provenienti dalla Comunità a dieci (articolo 31) e l'apertura da parte della Spagna di contingenti tariffari a dazi ridotti per l'importazione di autoveicoli destinati al trasporto di persone originari della Comunità a dieci (articolo 34)<sup>(1)</sup>. Per le automobili originarie del Portogallo, la Spagna applica per il periodo di transizione lo stesso regime applicato dalla Comunità a dieci nei confronti del Portogallo, ossia il dazio nullo<sup>(2)</sup>.

Nel caso di un'automobile usata, la cui ammissione nel contingente tariffario è molto improbabile, il dazio doganale

è attualmente stabilito al 33% del valore in dogana del veicolo. Ad esso va aggiunta l'IVA del 33% calcolata sul valore del veicolo compreso il dazio doganale.

Le automobili importate come beni personali appartenenti a persone fisiche in occasione di un matrimonio o quelle ricevute nel quadro di una successione possono essere importate in franchigia doganale purché siano rispettate le condizioni prescritte in materia.

La Commissione è stata inoltre informata delle difficoltà incontrate da taluni importatori specializzati all'immatricolazione in Spagna delle automobili usate importate da altri Stati membri. Queste difficoltà sarebbero dovute in particolare all'obbligo di fornire i riferimenti delle omologazioni parziali di talune componenti dei veicoli importati, all'obbligo di ottenere la legalizzazione di taluni documenti che accompagnano i veicoli e dal fatto che è stata designata un'unica stazione (quella di Santander) per procedere all'ispezione tecnica dei veicoli importati allo stato usato. La Commissione è intervenuta presso le autorità spagnole per ottenere più ampi chiarimenti in merito e per richiamarne l'attenzione sugli obblighi che loro incombono in materia in virtù degli articoli da 30 a 36 del trattato CEE. La Commissione non mancherà di informare l'onorevole parlamentare sul risultato di queste iniziative.

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 15. 11. 1985. L'ammissione a questi contingenti tariffari è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 6, che fissa al 17,4% il dazio ridotto.

<sup>(2)</sup> Vedi protocollo n. 3.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1498/86**  
**dell'on. Ursula Braun-Moser (PPE—D)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**

(1° ottobre 1986)

(87/C 212/12)

**Oggetto:** Diversità delle procedure di rimborso dell'IVA nella Comunità europea

L'attuale procedura di rimborso dell'IVA viene applicata dai singoli paesi della Comunità in modo estremamente differenziato. In Italia, il rimborso dell'imposta sulla cifra d'affari a favore di soggetti passivi non residenti nel paese avviene con ritardo notevole; ad esempio, nel gennaio 1986 un'impresa di spedizioni attendeva ancora il rimborso di 116 000 DM relativo agli anni 1982, 1983 e 1984.

Può la Commissione comunicare in che modo prevede di migliorare la direttiva europea esistente, visto che nel caso della procedura di rimborso dell'IVA l'armonizzazione risulta particolarmente necessaria in quanto, senza di essa, non è conseguibile l'obiettivo della realizzazione del mercato interno comune.

**Risposta data da Lord Cockfield**  
**in nome della Commissione**

(10 dicembre 1986)

Per quanto riguarda le difficoltà relative al rimborso dell'IVA in Italia ai soggetti passivi non residenti nel paese, si invita

l'onorevole parlamentare a consultare la risposta all'interrogazione scritta n. 729/86 dell'on. Lizin<sup>(1)</sup>.

Il miglioramento dell'applicazione della direttiva del 1979 attualmente è una questione che riguarda il comportamento amministrativo di ciascuno Stato membro più che eventuali nuove iniziative della Commissione in questo campo. Al riguardo si rinvia l'onorevole parlamentare al punto IV della relazione della Commissione del novembre 1985<sup>(2)</sup> sull'applicazione di tale direttiva.

<sup>(1)</sup> GU n. C 330 del 22. 12. 1986.

<sup>(2)</sup> Doc. COM(85) 586 def.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1547/86

dell'on. Willy Kuijpers (ARC—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 ottobre 1986)

(87/C 212/13)

*Oggetto:* Regime di importazione di imbarcazioni vigente in Portogallo

Alla richiesta di importare un'imbarcazione da diporto dal Regno Unito in Portogallo, il ministero portoghese del mare esige che l'interessato sia in grado di presentare un documento rilasciato dalla federazione portoghese dell'industria cantieristica o della federazione portoghese dell'industria di materie plastiche, da cui risulta che tale imbarcazione non è costruita in Portogallo o che non può essere ivi acquistata ad un prezzo comparabile o ad analoghe condizioni di fornitura.

Può dire la Commissione se un tale provvedimento è compatibile con l'articolo 202 dell'Atto concernente le condizioni di adesione per il Regno spagnolo e la Repubblica portoghese e l'adeguamento dei trattati, nonché con l'articolo 30 del trattato CEE?

**Risposta data da Lord Cockfield  
in nome della Commissione**

(12 dicembre 1986)

Le misure secondo le quali uno Stato membro subordina l'importazione di un prodotto di un altro Stato membro alla condizione che esso non sia fabbricato sul proprio territorio oppure, qualora vi fosse fabbricato, alla condizione che esso non possa essere ivi acquistato ad un prezzo comparabile o ad analoghe condizioni di fornitura sono in linea di massima incompatibili con l'articolo 30 del trattato CEE.

Siffatte misure costituiscono ostacoli alla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità e non sono giustificate dall'articolo 36 del trattato CEE.

La Commissione è intervenuta presso le autorità portoghesi per ottenere dati più completi sui fatti riportati dall'onorevole parlamentare.

Essa non mancherà di informare quest'ultimo in merito al risultato della sua inchiesta.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1619/86

dell'on. José Happart (S—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 ottobre 1986)

(87/C 212/14)

*Oggetto:* «Tetto» per gli acquisti negli Stati membri

Il consumatore che si reca in un paese della Comunità diverso dal proprio, e vi effettua un acquisto, apprende che quest'ultimo è limitato a 15 800 franchi.

Non ritiene la Commissione che i consumatori della Comunità debbono avere il diritto e la possibilità concreta di acquistare i prodotti o i servizi che vogliono, in qualsiasi Stato membro e di importarli liberamente senza tasse né formalità doganali?

In un mercato che pretende di essere comune, perchè esiste una limitazione per l'acquisto di beni?

**Risposta data da Lord Cockfield  
in nome della Commissione**

(2 dicembre 1986)

La Commissione conviene con l'onorevole parlamentare che, in un vero e proprio mercato interno, i consumatori comunitari dovrebbero poter acquistare prodotti in qualsiasi Stato membro e importarli liberamente nello Stato membro di loro residenza.

Tuttavia, le disposizioni comunitarie attuali in materia fiscale consentono agli Stati membri di riscuotere all'importazione l'imposta sul valore aggiunto e le accise che gravano sui prodotti nazionali. I livelli di queste imposte vengono fissati liberamente dagli Stati membri, il che comporta tassazioni molto diverse, nonché qualche divario di prezzo tra uno Stato e l'altro.

Stando così le cose, è evidente che gli Stati membri non possono accettare che i prodotti acquistati da privati vengano importati liberamente, dato che una gran parte di acquisti verrebbe effettuata negli Stati membri nei quali il livello di tassazione è più basso.

Per ridurre gli inconvenienti di una tassazione generalizzata alla frontiera, si è istituito un sistema che attualmente, nel traffico intracomunitario, concede una franchigia dall'imposta sul volume d'affari, riscossa all'importazione di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, di valore pari o inferiore a 350 ECU, a condizione che dette merci siano state acquistate, importate comprese, nello Stato membro di esportazione.

Nel 1985 la Commissione ha presentato al Consiglio europeo di Milano un Libro bianco sulla realizzazione del mercato interno, che prevede espressamente la soppressione delle frontiere fiscali di qui al 31 dicembre 1992. Una volta realizzata tale soppressione, non sarà più necessario mantenere tassazioni alle frontiere ed i privati potranno liberamente importare le merci acquistate in uno qualsiasi degli Stati membri.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1643/86

dell'on. Dario Antonozzi (PPE—I)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 ottobre 1986)

(87/C 212/15)

**Oggetto:** Interventi del FEAOG, sezione orientamento, per la Calabria

Si chiede di conoscere, per il periodo che va dal 1979 al 1986, quali interventi e per che somma di spesa sono stati effettuati in Calabria sulle competenze del FEAOG, sezione orientamento.

**Risposta data dal sig. Andriessen  
in nome della Commissione**

(3 febbraio 1987)

Il FEAOG, sezione orientamento, ha finanziato in Calabria i progetti seguenti:

- Regolamento (CEE) n. 355/77 (GU n. L 51 del 23.2.1977, pag. 1) (1978—1985) — 95 progetti: contributi concessi: 140,3 miliardi di Lit.
- Regolamento (CEE) n. 1760/78 (GU n. L 204 del 28.7.1978, pag. 1) (1980—1985) — 31 progetti: contributi concessi: 6 miliardi di Lit.
- Regolamento (CEE) n. 269/79 (GU n. L 38 del 14.2.1979, pag. 1) (1980—1985) — 2 progetti: contributi concessi: 26,9 miliardi di Lit.
- Regolamento (CEE) n. 1362/78 (GU n. L 166 del 23.6.1978, pag. 11) (1980—1984) — 3 progetti: contributi concessi: 6,6 miliardi di Lit.

Quanto ai rimborsi effettuati dal FEAOG sezione orientamento, tra il 1979 e il 1985 per operazioni realizzate in virtù direttive e regolamenti vari, i dati globali sono i seguenti:

	Rimborsi (in LIT)
Direttiva 72/159/CEE del Consiglio (GU n. L 96 del 23. 5. 1972, pag. 1)	100 773 184
Direttiva 75/268/CEE del Consiglio (GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1)	5 710 442 149
Direttive del Consiglio 77/391/CEE e 82/400/CEE (GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 44, e GU n. L 173 del 19. 6. 1982, pag. 18)	24 752 575
Regolamento (CEE) n. 794/76 del Consiglio (GU n. L 93 dell'8. 4. 1976, pag. 3)	5 012 078
Regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1)	237 667 700
Regolamento (CEE) n. 1163/76 del Consiglio (GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 34)	405 340 750
Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2511/69 e (CEE) n. 1204/82 <sup>(1)</sup> (GU n. L 318 del 19. 12. 1969, pag. 1, e GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 38)	10 266 608 796
Regolamento (CEE) n. 2969/83 del Consiglio (GU n. L 293 del 25. 10. 1983, pag. 7)	722 000 000
Decisione n. 80/1096/CEE del Consiglio (GU n. 325 del 1. 12. 1980, pag. 5)	40 460 832
<b>Totale</b>	<b>17 513 058 064</b>

<sup>(1)</sup> La regolarizzazione delle spese sostenute dal 1981 in avanti per la concessione dell'aiuto complementare è attualmente in corso.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1647/86

dell'on. Pol Marck (PPE—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 ottobre 1986)

(87/C 212/16)

**Oggetto:** Riduzione delle tariffe ferroviarie per famiglie

Può la Commissione fornire una rassegna delle riduzioni tariffarie applicate negli Stati membri dalle ferrovie (importo, condizioni)?

Tali riduzioni, vengono finanziate anche con sovvenzioni statali?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis  
in nome della Commissione**

(28 novembre 1986)

Le ferrovie accordano in generale riduzioni alle famiglie, a determinate condizioni, sia nel traffico nazionale che in quello internazionale.

Nel traffico internazionale, le famiglie di almeno tre persone di cui una adulta e al massimo di otto persone, che viaggiano insieme nella stessa classe, in partenza e a destinazione di una stessa stazione beneficiano, su presentazione di una tessera «riduzione figli famiglia» (RFF), valida un anno, e rilasciata contro pagamento di un diritto fisso, di una riduzione del

50% a partire dalla seconda persona. Questa riduzione è accordata in tutti gli Stati membri, ad eccezione della Grecia.

Informazioni complete e precise possono essere ottenute presso le aziende di trasporto interessate, in quanto la Comunità non ha disposizione i dati sull'insieme delle misure tariffarie in vigore nella Comunità.

Per quanto riguarda il finanziamento delle suddette riduzioni, allorché si tratta di provvedimenti di carattere sociale quali le riduzioni accordate alle famiglie numerose nella R. f. di Germania, in Belgio e in Francia, i governi interessati sono tenuti ad accordare la compensazione finanziaria conformemente al regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio<sup>(1)</sup>, relativo agli obblighi di servizio pubblico.

<sup>(1)</sup> GU n. L 156 del 28. 6. 1969.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1739/86

dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 ottobre 1986)

(87/C 212/17)

**Oggetto:** Relazione della Commissione su una rete europea di treni a grande velocità<sup>(1)</sup>

1. Ha la Commissione preso atto di uno studio realizzato dalle aziende ferroviarie nazionali per incarico di un gruppo di lavoro composto di rappresentanti di quattro paesi (F-D-NL-B) e i cui risultati sono stati resi noti all'inizio dell'anno?

2. Può la Commissione precisare se le conclusioni di detto studio concordano con quelle dello studio effettuato per suo incarico<sup>(2)</sup>, in particolare per quanto riguarda la redditività dei collegamenti Parigi—Lilla, Parigi—Bruxelles, Bruxelles—Amsterdam e Bruxelles—Colonia?

3. Si è tenuto conto nello studio di redditività compiuto dalla Commissione degli eventuali prezzi di dumping che potrebbero essere praticati dalle compagnie aeree sulle tratte interessate dal TGV?

4. Lo studio della Commissione opta per una linea comunitaria TGV attraverso la Campine belga?

5. Intende la Commissione rendere noti i risultati del suo studio che potrebbero offrire un importante contributo alla discussione in Belgio della questione del TGV?

6. Può la Commissione fornire sin d'ora dei dati circa il costo complessivo dei diversi collegamenti e sulla quota a carico rispettivamente degli Stati membri, della Comunità e del settore privato?

<sup>(1)</sup> Doc. COM(86) 341 def.

<sup>(2)</sup> Doc. COM(86) 341 def., pag. 6, nota 1.

#### Risposta data dal sig. Clinton Davis in nome della Commissione

(28 gennaio 1987)

1 e 6. Dai dati di cui dispone la Commissione, risulta che i lavori svolti dal gruppo intergovernativo di quattro paesi, relativi alla creazione di un collegamento rapido Parigi—Bruxelles—Colonia/Amsterdam, devono quanto prima concretizzarsi con la presentazione di una relazione ai ministri interessati al collegamento.

La relazione comporterà anche uno studio sugli aspetti economici del progetto. La Commissione non è tuttavia al corrente delle conclusioni dello studio.

2. Lo studio realizzato su richiesta della Commissione da tre istituti di ricerca si propone di ottenere una prima valutazione economica di vari livelli di sviluppo di una rete ferroviaria a grande velocità nella Comunità. L'impostazione utilizzata è globale e si basa su vari modelli econometrici e su varie strategie alternative.

3. La valutazione della redditività di taluni tratti della rete in tale studio costituisce solo un elemento per la scelta di una «rete ottimale». Lo studio è basato al riguardo su costi d'investimento e di gestione valutati in funzione di una media e la Commissione non dispone d'altra parte di cifre concrete sui costi dei collegamenti indicati dall'onorevole parlamentare. Per quanto riguarda l'incidenza di eventuali riduzioni delle tariffe aeree, lo studio non ne tiene conto.

4. Lo studio non si pronuncia del pari sui tracciati eventuali delle linee Bruxelles—Colonia e Bruxelles—Amsterdam.

5. Tenuto conto di queste particolarità, non sembra possibile poter procedere, a suo tempo, a un raffronto sistematico dei risultati dello studio svolto dalla Commissione con quelli dello studio del gruppo di quattro paesi, la cui metodologia sarà in funzione di un obiettivo differente nell'ambito di un determinato progetto.

Un esemplare della sintesi dello studio effettuato dalla Commissione sarà inviato direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1823/86

di Sir Peter Vanneck (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 novembre 1986)

(87/C 212/18)

**Oggetto:** Fabbisogno energetico della Spagna

1. Qual è la percentuale di elettricità prodotta in Spagna dalle centrali nucleari?

2. Se tali centrali fossero chiuse e sostituite da impianti alimentati a carbone, quali ne sarebbero le ripercussioni sul prezzo dell'elettricità per l'utenza industriale e le famiglie?
3. Agli attuali prezzi dell'uranio, del carbone e del petrolio, qual è il costo estimativo:
- dell'uranio arricchito da destinare alle attuali centrali nucleari della Spagna;
  - del carbone occorrente per alimentare centrali elettriche la cui produzione sia equivalente a quella degli attuali impianti nucleari;
  - del petrolio occorrente per alimentare centrali elettriche la cui produzione sia equivalente a quella degli attuali impianti nucleari?
4. A quanto sono stati valutati i costi che devono affrontare le centrali nucleari spagnole per il ritrattamento del carburante nucleare e per l'immagazzinamento dei rifiuti nucleari?
5. Quali sono i dati statistici più recenti riguardanti il valore annuo delle esportazioni spagnole di merci e servizi?
6. Esiste il rischio che si verifichino penuria e interruzioni subitane di corrente in Spagna qualora si decidesse di vietare l'uso di energia nucleare? Quali industrie sarebbero maggiormente colpite e quante sono le persone in esse occupate?
7. In che misura la Spagna è dipesa nel 1985 dalle importazioni di energia?
8. Come può la Spagna ridurre nel miglior dei modi la sua dipendenza dalle importazioni di energia?
- c) del petrolio occorrente per alimentare centrali la cui produzione elettrica sia equivalente a quella degli attuali impianti nucleari?
4. A quanto sono stati valutati i costi che devono affrontare le centrali nucleari tedesche per il ritrattamento del carburante nucleare e per l'immagazzinamento dei rifiuti nucleari?
5. Quali sono i dati statistici più recenti riguardanti il valore annuo delle esportazioni tedesche di merci e servizi?
6. Esiste il rischio che si verifichino penuria e interruzioni subitane di corrente nella Repubblica federale di Germania qualora si decidesse di vietare l'uso di energia nucleare? Quali industrie sarebbero maggiormente colpite e quante sono le persone in esse occupate?
7. In che misura la Repubblica federale di Germania è dipesa nel 1985 dalle importazioni di energia?
8. Come può la Repubblica federale di Germania ridurre nel miglior dei modi la sua dipendenza dalle importazioni di energia?

**Risposta comune data dal sig. Mosar  
in nome della Commissione  
alle interrogazioni scritte n. 1823/86 e n. 1825/86**

(23 marzo 1987)

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1825/86**

di Sir Peter Vanneck (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 novembre 1986)

(87/C 212/19)

**Oggetto:** Fabbisogno energetico della Repubblica federale di Germania

- Qual è la percentuale di elettricità prodotta nella Repubblica federale di Germania dalle centrali nucleari?
- Se tali centrali fossero chiuse e sostituite da impianti alimentati a carbone, quali ne sarebbero le ripercussioni sul prezzo dell'elettricità per l'utenza industriale e le famiglie?
- Agli attuali prezzi dell'uranio, del carbone e del petrolio, qual è il costo estimativo:
  - dell'uranio arricchito da destinare alle attuali centrali nucleari della Repubblica federale di Germania;
  - del carbone occorrente per alimentare centrali elettriche la cui produzione sia equivalente a quella degli attuali impianti nucleari;
- Nel 1985 la percentuale di energia elettrica di origine nucleare era per la Spagna del 22,1 % (31,1 % nella R. f. di Germania).
- Nessuno Stato membro dotato di capacità nucleare ha deciso di rinunciare e la possibilità di una sostituzione con impianti alimentati a carbone è pertanto teorica. Qualora venisse presa una decisione di questo tipo, il prezzo dell'energia elettrica aumenterebbe in relazione agli oneri finanziari connessi con gli investimenti di capitale nella capacità nucleare attuale, i costi di smantellamento prima del previsto dei reattori, i costi di produzione più elevati dell'attuale capacità con alimentazione a carbone, i nuovi costi di investimento di capitale e i maggiori costi di combustibile. L'incidenza precisa sul prezzo dell'energia elettrica dipenderebbe ovviamente dalle modalità di una decisione di questo genere.
- a) La Commissione non dispone di informazioni sui costi annui effettivi del combustibile nucleare in Spagna e nella Repubblica federale. Per stimare tali costi si deve tener conto dei vari tipi di reattore, del tasso di combustione, ecc.
- b) e c) La sostituzione della capacità nucleare con la capacità termica esistente e nuova del tipo tradizionale implicherebbe una radicale ristrutturazione delle modalità di produzione ed eventuali modifiche agli interscambi di energia elettrica tra regioni e Stati. In base al consumo medio specifico di combustibile nel 1985, la produzione nucleare di 26,8 TWh (kWh × 10<sup>9</sup>) in Spagna e di 119,5 TWh nella Repubblica federale richiederebbe quantità di combustibile alternativo rispettivamente di 7 milioni di tep (10 milioni tec) e di circa

28 milioni tep (40 milioni tec). Il costo di queste quantità di combustibile nel caso dei combustibili solidi dipenderebbe dalla percentuale di combustibili usati (carbone nazionale o di importazione) e dall'effetto della maggior richiesta sui mercati mondiali di carbone e di olio combustibile.

4. Le clausole relative ai prezzi nei contratti di ritrattamento sono riservate. I costi finali («back end») del ciclo di combustibile (deposito, trasporto, ritrattamento e confezionamento ed eliminazione dei residui) rappresentano il 10—20% dei costi del ciclo di combustibile, ma soltanto il 5% circa dei costi totali di produzione a partire dal nucleare.

5. Nel 1985 il valore delle esportazioni di beni e servizi è stato di 42 miliardi di ECU per la Spagna e di 250 miliardi di ECU per la Repubblica federale di Germania.

6. Le proporzioni del rischio menzionato dall'onorevole dipenderebbero soprattutto dai tempi di smantellamento della capacità nucleare e dalla disponibilità di forniture elettriche sostitutive. In mancanza di informazioni precise su questi fattori, la Commissione non può fornire all'onorevole una risposta particolareggiata.

7. Nel 1985 la dipendenza dalle importazioni di energia è stata per la Spagna del 63% per la Repubblica federale di Germania del 50%.

8. Nel prossimo futuro nessuno Stato membro sarà in grado di diventare autosufficiente per il suo fabbisogno energetico primario. La riduzione della dipendenza dalle importazioni non è però un obiettivo isolato della politica energetica della Comunità bensì il mezzo per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Per migliorare ulteriormente tale sicurezza, la Comunità nei suoi nuovi obiettivi energetici 1995 ha definito una serie di criteri che ogni Stato membro deve tener presenti nella definizione della sua futura politica energetica, ivi comprese le importazioni di energia.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1824/86

di Sir Peter Vanneck (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 novembre 1986)

(87/C 212/20)

Oggetto: Fabbisogno energetico del Granducato di Lussemburgo

1. In che percentuale l'elettricità consumata dal Granducato di Lussemburgo è fornita da centrali ubicate al di là delle frontiere?

2. Qual è il costo globale delle importazioni di elettricità nel Granducato di Lussemburgo nell'ultimo anno per cui sono disponibili dati statistici? Qual è stato il valore delle esportazioni di merci e servizi effettuate dal Granducato nell'anno in questione?

3. Qualora la Repubblica federale di Germania e la Francia dovessero sospendere d'ora in poi la produzione di elettricità delle loro centrali nucleari, in che modo i fornitori di elettricità potrebbero onorare i loro impegni contrattuali con il Granducato?

4. Entro quanto tempo il Granducato potrebbe allestire una centrale elettrica in modo da sopperire alla cessazione delle forniture da parte dei paesi vicini?

5. Quali ripercussioni si avrebbero sulle tariffe elettriche del Granducato, qualora nei paesi vicini gli impianti a petrolio e a carbone soppiantassero le centrali nucleari?

6. Esiste il rischio che si verifichino penuria e interruzioni subitane di corrente nel Granducato, qualora si decidesse di vietare l'uso di tecnologia nucleare per ottenere corrente elettrica? Quali sono le industrie che ne risentirebbero? Quante persone sono occupate in tali industrie?

#### Risposta data dal sig. Mosar in nome della Commissione

(25 marzo 1987)

1. Nel 1985 il Lussemburgo ha importato l'87,60% dell'elettricità consumata.

2. Sempre nel 1985 le importazioni nette di elettricità nel Granducato del Lussemburgo sono state di 3,5 TWh (KWh  $\times 10^9$ ).

La Commissione non dispone di dati precisi sui prezzi ai quali l'elettricità viene venduta tra gli Stati membri. Nel 1985 il valore delle esportazioni di beni e servizi effettuate dal Granducato è stato di 3,5 miliardi di ECU.

3. Per quanto riguarda l'approvvigionamento di energia elettrica, il Granducato di Lussemburgo non può essere trattato separatamente dal resto della Comunità. La domanda totale di elettricità del Granducato è molto esigua rispetto a quella dei paesi confinanti con i quali il Lussemburgo ha le principali interconnessioni elettriche. Nel 1985 il Belgio ha fornito un terzo dell'elettricità necessaria e la Repubblica federale di Germania i due terzi.

La sospensione molto ipotetica della produzione di elettricità di origine nucleare nei paesi confinanti con il Lussemburgo avrebbe delle ripercussioni su tutti gli Stati membri interconnessi elettricamente. In mancanza di qualsiasi dato concreto circa la programmazione di tale intervento, la Commissione non è in grado di valutarne gli effetti sull'approvvigionamento elettrico della Comunità o dei singoli Stati membri.

4. La Commissione non è in grado di rispondere e questa domanda.

5 e 6. L'onorevole è invitato a prendere visione della risposta alle interrogazioni scritte n. 1823/86 e 1825/86.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1830/86**  
**dell'on. Otto Bardong (PPE—D)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**  
*(7 novembre 1986)*  
*(87/C 212/21)*

*Oggetto:* Perdite finanziarie CECA

Gli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio o nel bilancio operativo della CECA vengono giustificati tra l'altro con l'esigenza di cautelarsi da eventuali rischi. Così, per tutta la durata della crisi del settore siderurgico si è ritenuto necessario prevedere a tale scopo importi maggiori.

Ma, per poter valutare l'effettiva entità dei fondi necessari per fronteggiare situazioni di rischio, occorre disporre di un quadro preciso dell'andamento delle entrate che sono venute meno.

Perciò si chiede alla Commissione (che ha sostituito l'Alta Autorità):

1. A quanto sono ammontate complessivamente tali perdite finanziarie da quando è stata istituita la CECA?
2. Quale è stato l'andamento di tali perdite durante e dopo la crisi della siderurgia?
3. Sono state concesse moratorie e, se sì, in che misura?

**Risposta data dal sig. Matutes**  
**in nome della Commissione**  
*(4 maggio 1987)*

Dal 1954, la CECA concede prestiti alle imprese sia nei settori del carbone e dell'acciaio a titolo dell'articolo 54 del trattato CECA, sia in altri settori nei quali si possono creare posti di lavoro che facilitino la riconversione dei lavoratori CECA, a titolo dell'articolo 56.

Tali prestiti possono, in taluni casi, essere correlati a garanzie pubbliche, in altri casi a garanzie bancarie, oppure a garanzie reali.

Generalmente tali garanzie hanno permesso di recuperare i crediti che le imprese stesse non erano più in grado di rimborsare. Tuttavia si sono dati rari casi in cui la CECA ha subito perdite definitive.

Dall'inizio dell'attività della CECA fino alla fine del 1986, tali perdite sono ammontate a 4,5 milioni di ECU.

La crisi siderurgica ha dato origine a notevoli squilibri finanziari nelle imprese. La CECA tuttavia non ha subito perdite per tale fatto, poiché il gioco delle garanzie bancarie, soprattutto pubbliche, ha assicurato il pagamento delle scadenze, anche prima del ricorso alla garanzia, a causa del fatto che aiuti sufficienti sono stati concessi dagli Stati alle imprese di cui questi si sono considerati responsabili.

Questa prassi evidentemente non è più possibile dopo l'attuazione del nuovo codice degli aiuti adottato dal Consiglio.

In alcuni casi in cui la crisi siderurgica provocava gravi difficoltà nelle imprese e in cui i prestiti della CECA non fruivano di garanzie pubbliche o bancarie, ma essenzialmente di garanzie reali, la CECA è stata indotta a partecipare ad accordi d'insieme volti a garantire la continuità dell'impresa. La parte della CECA si è in ogni caso limitata ad accettare rinvii di scadenze secondo criteri rigorosissimi, senza perdite di capitale né di interessi. Il loro importo totale è dell'ordine di 200 milioni di ECU.

La questione non influisce sul bilancio operativo della CECA.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1832/86**  
**dell'on. Alfons Boesmans (S—B)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**  
*(7 novembre 1986)*  
*(87/C 212/22)*

*Oggetto:* Parità di trattamento dei cittadini CEE

L'attuale governo belga ha preso, nel quadro della sua politica di risparmio, un certo numero di decisioni che non colpiscono gravemente soltanto il settore dell'istruzione ma sacrificano anche la parità di trattamento dei propri cittadini e di quelli degli Stati membri.

La circolare ministeriale del 21 agosto 1986 dice fra l'altro che «agli allievi i cui genitori, o le persone autorizzate a farne le veci, non sono sottoposti in Belgio all'imposta sulle persone fisiche, si applica il coefficiente 0,8%».

Ciò significa fra l'altro che le scuole che hanno nei loro effettivi questi allievi registrano una perdita nei costi di funzionamento e di inquadramento. La Commissione quali passi ha compiuto presso le autorità belghe onde por fine a queste misure discriminatorie e quali ne sono stati i precisi risultati?

**Risposta data dal sig. Marin**  
**in nome della Commissione**  
*(26 febbraio 1987)*

Si prega l'onorevole parlamentare di prendere visione della risposta comune data dalla Commissione alle interrogazioni scritte n. 1613/86 e n. 1691/86 rispettivamente dell'on. Lizin e dell'on. Roelants du Vivier<sup>(1)</sup>, nonché della risposta all'interrogazione scritta n. 1684/86 dell'on. Glinne<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. C 133 del 18. 5. 1987, pag. 26.

<sup>(2)</sup> GU n. C 133 del 18. 5. 1987, pag. 29.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1836/86**

de Sir Jack Stewart-Clark (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 novembre 1986)

(87/C 212/23)

**Oggetto:** Rumore provocato da motocicli

Le proposte della Commissione volte ad imporre limiti più rigorosi all'emissione di rumori da parte dei motocicli, la cui attuazione era prevista per il 1° gennaio 1987, sono state criticate dal Consiglio che non le ha ritenute sufficientemente severe, soprattutto per quanto concerne motocicli di piccole dimensioni che costituiscono più della metà del mercato nel Regno Unito.

Vista la disponibilità dei governi degli Stati membri ad accettare limiti più severi, intende la Commissione proporre controlli più rigidi in un prossimo futuro? In caso affermativo, quando?

**Risposta data da Lord Cockfield  
in nome della Commissione**

(10 febbraio 1987)

Il 18 dicembre 1986 il Consiglio ha adottato la direttiva che modifica la vigente regolamentazione comunitaria riguardante il rumore prodotto dai motocicli<sup>(1)</sup>; le modifiche approvate riguardano in particolare i limiti ammissibili del livello sonoro.

Per quanto concerne la verifica dell'osservanza delle disposizioni vigenti il compito spetta agli Stati membri. Se da un lato la Commissione è convinta che l'abbassamento del limite del livello sonoro ammesso nei motocicli all'atto dell'immatricolazione costituisca senz'altro un passo importante per il miglioramento dell'ambiente, i maggiori risultati saranno tuttavia ottenuti se gli Stati membri integreranno tali provvedimenti con controlli più rigorosi dei motocicli attualmente in uso, volti da un lato a verificarne la conformità al prototipo omologato e dall'altro lato a combattere il disturbo acustico causato dagli impieghi anomali di tali veicoli, come ad esempio il rumore causato da accelerazioni e frenate inutili, nonché dall'impiego di dispositivi di scappamento deteriorati o modificati illegalmente.

<sup>(1)</sup> GU n. L 24 nel 27. 1. 1987.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1839/86**

dell'on. Hemmo Muntingh (S—NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 novembre 1986)

(87/C 212/24)

**Oggetto:** Legge regionale italiana in materia di avifauna non conforme con direttiva CEE per la protezione degli uccelli

Nella regione autonoma italiana Friuli-Venezia Giulia è stata approvata, il 23 luglio 1986, una legge (n. 328) che fissa il numero massimo di uccelli da catturare. Si tratta di centinaia di migliaia di uccelli, incluse specie che secondo la direttiva CEE per la protezione degli uccelli non possono essere

catturati (come il ciuffolotto maggiore (pyrrhula pyrrhula) e il fringuello (fringilla coelebs)). È ammesso l'uso di mezzi non graditi, come reti, trappole, uccelli da richiamo, mezzi che secondo la direttiva CEE per la protezione degli uccelli sono vietati.

La legge è per il momento in attesa di essere approvata da parte del governo italiano.

1. La Commissione è al corrente di questa legge?
2. Quale azione intraprenderà la Commissione onde impedire che questa legge venga approvata?
3. La Commissione è a conoscenza di altre leggi regionali italiane non conformi con la direttiva CEE per la protezione degli uccelli? In caso di risposta affermativa, la Commissione sta prendendo iniziative contro di esse?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis  
in nome della Commissione**

(13 marzo 1987)

1. La Commissione è stata informata attraverso un reclamo registrato il 4 settembre 1986.
2. In data 2 ottobre 1986 la Commissione ha invitato il governo italiano a pronunciarsi, entro il termine di un mese, sul parere da essa formulato, secondo cui la legge regionale in questione viola il disposto della direttiva 79/409/CEE<sup>(1)</sup> in quanto, da un lato, autorizza la caccia di determinate specie di uccelli la cui caccia è vietata in via generale (Bonasia bonasia, allegato I) o è vietata limitatamente all'Italia (Streptopelia decactoa, allegato II, 2), e, dall'altro, autorizza la caccia di altre specie senza una circostanziata motivazione, come dispone l'articolo 9 della stessa direttiva. La Commissione ha anche richiamato l'attenzione del governo italiano sul fatto che alcuni strumenti di caccia e di cattura autorizzati dalla regione di cui trattasi non sono conformi a quanto dispone la normativa comunitaria. La risposta che il governo italiano ha recentemente inviato alla lettera della Commissione è tuttora allo studio. La Commissione non mancherà di vigilare all'applicazione della normativa comunitaria e, se necessario, farà ricorso all'articolo 169 del trattato CEE.
3. La Commissione ha già adito la Corte di giustizia (causa 85/262) per non conformità dei provvedimenti italiani con la direttiva precitata.

<sup>(1)</sup> GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1847/86**

dell'on. Alfons Boesmans (S—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 novembre 1986)

(87/C 212/25)

**Oggetto:** Raggio di sterzata e margine di sbandamento di autobus e autocarri

In Belgio è stato presentato un progetto di regio decreto che prevede un maggiore raggio di sterzata e maggiore margine

di sbandamento per gli autocarri, nonché per gli autobus comuni e articolati.

In futuro sarà consentito agli autobus comuni e agli autocarri un margine di sbandamento di 0,80 metri e agli autobus articolati di 1,20 metri.

Attualmente, in Belgio, è consentito un margine di sbandamento di 0,50 metri, per gli autobus tanto comuni quanto articolati. Tuttavia, in alcuni altri Stati membri è consentito un margine di sbandamento maggiore.

La Commissione europea non ritiene che, nell'interesse della sicurezza del traffico (con particolare riguardo a quella dei ciclisti e dei pedoni), il Belgio debba continuare a prevedere un margine di sbandamento di 0,50 metri? In caso negativo, su quali considerazioni fonda la sua opinione?

**Risposta data da Lord Cockfield  
in nome della Commissione**

(23 febbraio 1987)

Ai sensi della regolamentazione attualmente in vigore in Belgio, i veicoli destinati al trasporto di persone (tra i quali gli autobus di linea ed urbani) devono essere costruiti ed equipaggiati in modo per poter sterzare entro una corona circolare con circonferenza esterna con raggio di 12 m e con circonferenza interna con raggio di 6,5 m senza che alcuna parte dei veicoli sporga dalla corona circolare.

Questo requisito è più rigoroso di quello applicato in Belgio ai veicoli destinati al trasporto delle merci e, negli altri Stati membri, a tutti i veicoli, in particolare agli autobus di linea ed urbani. In tutti questi casi la corona circolare entro la quale i veicoli devono poter circolare ha una circonferenza esterna di 12,5 m e una circonferenza interna di 5,3 m.

Ne consegue che numerosi autobus urbani e autobus di linea, legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri, non possono essere omologati e commercializzati in Belgio in quanto non rispondono alla norma belga più severa in merito. Questo fatto ha l'effetto di ostacolare le importazioni provenienti dagli altri Stati membri in modo incompatibile con l'articolo 30 del trattato CEE. Di conseguenza la Commissione ha presentato recentemente alle Corti di giustizia un ricorso per inadempimento nei confronti dello Stato belga in merito.

La Commissione ritiene infatti che la regolamentazione belga in materia non sia giustificata ai sensi del diritto comunitario. In particolare per quanto concerne la protezione della sicurezza dei ciclisti e dei pedoni, la Commissione fa notare che le condizioni di circolazione sulle strade belghe non differiscono sensibilmente da quelle degli altri Stati membri, che moltissimi autobus di linea immatricolati negli altri Stati membri e non conformi alla norma belga circolano senza particolare difficoltà in Belgio e che la norma belga applicabile ai veicoli destinati al trasporto di merci è meno severa di quella applicabile ai veicoli destinati al trasporto di persone senza che ciò crei alcun problema per sicurezza dei ciclisti e dei pedoni.

A parere della Commissione, la modifica della norma belga di cui trattasi non è soltanto giustificata od opportuna, ma necessaria dal punto di vista della conformità al diritto comunitario.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1853/86**

degli on. Nicole Fontaine (PPE—F), Jean-Marie Vanlerenberghe (PPE—F), Jacques Mallet (RDE—F) e Jean-Pierre Abelin (PPE—F)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 novembre 1986)

(87/C 212/26)

**Oggetto:** Soppressione del supplemento di prezzo richiesto dalle compagnie aeree per eccessivo peso dei bagagli

I passeggeri di un aereo sono tenuti a pagare, quando il peso dei loro bagagli supera i 20 kg concessi in franchigia, un supplemento di prezzo. Tale tassa, che venne introdotta nel 1867 da una compagnia di diligenze per non appesantire troppo il carico trainato dai cavalli, se era ancora giustificata all'epoca in cui si viaggiava su piccoli aerei, al giorno d'oggi, in cui ad es. un Boeing 707 è in grado di trasportare nel bagagliaio più di 150 000 kg, non ha più altro scopo se non quello di assicurare alle compagnie aeree un profitto supplementare.

Tale supplemento, del resto, non è più richiesto né negli Stati Uniti, né in numerosi paesi dell'America Latina e dell'Estremo Oriente, nei quali sono soggetti a limitazioni non il peso, ma il numero e il volume dei bagagli, e il prezzo da pagare in caso di superamento dei limiti è molto meno oneroso.

Non intende la Commissione intervenire presso le compagnie aeree europee per chieder loro la soppressione di tale tassa oggi giorno assolutamente ingiustificata?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis  
in nome della Commissione**

(3 febbraio 1987)

La commissione prende atto di quanto esposto dagli onorevoli parlamentari. Non ritiene tuttavia opportuno prendere direttamente contatto con le linee aeree, invitandole ad abolire le vigenti tariffe per l'eccesso di peso dei bagagli.

Come è indubbiamente noto agli onorevoli parlamentari, la Commissione ha presentato al Consiglio varie proposte, intese a conferire una maggiore flessibilità al settore dell'aviazione civile ed a rendere meno costosi per i passeggeri comuni i voli in Europa. La Commissione continuerà ad agire in tal senso.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1860/86**

di Sir James Scott-Hopkins (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 novembre 1986)

(87/C 212/27)

**Oggetto:** Importazione di alcuni metalli

Quale proporzione del i) cromo, ii) manganese, iii) vanadio e iv) metalli del gruppo del platino, consumata annualmente dai Dodici viene prodotta nella Comunità e quale proporzione di ogni metallo è a) importata direttamente e b) sospettata di essere importata indirettamente dalla Repubblica del Sudafrica? Tenendo conto dell'importanza cruciale di questi prodotti per alcune industrie manifatturiere fondamentali della Comunità, cosa ha fatto la Commissione per essere in grado di proporre fonti alternative di approvvigionamento per gli Stati membri, nel caso in cui la Comunità decida di imporre sanzioni generalizzate contro le importazioni del Sudafrica?

**Risposta data dal sig. Narjes  
in nome della Commissione**

(7 maggio 1987)

Non sono previste misure restrittive comunitarie all'importazione di manganese, cromo e vanadio provenienti dal Sudafrica.

Il governo di Pretoria ha d'altra parte ancora recentemente confermato di non avere l'intenzione di adottare «contromisure» nel settore dell'esportazione dei suoi prodotti.

**MANGANESE**

Nella Comunità non esistono importanti giacimenti di manganese e l'industria comunitaria dipende quindi al 100% dalle importazioni di paesi terzi.

Le importazioni di manganese nella Comunità a dieci sono state le seguenti

(in tonnellate)

	Paesi terzi	Sudafrica	in %
1982	2 062 572	986 130	47,8
1983	2 080 913	951 133	45,7
1984	2 290 500	840 916	36,7
1985	2 242 211	731 121	32,6
1986 (Gennaio-agosto)	1 354 409	392 885	29,0

Oltre il 90% del manganese è utilizzato dall'industria siderurgica non sotto forma di minerale bensì sotto forma di ferro-leghe e di conseguenza il manganese è commercializzato soprattutto sotto questa forma.

Le importazioni di ferro-manganese sono state:

(in tonnellate)

	Paesi terzi	Sudafrica	in %
1982	231 520	79 317	34,3
1983	216 847	86 395	39,8
1984	200 973	43 281	21,5
1985	204 099	42 623	20,9
1986 (Gennaio-agosto)	118 943	43 433	36,5

La Comunità è a sua volta un importante produttore di ferro-manganese che essa esporta anche:

(in tonnellate)

	Esportazioni verso i paesi terzi	Importazioni nette (import/export senza considerare il consumo)
1982	109 033	122 487
1983	207 387	9 460
1984	256 243	— 55 270
1985	162 870	41 229
1986 (Gennaio-agosto)	41 603	77 346

Il manganese è anche commercializzato sotto forma di ferro-silicio-manganese di cui la Comunità ha importato:

(in tonnellate)

	Paesi terzi	Sudafrica	in %
1982	224 873	35 167	15,6
1983	210 351	9 959	4,7
1984	238 093	14 082	5,9
1985	241 739	26 347	10,9
1986 (Gennaio-agosto)	144 722	33 537	23,1

Per quanto riguarda i giacimenti di manganese il Sudafrica possiede le maggiori riserve di minerale ricco di manganese, seguito dall'Unione Sovietica (minerale povero di manganese), dal Gabon, dall'Australia e dal Brasile. I fornitori di ferro-manganese della Comunità dato che non posseggono giacimenti di manganese (come ad esempio: la Norvegia) dipendono a loro volta dalle importazioni di minerale del Sudafrica.

**CROMO**

La produzione comunitaria di minerale di cromo (in Grecia copre appena il 5% del fabbisogno della nostra industria siderurgica e di conseguenza la Comunità dipende per oltre il 90% del suo consumo di cromo nuovo (senza tener conto del cromo ricavato dal rottame, corrispondente all'incirca al 20% del consumo) dalle importazioni di paesi terzi.

Le importazioni di minerale di cromo nella Comunità (10) sono state:

(in tonnellate)

	Paesi terzi	Sudafrica	in %
1982	582 358	295 562	50,8
1983	615 278	311 230	50,6
1984	646 696	203 788	31,5
1985	682 874	351 873	51,5
1986 (Gennaio-agosto)	436 069	236 290	54,2

Le importazioni di ferrocromo nella Comunità a dieci sono state:

(in tonnellate)

	Paesi terzi	Sudafrica	in %
1982	418 566	194 139	46,4
1983	457 934	252 801	55,2
1984	446 606	287 167	64,3
1985	478 392	279 572	56,4
1986 (Gennaio-agosto)	354 043	196 578	55,5

Negli anni '70 la Comunità, con una capacità di circa 360 000 t/anno era ancora un importante produttore di ferrocromo.

Dopo la chiusura di alcune unità di produzione, l'attuale capacità di produzione (tutte le qualità) è di circa 140 000/anno, pari al circa 30% del consumo comunitario.

#### VANADIO

Non esistono veri e propri giacimenti di vanadio che è un sottoprodotto. Negli Stati Uniti vasti giacimenti vanadati di uranio sono sfruttati a secondo della richiesta per produrre vanadio o uranio.

Il vanadio inoltre è prodotto nel corso della raffinazione di vari tipi di petrolio e in collegamento con la produzione di fosfati. I principali paesi con riserve accertate sono:

10(3) t	
URSS	2 600
Sudafrica	862
Cina	608
USA	167
Finlandia	32

L'arricchimento dei minerali contenenti vanadio mediante le scorie contenenti vanadio, il  $V_2O_5$  e il ferro-vanadio è eseguito mediante processi chimici o metallurgici.

Le importazioni di scorie vanadificate nella Comunità a dieci sono state:

(in tonnellate)

	Paesi terzi	Sudafrica	in %
1982		( <sup>1</sup> )	
1983		( <sup>1</sup> )	
1984	14 011	12 197	87
1985	16 818	14 678	87,3
1986 (Gennaio-agosto)	4 540	3 064	67,5

(<sup>1</sup>) Dati incompleti.

Pentossido di vanadio ( $V_2O_5$ )

(in tonnellate)

	Paesi terzi	Sudafrica	in %
1982	5 348	894	16,7
1983	7 499	518	6,9
1984	8 171	1 385	17,0
1985	7 676	1 303	17,0
1986 (Gennaio-agosto)	5 113	1 361	26,6

Ferro-vanadio:

(in tonnellate)

	Paesi terzi	di cui Sudafrica
1982	1 304	0
1983	1 148	0
1984	1 599	0
1985	1 590	5
1986 (Gennaio-agosto)	1 015	0

Il fatto che la Comunità dipenda interamente dalle importazioni di paesi terzi e che la produzione sia concentrata in pochi paesi, URSS, Sudafrica e Cina in testa con esportazioni irregolari mostra la forte dipendenza dell'industria di trasformazione e dell'industria siderurgica comunitaria dalle importazioni di prodotti contenenti vanadio provenienti dal Sudafrica.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1868/86

dell'on. Dominique Baudis (PPE—F)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 novembre 1986)

(87/C 212/28)

Oggetto: Conseguenze della scelta di Barcellona come sede dei Giochi olimpici dell'estate 1992

Può la Commissione far sapere come intenda partecipare allo sviluppo armonioso delle regioni limitrofe alla Catalogna nell'ottica delle opportunità turistiche e stradali aperte dalla scelta di Barcellona come sede dei Giochi olimpici dell'estate del 1992? Intende in particolare accelerare la sua partecipazione al riassetto dei collegamenti transpirenei?

Risposta data dal sig. Pfeiffer  
in nome della Commissione

(12 febbraio 1987)

La Commissione rammenta all'onorevole parlamentare come già in passato essa abbia partecipato allo sviluppo economico delle regioni limitrofe della Catalogna con vari

interventi ad opera dei suoi strumenti strutturali, in forma di prestiti e/o sovvenzioni, a favore del grande Sud-Ovest della Francia.

Il 4 luglio 1986<sup>(1)</sup>, la Commissione ha presentato al Consiglio un programma a medio termine in materia di infrastrutture di trasporto intese sia a stabilire, per la rete comunitaria, priorità operative, tra cui migliori collegamenti attraverso i Pirenei, sia a precisare le modalità di partecipazione della Comunità ai progetti d'interesse comunitario. Nei limiti delle disponibilità finanziarie, la Commissione si adopera per tradurre in pratica la priorità assegnata ai collegamenti attraverso i Pirenei.

Si rammenta inoltre che la Commissione può partecipare, nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale, al finanziamento di operazioni che contribuiscono allo sviluppo regionale a condizione che esse siano proposte dagli Stati membri interessati.

Par quanto riguarda gli investimenti situati nelle regioni limitrofe della Catalogna, la Commissione intende prendere in considerazione, in sede di valutazione dei progetti e dei programmi che saranno ad essa sottoposti, gli eventuali rapporti con lo svolgimento dei giochi olimpici. Questa particolare prospettiva comprenderà, in via prioritaria, le operazioni connesse al turismo e ai traffici stradali, con particolare riguardo ai collegamenti attraverso i Pirenei.

La Commissione segnala all'onorevole parlamentare che dalle discussioni avutesi con le autorità centrali e regionali francesi in seguito alla presentazione dei PIM è emersa, tra le principali linee di sviluppo di questa regione, la necessità di migliorare l'accesso alla regione Midi-Pirenei intensificando tutte le forme di comunicazione, di scambio e di cooperazione con le regioni del Gran Sud e la penisola iberica nei settori della ricerca scientifica, del commercio, del turismo, dei trasporti e dell'industria. L'ammodernamento delle infrastrutture di comunicazione, in particolare dell'asse stradale Toulouse—Barcellona (SS 20 e galleria del Puymorens) in funzione delle potenzialità della regione, appare indispensabile a questo scopo.

Inoltre, la Banca europea per gli investimenti può finanziare progetti del tipo menzionato dall'onorevole parlamentare se sono conformi con le finalità della Banca in materia di prestiti, sanciti dal trattato CEE, e sono giudicati validi dal punto di vista tecnico ed economico. I progetti turistici e stradali possono essere finanziati dalla BEI nelle regioni assistite secondo gli obiettivi della politica di sviluppo regionale mentre i progetti in materia di comunicazione, tra cui il miglioramento dei collegamenti stradali attraverso i Pirenei, possono essere finanziati secondo i criteri dell'interesse comune ai diversi Stati membri.

La BEI ha già finanziato progetti di comunicazioni nella Catalogna, riguardanti opere stradali e ferroviarie, soprattutto lungo la costa mediterranea, con particolare attenzione ai collegamenti con la Francia.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(86) 340 def.

## INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1869/86

dell'on. Dominique Baudis (PPE—F)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 novembre 1986)

(87/C 212/29)

*Oggetto:* Collegamenti ferroviari transpirenei

Nella sua comunicazione al Consiglio intitolata «Verso una rete europea di treni a grande velocità» (doc. COM(86) 341), e in particolare nei grafici allegati, la Commissione sembra sottovalutare la portata dei progetti di collegamento Bordeaux—Tolosa e Tolosa—Barcellona attraverso una rete a velocità media superiore ai 160 km/h e ciò in contrasto con le indicazioni fornite dalla stessa SNCF. Da un punto di vista ancora più ampio, considerati i progetti della Commissione nel settore ferroviario, l'area dei Pirenei appare particolarmente mal servita. La Commissione non ritiene che nell'ottica di una politica europea di riassetto regionale tali collegamenti dovrebbero rivestire carattere prioritario?

Risposta data dal sig. Clinton Davis  
in nome della Commissione

(12 febbraio 1987)

La ristrutturazione delle linee di attraversamento transpirenee contribuirebbe alla riduzione dell'isolamento delle regioni periferiche della Comunità che costituisce uno degli obiettivi prioritari citati dalla Commissione nel programma a medio termine di infrastrutture di trasporto<sup>(1)</sup>. I collegamenti Bordeaux—Tolosa e Tolosa—Narbona—Barcellona sono esplicitamente inclusi nella rete di collegamenti ferroviari di interesse comunitario presentata in questo programma.

Nella relazione tecnica «Verso una rete europea di treni a grande velocità»<sup>(2)</sup>, la Commissione non ha ancora inserito tali collegamenti tra quelli che, previa ristrutturazione, potrebbero superare la velocità operativa di 160 km/h. L'inclusione di questi collegamenti, come quelle di altre linee che interessano la penisola iberica, appare un obiettivo ragionevole a medio termine.

La Commissione segue con molta attenzione i programmi degli Stati membri interessati in modo da poter eventualmente adeguare la rete europea di treni a grande velocità all'evoluzione dei programmi medesimi.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(86) 340 def.

<sup>(2)</sup> Doc. COM(86) 341 def.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1877/86**  
dell'on. José Alvarez de Eulate Penaranda (ED—E)  
alla Commissione delle Comunità europee

(13 ottobre 1986)  
(87/C 212/30)

**Oggetto:** Omologazione comunitaria delle aree industriali

La necessaria e urgente promozione di nuove imprese nella Comunità europea passa attraverso una dotazione sufficiente e conveniente di aree industriali in quelle zone comunitarie che presentano un fabbisogno di sviluppo industriale.

Non essendo però specificata con precisione la nozione di area industriale, succede frequentemente che si producano notevoli differenze tra le dotazioni di cui beneficiano i poligoni industriali nelle varie regioni comunitarie a ciò adibite, specialmente nelle zone periferiche della Comunità che presentano notevoli carenze che impediscono la qualificazione di «aree industriali» di unità che a tale qualificazione aspirano.

Ritiene la Commissione che sarebbe necessario definire un minimo di requisiti normalizzati cui debbano soddisfare i poligoni industriali attraverso un'omologazione che garantisca a imprese di diversi paesi comunitari la disponibilità di adeguati servizi nell'insediamento industriale?

**Risposta data dal sig. Sutherland**  
in nome della Commissione

(9 marzo 1987)

Come rileva l'onorevole parlamentare la nozione di zona industriale non rientra nella stessa definizione in tutti gli Stati membri.

Ogni Stato membro conduce la propria politica in particolare la propria politica di infrastrutture e urbanistica in funzione degli obiettivi da esso stesso determinati.

Attualmente la Commissione non prospetta alcun sistema d'omologazione delle zone industriali che garantisca alle imprese un servizio minimo.

La Commissione può intervenire nel finanziamento delle infrastrutture a richiesta di uno Stato membro tramite in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale.

L'attrezzatura delle zone industriali nelle regioni periferiche della Comunità può inserirsi ovviamente nel quadro di queste azioni.

D'altra parte la Commissione ha il compito di controllare gli aiuti quali possono beneficiare queste zone per far sì che siano coerenti con la politica di concorrenza della Comunità considerata alla luce dell'articolo 92 del trattato CEE.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1898/86**  
degli on. Pieter Dankert e Ien van den Heuvel (S—NL)  
alla Commissione delle Comunità europee

(13 novembre 1986)  
(87/C 212/31)

**Oggetto:** Principio del capofamiglia nella legge organica sulle provvidenze a favore dei disoccupati per le donne che hanno perso il posto di lavoro prima del 23 dicembre 1984

1. La Commissione è a conoscenza del fatto che il presidente della corte d'appello di 's-Hertogenbosch ha emanato, in data 11 giugno 1986, due decisioni (n. WWV/85 255 e n. WWV/1641) da cui risulta che, a suo parere, la disposizione dell'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della legge organica sulle provvidenze a favore dei disoccupati (WWV) è scaduta il 23 dicembre 1984 senza alcuna eccezione o limitazione?

2. La Commissione concorda con il sottosegretario di Stato olandese de Graaf che, in risposta ad alcune interrogazioni, ha comunicato in data 24 luglio 1986 che la modifica del WWV del 24 aprile 1985, la quale prevede che la donna sposata che ha perso il posto di lavoro prima del 23 dicembre 1984 non può rivendicare, a causa della disposizione relativa al capofamiglia, nessuna indennità prevista dal WWV, è un'esatta interpretazione della terza direttiva CEE<sup>(1)</sup>.

3. La Commissione è al corrente del fatto che il sottosegretario di Stato di cui sopra ha informato, con circolare del 7 luglio 1986, i comuni circa la sua idea secondo cui le donne sposate divenute disoccupate prima del 23 dicembre 1984 e che non sono capofamiglia non possono beneficiare dell'indennità prevista dal WWV?

4. La Commissione concorda con gli interroganti che il governo olandese mette perciò i comuni nell'impossibilità di rispettare i diritti di cui i cittadini oggetto di un procedimento giudiziario possono beneficiare in base alle disposizioni della terza direttiva e che sono rispettati dal giudice competente in merito?

La Commissione che cosa intende fare in merito?

<sup>(1)</sup> In data 19 dicembre 1978, il Consiglio dei ministri delle Comunità europee ha adottato la direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU n. L 6 del 1979, pag. 24).

**Risposta data dal sig. Marin**  
in nome della Commissione

(2 aprile 1987)

La Commissione non ha ancora preso visione di due decisioni pronunciate dal presidente del «Raad van Beroep de Bois-le-Duc».

Tuttavia, in seguito alla recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 4 novembre 1986<sup>(1)</sup>

nella causa 71/85 «Staat der Nederlanden c/FNV», l'articolo 4 della direttiva 79/7/CEE ha, dal 23 dicembre 1984, un effetto diretto. Ciò significa che da questa data l'articolo 13, punto 1, della WWV diventa inapplicabile. L'articolo 4 della direttiva 79/7/CEE relativa al divieto di qualsiasi discriminazione basata sul sesso, in materia di sicurezza sociale, potrebbe, in mancanza dell'entrata in vigore della direttiva, essere addotto dal 26 dicembre 1984 per scartare l'applicazione di qualsiasi disposizione nazionale non conforme a detto articolo. In mancanza di misura di applicazione di detto articolo, le donne hanno diritto di essere trattate allo stesso modo degli uomini che si trovano nella stessa situazione. Inoltre, quest'articolo potrebbe essere deferito al tribunale nonostante il fatto che detta direttiva non sia stata eseguita nel suo insieme.

La Commissione ritiene quindi che in base ai risultati comunitari acquisiti, le donne non capo di famiglia, divenute disoccupate prima del 23 dicembre 1984, possono avvalersi dell'articolo 4 della direttiva 79/7/CEE di fronte ai tribunali olandesi.

(<sup>1</sup>) Non ancora pubblicata.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1918/86**  
dell'on. Bryan Cassidy (ED—GB)  
alla Commissione delle Comunità europee  
(21 novembre 1986)  
(87/C 212/32)

**Oggetto:** Piani del governo francese per la privatizzazione di società nazionalizzate

In annunci pubblicati sulla stampa francese per la vendita di azioni della Saint-Gobain, società di proprietà dello Stato, si legge che le azioni sono «riservate a cittadini francesi residenti in Francia», il che costituisce una discriminazione nei confronti sia dei francesi non residenti in patria, che dei cittadini di altri Stati della Comunità.

Ritiene la Commissione che questa restrizione sia conforme alle norme del trattato di Roma? In caso negativo quali iniziative intende prendere per persuadere il governo francese ad offrire azioni di società privatizzate anche a cittadini di altri paesi della Comunità?

**Risposta data da Lord Cockfield**  
in nome della Commissione  
(13 aprile 1987)

La commissione è al corrente degli annunci comparsi in alcuni giornali francesi relativamente alle azioni della società

pubblica Saint-Gobain, i quali specificano che le azioni sono «riservate a soggetti di nazionalità francese o residenti in Francia». Dopo l'intervento della Commissione presso il governo francese la frase citata non è più comparsa negli annunci successivi.

Come risulta dalla risposta all'interrogazione scritta n. 1070/86 dell'on. Wedekind(<sup>1</sup>), la Commissione ha richiamato l'attenzione del governo francese sui diritti che devono essere concessi ai cittadini di altri Stati membri per quanto riguarda la libertà di stabilimento e la partecipazione al capitale delle società, sanciti dagli articoli 52 e 221 del trattato CEE. La Commissione si richiama altresì alla direttiva del Consiglio dell'11 maggio 1960, modificata nel 1962 e 1986 (<sup>2</sup>) sull'applicazione dell'articolo 67 del trattato. Essa vigila sulle singole operazioni di privatizzazione effettuate a norma della legge 6 agosto 1986 allo scopo di assicurare il rispetto di questi diritti.

(<sup>1</sup>) GU n. C 149 del 9. 6. 1987.

(<sup>2</sup>) GU n. L 352 del 26. 11. 1986, pag. 22.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1927/86**  
dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S—B)  
alla Commissione delle Comunità europee  
(21 novembre 1986)  
(87/C 212/33)

**Oggetto:** Politica di discriminazione nel settore dell'istruzione in Belgio

Stando ad una circolare ministeriale belga del 21 agosto 1986, i finanziamenti statali assegnati alle scuole per costi d'esercizio e inquadramento vengono ridotti all'80% «in relazione agli allievi i cui genitori o chi ne fa le veci non sono sottoposti in Belgio alla tassazione sulle persone fisiche».

La Commissione ritiene che questa misura sia compatibile con la parità di trattamento di cittadini comunitari?

In caso di risposta negativa, che cosa farà onde por fine a questa misura discriminatoria?

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2181/86**  
dell'on. Fernand Herman (PPE—B)  
alla Commissione delle Comunità europee  
(16 dicembre 1986)  
(87/C 212/34)

**Oggetto:** Coefficienti di formazione dei quadri didattici e loro differenziazione a seconda che i genitori siano o meno soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche (RD belga dell'11 agosto 1986)

Ritiene la Commissione che il provvedimento in oggetto sia compatibile con

1. il principio che vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità (articolo 7 del trattato di Roma),
2. il principio della libera circolazione dei lavoratori articolo 48),
3. il principio della libera prestazione dei servizi (articolo 59).

Ove la Commissione fosse dell'avviso che sussiste una violazione di qualcuno fra i principi sopra citati, quali misure conta essa di adottare per por fine alle discriminazioni che ne derivano?

**Risposta comune data dal Sig. Marin  
in nome della Commissione  
alle interrogazioni scritte n. 1927/86 e n. 2181/86**

(26 febbraio 1987)

La Commissione si pregia di rinviare gli onorevoli parlamentari alla risposta da essa data alle interrogazioni scritte n. 1613/86 dell'on. Lizin e n. 1691/86 dell'on. Roelants du Vivier<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. C 133 del 18. 5. 1987, pag. 26.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1932/86**

dell'on. Vera Squarzialupi (COM—I)  
alla Commissione delle Comunità europee

(21 novembre 1986)

(87/C 212/35)

**Oggetto:** Iniziative per consentire in tutta la Comunità europea i referendum abrogativi e consultivi in materia di energia nucleare

Può la Commissione indicare quali interventi istituzionali potrebbero essere attuali a livello europeo per consentire che in tutti gli Stati membri sia possibile per il pubblico esprimersi in materia di energia nucleare attraverso referendum abrogativi di leggi esistenti e inoltre in quale forma potrebbe essere resa vincolante la consultazione delle popolazioni come prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche e private?

**Risposta data dal sig. Delors  
in nome della Commissione**

(24 febbraio 1987)

La legislazione comunitaria non offre nessuna base giuridica che consenta alle istituzioni comunitarie di prendere provvedimenti per far sì che «in tutti gli Stati membri il pubblico possa esprimersi in materia di energia nucleare attraverso referendum abrogativi delle leggi esistenti».

La procedura informativa e consultiva stabilita dall'articolo 6 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, in merito alla valutazione degli effetti di alcuni progetti pubblici e privati sull'ambiente<sup>(1)</sup>, è applicabile a progetti singoli, tra cui centrali nucleari, reattori nucleari e impianti progettati unicamente per il deposito permanente o lo smaltimento finale dei residui radioattivi (vedi articolo 4, paragrafo 1, e allegato I, punti 2 e 3). Non è tuttavia prevista nessuna consultazione del pubblico tale da consentire a quest'ultimo di manifestare un'opinione sul più ampio problema di un'eventuale abrogazione della legislazione esistente nel campo dell'energia nucleare.

<sup>(1)</sup> GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1984/86**

dell'on. Ernest Mühlen (PPE—L)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 novembre 1986)

(87/C 212/36)

**Oggetto:** Assoggettamento dei gruppi politici all'IVA

Può la Commissione comunicare se i gruppi politici del Parlamento europeo sono soggetti al pagamento dell'IVA e se non ritiene eventualmente che tale assoggettamento, soprattutto nel caso di invio di pubblicazioni, sia di natura tale da complicare inutilmente l'esercizio della loro attività europea a causa delle frontiere?

**Risposta data dal sig. Christophersen  
in nome della Commissione**

(18 marzo 1987)

L'articolo 3 del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee precisa che le Comunità, i loro averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

Ogniquale sia loro possibile, i governi degli Stati membri adottano le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo delle imposte indirette e delle tasse sulla vendita comprese nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando le Comunità effettuino, per loro uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprende imposte e tasse di tale natura. Tuttavia, l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno delle Comunità.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi di utilità generale.

Infine, in conformità dell'articolo 4, secondo comma, del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, in relazione con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della sesta direttiva IVA<sup>(1)</sup>, le istituzioni delle Comunità, tra

le quali il Parlamento europeo, sono esenti da IVA all'importazione di loro pubblicazioni in uno Stato membro.

La Commissione ritiene che gli invii, da parte dei gruppi politici del Parlamento europeo, di pubblicazioni connesse all'attività istituzionale di questi gruppi vadano considerati come invii dell'istituzione.

(<sup>1</sup>) Direttiva 77/388/CEE, GU n. L 145 del 13. 6. 1977.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2008/86

dell'on. Anne-Marie Lizin (S—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 novembre 1986)

(87/C 212/37)

**Oggetto:** Formalità doganali per le spedizioni postali

Visto che le spedizioni postali fra gli Stati membri sono tuttora soggette ad una dichiarazione doganale mediante compilazione di un formulario — simile a quello usato in Francia e di cui si trasmette copia in allegato — sul quale va indicato il contenuto preciso del pacco ed il valore della merce; visto inoltre che queste spedizioni, anche di contenuto analogo, talvolta vengono tassate e talaltra no, a seconda dei casi e senza una logica evidente, si vuol sapere:

Come può giustificare la Commissione il perdurare di un sistema di dichiarazione così arcaico?

Considera che questo sistema sia conforme ai principi cui si ispira il trattato di Roma? Non sarebbe possibile, come per il passaggio delle autovetture alle frontiere, ricorrere ad un sistema di sigle, ad esempio, la sigla E, da apporre sulle merci conformi alle condizioni stabilite quanto a natura ed importo?

**Risposta data da Lord Cockfield  
in nome della Commissione**

(4 febbraio 1987)

Attualmente, le spedizioni postali da uno Stato membro a destinazione di un altro Stato membro devono essere accompagnate da una dichiarazione relativa alla specie e al valore delle merci. Quando questo valore non supera 300 diritti speciali di prelievo, l'etichetta verde CI istituita nel quadro della convenzione postale universale serve da dichiarazione ai fini della tassazione della spedizione.

Le spedizioni senza carattere commerciale il cui valore non superi 100 ECU, in virtù della normativa comunitaria, beneficiano di una franchigia fiscale. L'etichetta CI giustifica la rispondenza della spedizione alle condizioni di tale normativa o, in caso contrario, consente di tassare correttamente la spedizione. Nonostante l'obiettivo consistente nella soppressione di qualsiasi formalità negli scambi intracomunitari, fissato nel libro bianco sul completamento del mercato interno, la Commissione non ritiene che l'obbligo di completare la dichiarazione molto semplificata costituisca una

formalità particolarmente onerosa rispetto ad altre formalità esistenti in tali scambi.

Le spedizioni di uno stesso tipo e di uno stesso valore devono sempre essere tassate in modo identico, almeno nello stesso Stato membro e purché i destinatari si trovino sullo stesso piano nei confronti degli obblighi fiscali.

Può sussistere una certa variazione da uno Stato membro all'altro dato che, allo stato attuale delle cose, i loro tassi IVA possono differire. Inoltre, la normativa comunitaria consente agli Stati membri di applicare franchigie ridotte a talune merci per cui sono previste disposizioni particolari (tabacco, alcol, ecc.).

È evidente che l'eliminazione delle frontiere fiscali fra gli Stati membri prevista dalla Commissione comporterà la scomparsa della formalità in questione.

Non consegue che, allo stadio attuale, dati in particolare i termini necessari a questa riforma, sembra difficile prevedere la sostituzione delle vigenti esigenze con un'altra formalità, anche più semplice. D'altro lato, sarebbe indispensabile, in attesa che le frontiere fiscali siano eliminate, prevedere un meccanismo inteso a controllare, anche solo per sondaggio, l'utilizzazione senza abusi della sigla proposta e di tassare convenientemente le spedizioni che restano soggette ad imposizioni. La Commissione ritiene pertanto preferibile mantenere provvisoriamente le attuali norme piuttosto che prevedere una nuova formalità che coesisterebbe con quella dell'etichetta verde, che resta, a norma della convenzione postale universale, applicabile alle spedizioni in provenienza e a destinazione di paesi terzi.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2066/86

dell'on. Spiridon Kolokotronis (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 dicembre 1986)

(87/C 212/38)

**Oggetto:** Contributo comunitario alla realizzazione di infrastrutture nella zona di Atene

La Banca europea per gli investimenti afferma (n. 50, ottobre 1986, pag. 7 ISSN0351-0677) che negli ultimi dieci anni l'inurbamento e lo sviluppo industriale hanno provocato un inquinamento di vaste proporzioni del golfo saronico e delle sue rive, essendo concentrato nella zona di Atene il 40% della popolazione del paese e il 50% del suo potenziale produttivo. Per tale motivo la Banca partecipa al finanziamento dei lavori di installazione di impianti per la raccolta e il trattamento dei rifiuti inquinanti.

Quali misure intende proporre la Commissione per risolvere questo problema?

Come prevede di far fronte ad una situazione che per proporzioni, spessore e complessità può essere risolta solo con il concorso comunitario a tutti i livelli?

**Risposta data dal sig. Varfis  
in nome della Commissione**

(7 aprile 1987)

La Commissione riconosce l'urgenza dei problemi sollevati dall'onorevole parlamentare: l'urbanizzazione e lo sviluppo industriale degli ultimi vent'anni hanno gravemente inquinato il golfo saronico e la relativa fascia costiera.

La Commissione è del parere che vadano contemporaneamente prese, di comune accordo, provvedimenti di ordine nazionale e comunitario per raggiungere il massimo effetto sinergico che la situazione richiede.

Quanto ai provvedimenti comunitari, la Commissione ricorda che l'intervento degli strumenti strutturali comunitari che rientrano nella sua sfera di competenze, in particolare il FESR, può essere deciso solo dietro richiesta delle autorità elleniche.

La Commissione studierà con spirito positivo qualsiasi progetto e/o programma che le autorità elleniche dovessero presentare per dedurre il grado di inquinamento nel golfo saronico.

La Commissione desidera precisare in proposito che nel contesto del Programma integrato mediterraneo (PIM) interessante l'Attica, le autorità elleniche hanno proposto un certo numero di misure in relazione ai problemi posti dall'inquinamento nel golfo saronico. Tra questi provvedimenti si possono in particolare menzionare: il miglioramento dei mezzi di controllo dell'inquinamento; l'installazione di una unità di trattamento dei rifiuti urbani; speciali progetti legati alla rete fognante dell'agglomerazione di Atene ai fini del trattamento biologico dei rifiuti urbani. Il PIM in favore dell'Attica, già in via d'istruzione a livello della Commissione, potrebbe entrare in vigore verso la fine del 1987. Le iniziative che esso prevede in favore dell'ambiente costituiscono un primo passo al quale potrebbero seguirne altri soprattutto in concomitanza con l'anno europeo dell'ambiente (marzo 1987—marzo 1988).

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2095/86**

dell'on. Antonio Navarro Velasco (ED—E)  
alla Commissione delle Comunità europee

(2 dicembre 1986)

(87/C 212/39)

**Oggetto:** Articolo 159, paragrafo 2, del trattato di adesione della Spagna

1. Quali sono i criteri e i mezzi utilizzati dalla Commissione esecutiva per conoscere con esattezza «la capacità della flotta della Comunità»?

2. Può la Commissione esecutiva far sapere quale sia l'anno di base per l'applicazione di detto articolo?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha  
in nome della Commissione**

(11 maggio 1987)

1. L'articolo 159, paragrafo 2, dell'Atto di adesione non contiene criteri precisi — e neppure un dispositivo per la definizione di tali criteri — quanto alla sostituzione delle navi indicate nell'elenco di base e messe fuori servizio.

2. Non si è fissata alcuna data di riferimento per una valutazione comparativa della capacità della flotta ai sensi dell'articolo 159.

In questi vari scampi, la Commissione sta attualmente procedendo ad un esame dei problemi connessi con l'applicazione pratica delle disposizioni sopra citate.

Essa non mancherà di comunicare all'onorevole parlamentare le conclusioni cui sarà pervenuta.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2116/86**

dell'on. Anne-Marie Lizin (S—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 dicembre 1986)

(87/C 212/40)

**Oggetto:** Fine del contingentamento dell'importazione di auto usate in Spagna

Il governo spagnolo ha reso possibile l'importazione di auto usate provenienti da altri Stati membri ma con condizioni restrittive. Fra l'altro, i dazi doganali da versare all'importazione ammontano al 33 % del valore del veicolo al quale lo Stato aggiunge il 33 % di IVA.

La Commissione ha studiato nei dettagli la legislazione spagnola in materia e può far sapere se quest'ultima è in linea con le norme europee?

**Risposta data da Lord Cockfield  
in nome della Commissione**

(13 gennaio 1987)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 1478/86 dell'on. Cantarero del Castillo<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2162/86**

dell'on. Arturo Escuder Croft (ED—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 dicembre 1986)

(87/C 212/41)

**Oggetto:** Adattamento del regime applicabile alle isole Canarie

L'applicazione del Protocollo n. 2 degli Atti di adesione della Spagna alla CEE ha creato una serie di tensioni nel settore

agricolo delle isole Canarie a causa dell'esaurimento di taluni contingenti stabiliti, ad esempio, per quanto riguarda le piante vive, nonché ha suscitato preoccupazione sul futuro della regione.

L'articolo 25, paragrafo 4, degli atti prevede che la Commissione possa proporre al Consiglio di decidere gli adattamenti eventualmente necessari del regime applicabile alle isole Canarie in modo da scongiurare tensioni economiche in tale regione.

Chiedo pertanto:

La Commissione ha presentato al Consiglio qualche proposta di adattamento del regime applicabile alle isole Canarie?

Qual è il contenuto di tale proposta?

Quali motivi hanno indotto la Commissione a presentare tale proposta?

**Risposta data dal sig. Andriessen  
in nome della Commissione**

(30 marzo 1987)

Nel corso delle discussioni sulla politica mediterranea, la Commissione ha proposto al Consiglio di modificare il regime applicato alle isole Canarie, per tener conto delle conseguenze che gli adeguamenti degli accordi conclusi con i paesi terzi mediterranei avrebbero comportato per l'arcipelago. I ministri hanno approvato tali proposte in data 21 ottobre 1986.

Questa decisione investe, per il 1987 e gli anni successivi, le seguenti modifiche del regime applicabile ai prodotti agricoli provenienti dalle Canarie:

- aumento di alcuni contingenti previsti dall'articolo 4 dell'atto di adesione, compreso il contingente per le piante vive;
- applicazione di un regime tariffario preferenziale per i prodotti inclusi nel precedente accordo CEE-Spagna;
- applicazione di un regime tariffario preferenziale per una serie di nuovi prodotti, nel quadro di una diversificazione delle produzioni locali.

È stato così introdotto, per vari prodotti agricoli delle isole Canarie, un miglioramento delle possibilità di produzione e di commercializzazione che va senz'altro nel senso auspicato dall'onorevole parlamentare.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2174/86**

dell'on. Willy Rothley (S—D)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 dicembre 1986)

(87/C 212/42)

Oggetto: Violazione del diritto comunitario

Il 3 luglio 1985 ho indirizzato alla Commissione l'interrogazione scritta n. 880/85<sup>(1)</sup>, alla quale la Commissione, in data 2 settembre 1985, ha dato la seguente risposta:

«La Commissione ha preso contatto con la Repubblica federale di Germania per conoscere le misure che quest'ultima intende adottare onde garantire la corretta applicazione del diritto comunitario in materia».

Si chiede alla Commissione: quali sono le misure che, a seguito del contatto preso dalla Commissione con la Repubblica federale di Germania, quest'ultima adotterà onde garantire la corretta applicazione del diritto comunitario in materia?

<sup>(1)</sup> C 276 del 28. 10. 1985, pag. 23.

**Risposta data dal sig. Delors  
in nome della Commissione**

(2 marzo 1987)

Come precisato nella risposta all'interrogazione scritta n. 1907/85 dell'on. von Wogau<sup>(1)</sup>, la Commissione aveva iniziato una procedura d'infrazione a norma dell'articolo 169 del trattato CEE nel caso in parola. Essa ha potuto chiudere la procedura perché lo Stato membro interessato ha dichiarato di applicare effettivamente le istruzioni amministrative del settembre 1985 intese a far sì che chiunque invochi a ragione le disposizioni della direttiva comunitaria possa effettivamente beneficiare dell'esonero fiscale di cui tratta-

<sup>(1)</sup> GU n. C 137 del 4. 6. 1986.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2175/86**

dell'on. Domènec Romera i Alcázar (ED—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 dicembre 1986)

(87/C 212/43)

Oggetto: Squilibrio tecnologico tra paesi comunitari

1. In che fase di svolgimento si trovano rispettivamente i sette programmi di ricerca pluriennali approvati nel marzo 1985 e concernenti la fusione termonucleare, la radioprotezione, i residui radioattivi, la biotecnologia, lo stimolo «BRITE» e l'energia non nucleare?

2. Quali saranno gli investimenti nel corso dei prossimi anni nei singoli paesi comunitari, a favore delle energie rinnovabili (biomassa, minidraulica e solare), e in che misure la Comunità sta contribuendo al loro potenziamento?

**Risposta data dal sig. Narjes  
in nome della Commissione**

(19 marzo 1987)

1. I sette programmi pluriennali di ricerca approvati nel marzo 1985 hanno finora ampiamente giustificato le speran-

ze in essi riposte. A questo proposito la Commissione rimanda alla sua comunicazione dell'inizio dell'estate 1986 relativa ai programmi per la biotecnologia<sup>(1)</sup>, l'incentivazione<sup>(2)</sup> e BRITE<sup>(3)</sup>.

Rispetto al fabbisogno medio ipotizzato di 1,1 miliardi di ECU sono stati impegnati nel primo biennio dei sette programmi 642 milioni di ECU, ciò che risponde ai programmi fatti e rappresenta più della metà dei fondi destinati al programma.

Ai progetti di ricerca nel campo della fusione termonucleare (specialmente JET) e della radioprotezione sono stati assegnati finanziamenti comunitari per complessivi 377 milioni di ECU; 265 milioni di ECU sono stati assegnati in base ad inviti generali a presentare proposte di ricerca.

2. La Commissione non dispone di dati circa futuri finanziamenti dei singoli Stati membri nel campo delle fonti rinnovabili di energia. Nell'ambito delle iniziative comunitarie nel settore energetico si prevede di destinare 246 milioni di ECU alla promozione di progetti dimostrativi per il periodo 1987—1989; circa un terzo di tale importo sarebbe destinato a progetti dimostrativi riguardanti le fonti rinnovabili d'energia. Il progetto di regolamento relativo ad un programma quadro comune nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico 1987—1991, che a tutt'oggi il Consiglio non ha ancora approvato, propone di finanziare la ricerca nel campo dell'energia non nucleare con fondi per complessivi 210 milioni di ECU.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(86) 272 def.

<sup>(2)</sup> Doc. COM(86) 270 def.

<sup>(3)</sup> Doc. COM(86) 271 def.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2194/86

dell'on. Willy Kuijpers (ARC—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 dicembre 1986)

(87/C 212/44)

**Oggetto:** Mancato rispetto da parte del Belgio della direttiva CEE relativa agli scarichi di biossido di titanio

Nel corso di un'audizione sull'inquinamento del Mare del Nord svoltasi a Ostenda il 22 novembre 1986 l'on. Miet Smet, sottosegretario di Stato belga per l'ambiente e l'emancipazione, ha dichiarato di aver sottoposto al Consiglio di Stato un Regio Decreto tendente a por fine agli scarichi di biossido di titanio entro il 1° gennaio 1990.

Senonché, ai termini della direttiva europea del 20 febbraio 1978, un piano per la riduzione progressiva di tali scarichi inquinanti avrebbe dovuto essere posto in atto entro il 1° gennaio 1982, mentre il termine ultimo previsto per la loro completa cessazione è il 1° luglio 1987.

Non crede la Commissione che tale regio decreto, che rinvia di due anni e mezzo l'entrata in vigore di una direttiva europea, sia in contrasto con la direttiva summenzionata?

Intende la Commissione prendere misure contro questa nuova inadempienza dello Stato belga in ordine all'attuazione di direttive comunitarie?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis  
in nome della Commissione**

(9 aprile 1987)

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che in applicazione dell'articolo 9 della direttiva 78/176/CEE<sup>(1)</sup>, gli Stati membri avrebbero dovuto predisporre precisi programmi ai fini della progressiva riduzione dell'inquinamento della definitiva soppressione dei fattori inquinanti nei vecchi stabilimenti di produzione di ossido di titanio. Detti programmi avrebbero dovuto stabilire, in fatto di riduzione ambientale, obiettivi generali da conseguire entro e non oltre il 1° luglio 1987 e, inoltre, avrebbero dovuto essere operativi di effetti col 1° gennaio 1982 al più tardi.

L'anzidetta direttiva comunitaria non prevede esplicitamente il divieto di scarico dei rifiuti prodotti dall'industria in parola. Qualsiasi iniziativa in tal senso è da considerarsi più rigorosa ai sensi del disposto dell'articolo 12 della direttiva 78/176/CEE.

Di conseguenza, la Commissione non ritiene che sia opportuno pronunciarsi sui progetti di regolamento ricordati dall'onorevole parlamentare.

<sup>(1)</sup> GU n. L 54 del 25. 2. 1978.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2202/86

dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 dicembre 1987)

(87/C 212/45)

**Oggetto:** PMI e Fondo sociale europeo

Recentemente si sono sentite critiche ripetute provenienti dalle settore delle PMI secondo cui le PMI incontrerebbero sempre maggiori difficoltà di accesso alle forme di aiuto del Fondo sociale europeo, e secondo determinate fonti le cose sarebbero peggiorate dopo l'introduzione dei nuovi orientamenti. Si sono sentite affermazioni forti del tipo «per noi questo Fondo non ha senso».

Può far sapere la Commissione se è d'accordo con queste affermazioni e, in caso positivo, se non si impone effettivamente una modifica degli orientamenti per il futuro?

Non conviene la commissione che le condizioni perché le PMI possano beneficiare dell'aiuto del FSE sono effettivamente troppo rigorose?

**Risposta data dal sig. Marin  
in nome della Commissione**

(24 marzo 1987)

L'onorevole parlamentare capirà come la Commissione non possa condividere le asserzioni negative di cui si fa l'eco relative all'accesso delle PMI agli aiuti del fondo sociale europeo. Secondo gli orientamenti decisi per il 1986, le PMI possono beneficiare del FSE nel quadro di tutte le azioni finanziate, in particolare:

- azioni di formazione professionale di una durata minima di 500 ore a favore del personale aziendale con meno di 500 persone di oltre 25 anni, la cui qualifica sia necessaria per l'introduzione di nuove tecnologie o per l'attuazione di nuove tecniche di gestione nelle regioni prioritarie per il contributo del Fondo;
- azioni di formazione professionale che preparano direttamente a posti di lavoro specifici in imprese con meno di 500 persone e connesse con l'applicazione delle nuove tecnologie oggetto dei programmi comunitari di ricerca e sviluppo per l'intero territorio della Comunità;
- aiuti all'assunzione specie dei giovani con meno di 25 anni, in zone prioritarie, di disoccupati di lunga durata in regioni di assoluta priorità, o quando i posti di lavoro supplementari sono creati in seguito a riduzioni o riordinamenti del tempo di lavoro, qualunque sia l'ubicazione dell'azienda;
- azioni specifiche di carattere innovatore rivolte a non più di 100 persone e che rappresentano una base potenziale per un successivo intervento del Fondo. Queste azioni devono tendere alla convalida di nuove ipotesi relative al contenuto, alla metodologia o all'organizzazione delle azioni che potrebbero beneficiare del Fondo; non comportano limitazioni regionali;
- inoltre, le PMI possono beneficiare dell'aiuto del Fondo se attuano azioni a favore di persone con età inferiore a 25 anni, specie quelle per la formazione professionale a favore delle persone le cui qualificazioni si rivelano, in base all'esperienza, insufficienti o inadeguate, che le preparino a posti di lavoro qualificati per i quali è necessaria l'applicazione di nuove tecnologie o ad attività che offrono reali prospettive di occupazione per le sole regioni con priorità assoluta.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2204/86**

dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 dicembre 1986)

(87/C 212/46)

**Oggetto:** Concessione di aiuti alla flotta mercantile francese

Il governo francese sta mettendo a punto un piano per il rinnovo della flotta mercantile nazionale.

Per ristabilire la posizione nazionale nell'ambito di una serie di servizi di linea, Parigi, oltre alla prevista concessione di un aiuto finanziario dell'importo di 1425 milioni di franchi francesi, vuole riservare il traffico merci tra la Francia e i territori d'oltremare esclusivamente a navi battenti bandiera francese.

Può far sapere la Commissione se questo piano è in conformità con il diritto comunitario europeo?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis  
in nome della Commissione**

(26 marzo 1987)

La Commissione è al corrente dell'esistenza di piani intesi a frenare il declino della flotta francese, che non sembrano ancora allo stadio finale di elaborazione: è quindi prematura un'opinione sulla loro eventuale incompatibilità con la legislazione comunitaria. La Commissione segue con attenzione gli sviluppi della questione ed è in contatto con le autorità francesi. A quanto le risulta, tali piani non intendono privare i cittadini comunitari dei diritti loro spettanti in base alla legge comunitaria.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2229/86**

dell'on. Robert Cohen (S—NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 dicembre 1986)

(87/C 212/47)

**Oggetto:** Attuazione della settima direttiva e armonizzazione del diritto societario

1. Condivide la Commissione il punto di vista del governo dei Paesi Bassi secondo cui le norme internazionali di rendicontazione dell'IASC sono equivalenti a quelle contenute nella Settima direttiva?
2. In caso affermativo, per quali motivi?
3. In caso negativo, che tipo di azione conta la Commissione di intraprendere?

**Risposta data da Lord Cockfield  
in nome della Commissione**

(7 aprile 1987)

L'onorevole parlamentare si riferisce indubbiamente all'articolo 1 del decreto ministeriale del 15 gennaio 1986, secondo il quale i conti consolidati redatti conformemente alle norme contabili stabilite dall'apposita commissione internazionale sono riconosciute dal governo olandese equivalenti a quelle

stabilite in applicazione della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983<sup>(1)</sup> sui conti consolidati.

La Commissione non condivide l'opinione del governo olandese al riguardo e lo ha informato che è necessario modificare la norma in questione affinché risulti conforme alla settima direttiva, quando questa entrerà in vigore.

<sup>(1)</sup> GU n. L 193 del 18. 7. 1983.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2241/86

dell'on. Gijs de Vries (LDR—NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 gennaio 1987)

(87/C 212/48)

**Oggetto:** Attuazione delle decisioni del Consiglio in materia di telecomunicazioni

Nel bilancio 1986 sono stati stanziati 5 milioni di ECU per l'approvazione dei terminali di telecomunicazione e per azioni preparatorie in tale settore (voce 7700).

Può la Commissione indicare dettagliatamente quali organizzazioni, istituzioni e imprese sono state finanziate nel 1986 con tali fondi, per quali attività e pere quale importo?

Può la Commissione operare una distinzione tra lo stanziamento riportato dal 1985 (120 000 ECU), gli impegni contratti prima del 1986 (2 milioni di ECU) e lo stanziamento 1986 (2 880 000 ECU)?

**Risposta data dal sig. Narjes  
in nome della Commissione**

(17 marzo 1986)

Gli stanziamenti di cui alla linea di bilancio 7700 sono destinati a coprire le azioni concernenti l'approvazione dei terminali per tali comunicazioni e le azioni preparatorie nel settore delle telecomunicazioni. La politica comunitaria al riguardo è articolata secondo i seguenti orientamenti:

- sviluppo di un mercato comunitario delle telecomunicazioni;
- determinazione in comune di una strategia di sviluppo delle telecomunicazioni nella Comunità;
- miglioramento della padronanza delle tecnologie di base;
- utilizzazione delle moderne tecnologie delle comunicazioni per il progresso delle regioni meno avvantaggiate della Comunità, in particolare potenziando le infrastrutture d'avanguardia;
- coordinamento di una posizione comune in seno agli organismi internazionali.

Gli stanziamenti sono utilizzati innanzitutto per il finanziamento di contratti di studio e per la prestazione di servizi da parte di esperti.

Gli stanziamenti iscritti nella linea di bilancio 7700 per il 1986 sono stati completamente utilizzati. Nella tabella in appresso vengono indicati, in termini globali, gli stanziamenti disponibili per il 1986 e la loro utilizzazione.

	Stanziamenti d'impegno	Stanziamenti di pagamento
Stanziamenti iscritti in bilancio per il 1986	8 750 000 ECU	5 000 000 ECU
Riporti dal 1985	228 095 ECU	1 009 048 ECU
	8 978 095 ECU	6 009 048 ECU
Meno:		
Impegni contratti	8 934 717 ECU	
Pagamenti effettuati		6 007 990 ECU
Stanziamenti disponibili alla fine del 1986	43 378 ECU	1 058 ECU

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2257/86

dell'on. Stephen Hughes (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 gennaio 1987)

(87/C 212/49)

**Oggetto:** Perdite di uranio arricchito a Sellafield

Intende la Commissione esprimere un commento su quanto riferito dalla società del Regno Unito Atomic Energy and British Nuclear Fuels Ltd che circa 400 grammi di uranio altamente arricchito sono andati persi nell'impianto nucleare di Sellafield nel Regno Unito?

Intende inoltre esprimere un commento sui 4 chili di plutonio acquisiti in maniera inesplicabile e sulle 15 tonnellate di uranio impoverito di cui si fa menzione nella stessa fonte?

**Risposta data dal sig. Mosar  
in nome della Commissione**

(18 marzo 1987)

La Commissione suppone che le notizie cui vien fatto riferimento nell'interrogazione siano quelle pubblicate il 7 novembre 1986 dalla «United Kingdom Atomic Energy Authority» e dalla «British Nuclear Fuels Ltd» sotto il titolo «Materie non contabilizzate ai siti AEA e BNFL, nel 1985/1986».

I dati sui materiali e sugli impianti nucleari trasmessi alla Commissione ai sensi del regolamento (Euratom) n. 3227/76 della Commissione, del 19 ottobre 1976<sup>(1)</sup>, o ottenuti a seguito delle ispezioni sono riservati. Pertanto, la Commissione non pubblica queste informazioni particolareggiate e non può quindi pronunciarsi sulle informazioni pubblicate dall'UKAEA e dalla BNF.

Tuttavia, circa l'espressione «materie non contabilizzate» con la quale si intende, come indicato nel succitato regolamento, la differenza tra l'inventario fisico e l'inventario contabile, la Commissione intende precisare che dal punto di vista scientifico non è possibile effettuare nessuna misurazione fisica con assoluta precisione; inoltre, la forma chimica o fisica di alcune sostanze che compongono il «bilancio materie» limita la precisione tecnica che si può raggiungere nelle misurazioni effettuate ai fini della contabilità. Ne consegue che tutti gli elementi del «Bilancio materie» contengono un certo errore inevitabile. Da queste imprecisioni possono risultare quantità di «materie non contabilizzate» in positivo o in negativo, senza che una certa quantità di materie sia stata realmente «acquisita» o «persa».

<sup>(1)</sup> GU n. L 363 del 31. 12. 1976, pag. 1.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2272/86

dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 gennaio 1987)

(87/C 212/50)

**Oggetto:** Benzina senza piombo in Belgio — 1° gennaio 1987

Il 1° gennaio 1987, il tenore di piombo della benzina super in Belgio passerà da 0,40 grammi a 0,15 grammi per litro.

Queste misure vanno nel senso della riduzione dell'inquinamento provocato dal piombo emesso nell'atmosfera attraverso i gas di scarico dei veicoli (in particolare, malattia delle frutta).

La Commissione può specificare, per ciascuno Stato membro, qual è il tasso di utilizzazione di tale carburante e da quando?

La Commissione può specificare entro quale termine la distribuzione della benzina senza piombo sarà generalizzata in tutti i paesi della CEE, e il consumo significativo derivante dalle nuove norme applicabili ai veicoli nuovi (catalizzatori)?

**Risposta data dal sig. Mosar  
in nome della Commissione**

(19 marzo 1987)

1. Gli Stati membri che hanno fissato il tenore di piombo nella benzina a 0,15 g/l, sottoelencati nella seguente tabella,

unitamente alla data di entrata in vigore di tale provvedimento. Gli altri Stati membri hanno mantenuto il valore allo 0,4 g/l.

Stati membri con lo 0,15 g/l	Data di entrata in vigore
Belgio	gennaio 1987
Danimarca	normale: luglio 1982 super: gennaio 1984
R. f. di Germania	gennaio 1976
Paesi Bassi	ottobre 1986
Regno Unito	gennaio 1986
Grecia (per la regione Atene)	giugno 1983

Da tali date di entrata in vigore, il carburante per automobili contenente piombo a 0,15 g/l rappresenta la totalità delle vendite di benzina, escluse le vendite di benzina senza piombo (0,13 g/l). Queste ultime sono per il momento consistenti soltanto negli Stati membri che hanno adottato incentivi fiscali per l'uso di benzina senza piombo (R. f. di Germania, Paesi Bassi, Danimarca).

In assenza di dati statistici, la Commissione deve limitarsi a stimare le vendite, in percentuale, della benzina senza piombo, che, nel 1986, hanno rappresentato l'8% nei Paesi Bassi, il 10% nella R. f. di Germania e nella Danimarca, mentre sono state praticamente nulle negli altri Stati membri.

2. La direttiva 85/210/CEE del Consiglio<sup>(1)</sup> relativa al tenore di piombo nella benzina, precisa all'articolo 3 che gli Stati membri sono tenuti a garantire la disponibilità e la ripartizione equilibrata nel proprio territorio della benzina priva di piombo a decorrere dal 1° ottobre 1989.

Per quanto riguarda le nuove norme di emissione per le sostanze inquinanti gassose dei veicoli a motore, la Commissione desidera sottolineare che i valori di emissione ed il loro calendario di entrata in vigore sono per ora soltanto oggetto di un accordo politico e che il Consiglio non è stato ancora in grado di adottare una direttiva in materia.

D'altra parte occorre far presente che le direttive comunitarie relative ai veicoli a motore hanno carattere opzionale, ossia i costruttori o gli importatori possono scegliere tra l'omologazione dei propri veicoli secondo la legislazione comunitaria e l'omologazione secondo le disposizioni nazionali. Dato che la Commissione ignora i provvedimenti nazionali che gli Stati membri adotteranno in materia di emissioni di sostanze inquinanti dei veicoli, essa non può esattamente valutare l'andamento futuro della domanda di benzina senza piombo.

Secondo una stima provvisoria, fondata sull'ipotesi della normale attuazione del progetto di direttiva sulle emissioni dei veicoli a motore<sup>(2)</sup>, nonché dell'assenza di nuove disposizioni regolamentari o fiscali nazionali per favorire l'incremento della domanda di benzina senza piombo, la percen-

tuale di tale carburante nel consumo totale di benzina potrebbe essere, per la Comunità, del 10—15 % circa nel 1992, del 50 % nel 1996 e del 90 % nell'anno 2000.

(<sup>1</sup>) GU n. L 96 del 3. 4. 1985, pag. 25.

(<sup>2</sup>) Doc. COM(84) 564 def.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2273/86

dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR—B)  
alla Commissione delle Comunità europee

(12 gennaio 1987)

(87/C 212/51)

**Oggetto:** Pericolo di riduzione dello stato di ozono

Recenti ricerche americane ed europee, confermate dalla rete di satelliti NIMBUS, hanno dimostrato che lo strato di ozono esistente ad alta quota presenta anomalie, e che in ottobre sono apparsi due buchi in corrispondenza dei due poli.

Un vero e proprio grido d'allarme è stato lanciato dagli scienziati per quanto riguarda le conseguenze di questa situazione e dei suoi sviluppi potenziali per la vita sulla terra.

Prevede la Commissione, essendo al corrente di questa relazione, di adottare misure nei confronti delle industrie chimiche e di altri generatori industriali per ridurre drasticamente la produzione e l'utilizzazione di aerosol, responsabili di questo fenomeno unitamente al mantenimento della produzione di clorofluorocarburi (CFC) al tasso del 1980?

La Commissione prevede di impegnare gli Stati membri a sviluppare programmi di ricerca per comprendere il meccanismo di tale fenomeno, e di adottare un'iniziativa internazionale di concerto con i paesi industrializzati per riuscire a risolvere il problema nell'interesse dell'umanità?

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2289/86

dell'on. Leen van der Waal (NI—NL)  
alla Commissione delle Comunità europee

(14 gennaio 1987)

(87/C 212/52)

**Oggetto:** Strato di ozono intorno alla terra

Secondo una relazione dell'organizzazione per l'ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) lo strato di ozono che circonda la terra si è notevolmente assottigliato, in particolare all'altezza del Polo Sud, della Norvegia e delle isole Spitzbergen.

1. È la Commissione a conoscenza dei risultati cui è giunta la relazione dell'UNEP per quanto concerne la riduzione dello strato di ozono?
2. Condivide la Commissione l'opinione ampiamente diffusa secondo cui il suddetto fenomeno è strettamente correlato alle quantità di clorofluorocarbonio emesse nell'atmosfera?

3. Intende la Commissione adottare dei provvedimenti atti ad interdire l'impiego di dette sostanze nelle bombolette spray, analogamente a quanto hanno fatto paesi come gli Stati Uniti, il Canada e la Scandinavia?

Risposta comune data dal sig. Clinton Davis  
in nome della Commissione  
alle interrogazioni scritte n. 2273/86 e n. 2289/86

(12 maggio 1987)

In relazione all'attuale comprensione scientifica del deterioramento della fascia di ozono, la Comunità ha già attuato una riduzione del 30 % dell'impiego di clorofluorocarburi (CFCs) 11 e 12 negli aerosol ed ha imposto una stabilizzazione della capacità di produzione degli CFCs 11 e 12 ai livelli del 1980. La Commissione, insieme agli Stati membri sta svolgendo delle trattative nel Programma ambiente delle Nazioni Unite per un protocollo CFC alla Convenzione di Vienna concernente la protezione della fascia di ozono (<sup>1</sup>) e la politica della Comunità sarà rivista in funzione dei risultati di tali trattative.

La Commissione ha anche appoggiato attività di ricerca in questo importante campo nel quadro dei suoi programmi di tutela dell'ambiente. Alcuni risultati di tali ricerche figurano nelle pubblicazioni seguenti cosponsorizzate dalla Commissione CEE e da altri organismi internazionali (NASA, UNEP, WMO).

- Atmospheric Ozone 1985: Assessment of our Understanding of the Processes Controlling its Present Distribution and Change, WMO Report No 16, 1986.
- Atmospheric Ozone, Proceedings of the Quadrennial Ozone Symposium, Greece (Eds. Zerefos and Ghazi), Reidel, Dordrecht 1985.

Attualmente è in corso la valutazione di pertinenti proposte di ricerca presentate nel quadro del quarto programma di tutela dell'ambiente (<sup>2</sup>).

(<sup>1</sup>) Doc. COM(86) 602 def.

(<sup>2</sup>) Doc. COM(86) 485 def.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2281/86

dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR—B)  
alla Commissione delle Comunità europee

(12 gennaio 1987)

(87/C 212/53)

**Oggetto:** Arresto dei membri del gruppo musicale «Section de Jazz» a Praga

Il 5 agosto 1986 a Praga tutti i membri del gruppo musicale rock-pop «Section de Jazz» sono stati fermati dalla polizia e arrestati per attività antisociali.

La Cecoslovacchia è uno dei 35 Stati firmatari degli Accordi di Helsinki, in cui figura un capitolo relativo ai diritti dell'uomo.

La libertà di opinione espressa con qualsiasi mezzo, segnatamente con la musica, è un diritto riconosciuto da tutti gli Stati firmatari.

Può la Commissione intervenire per via diplomatica affinché i membri del gruppo rock «Section de Jazz» siano liberati senza indugio dalle autorità del loro paese e non siano più infastiditi nell'esercizio della loro libera espressione artistica?

**Risposta data dal sig. De Clercq  
in nome della Commissione**

(25 marzo 1987)

La Commissione ha sempre attribuito la massima importanza al rispetto dei diritti dell'uomo e in particolare all'applicazione delle disposizioni in materia contenute nell'atto finale di Helsinki e nel documento conclusivo di Madrid, comprese quelle riguardanti la libertà di espressione.

Tuttavia la Commissione ritiene che un eventuale intervento a favore del gruppo musicale «Section de Jazz» presso il governo cecoslovacco sia di competenza degli Stati membri, se essi lo riterranno opportuno, nel quadro della cooperazione politica.

L'unico metodo accettabile di pesca del corallo sembra essere quello praticato secondo determinate regole e su piccola scala dai pescatori subacquei, un metodo ormai tradizionale che permette di risparmiare il sistema di radici importanti per la vita del corallo.

1. Condivide la Commissione il timore che a seguito del divieto spagnolo altre zone corallifere saranno preda di questo genere di sfruttamento miope ed eccessivo, visto che già in passato si è avuto uno spostamento di queste attività dalle acque italiane ultrasfruttate ad altre regioni?
2. Sa la Commissione quali paesi mediterranei hanno vietato l'impiego dell'ingegno ed eventualmente altri tipi di pesca su vasta scala del corallo?
3. Ritiene la Commissione che sia auspicabile introdurre a livello comunitario un divieto di pesca su vasta scala del corallo ed è disposta a prendere un'iniziativa in tal senso?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis  
in nome della Commissione**

(13 aprile 1987)

La Commissione non dispone per il momento di precise informazioni in merito allo sfruttamento del corallo nel Mediterraneo. Dal momento che si tratta di una risorsa naturale minacciata, essa intende studiare la questione nel quadro delle iniziative che in materia di difesa della natura e di gestione delle risorse naturali sono previste dal quarto programma d'azione in materia ambientale<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(86) 485 def. del 9. 10. 1986.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2290/86

dell'on. Hemmo Muntingh (S—NL)  
alla Commissione delle Comunità europee

(14 gennaio 1987)

(87/C 212/54)

**Oggetto:** Distruzione del corallo rosso nel Mediterraneo con l'impiego dell'ingegno

Il 30 settembre 1986 il ministro dell'agricoltura e della pesca spagnolo ha annunciato che la pesca al corallo con il sistema italiano dell'ingegno sarebbe stata vietata nelle acque spagnole. L'ingegno consiste in una sbarra di oltre 1 000 kg e con una lunghezza massima di 6 m alla quale sono assicurate lunghe catene e reti che, trascinate sul fondo marino, strappano il corallo (ed anche gran parte delle radici). Tuttavia solo il 20—40 % del corallo (rosso) strappato viene raccolto nelle reti. La distruzione su vasta scala di questo tipo di corallo, per la cui ricostituzione occorrono vari secoli, è il motivo alla base del divieto deciso dalle autorità spagnole. Non viene però distrutto solo il corallo, ma anche altri organismi che vivono sui fondali marini come zostere, piccoli invertebrati, uova di pesci e molluschi.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2291/86

dell'on. Hemmo Muntingh (S—NL)  
alla Commissione delle Comunità europee

(14 gennaio 1987)

(87/C 212/55)

**Oggetto:** Specie minacciate di testuggini marine

Le spiagge di Dalyan (Turchia) costituiscono un importante riparo per le specie minacciate *Chelonia mydas* (Tartaruga franca) e *Caretta caretta* (Tartaruga caretta).

Recenti iniziative volte a promuovere il turismo nella zona in questione, tra l'altro la costruzione di strade e di un moderno villaggio di vacanze, fanno temere fortemente per la sorte di tali testuggini che appartengono ufficialmente a specie protette sia in Turchia che nella Comunità (conformemente alla Convenzione di Berna).

Fino ad ora però la progettazione e i lavori non sono stati accompagnati da misure di protezione.

Uno dei committenti sarebbe il Club Méditerranée, una società con sede in Europa.

Visto che in Grecia la Commissione è strettamente associata alla protezione della Caretta e il progetto in questione appare incompatibile — anzi assolutamente contrario — con tale protezione, si invita la Commissione a rispondere ai seguenti quesiti:

1. Le iniziative sopra indicate comportano, in un modo o nell'altro, una partecipazione finanziaria della Comunità?
2. In caso affermativo, si è proceduto, prima dell'avvio del progetto, ad uno studio di impatto ambientale e quali ne sono stati i risultati?
3. Qualora sia prevista una partecipazione finanziaria della Comunità a tale progetto, intende la Commissione insistere perché il progetto venga sospeso oppure vengano adottate efficaci misure di protezione delle specie di testuggini in questione chiedendo che siano fornite serie garanzie in proposito?
4. Intende la Commissione — a prescindere da una sua partecipazione o meno al finanziamento del progetto — sottoporre tale progetto al Comitato permanente della Convenzione di Berna, presentando eventualmente proposte intese ad evitare, per quanto possibile, le conseguenze negative che potrebbero derivarne?

**Risposta data dal sig. Cheysson  
in nome della Commissione**  
(25 marzo 1987)

La Comunità non ha fornito alcun sostegno finanziario alla Turchia a titolo del programma di sviluppo turistico a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

Nella riunione del comitato permanente della convenzione di Berna (dicembre 1986) è stata esaminata la situazione delle tartarughe in pericolo sul litorale di Dalyan. Si è chiesto alle autorità turche si procedere a studi sull'ambiente prima di iniziare i lavori di trasformazione del litorale.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2307/86**  
**dell'on. Carolina Jackson (ED—GB)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**  
(14 gennaio 1987)  
(87/C 212/56)

**Oggetto:** Sindrome di Reye

Che ne pensa la Commissione dell'opportunità di introdurre a livello comunitario un'etichetta obbligatoria per l'aspirina nella quale si metta in guardia contro la possibilità della sindrome di Reye?

**Risposta data da Lord Cockfield  
in nome della Commissione**  
(17 marzo 1987)

In merito alle deliberazioni a livello comunitario sul possibile nesso tra il consumo di aspirina e la comparsa della sindrome

di Reye nei bambini, la Commissione invita l'onorevole a prendere visione delle risposte da essa date alle interrogazioni scritte n. 951/86 dall'on. Kuijpers<sup>(1)</sup> e n. 1271/86 dell'on. Squarzialupi<sup>(2)</sup>. Il comitato per le specialità medicinali ha raggruppato i dati disponibili e discusso i vari tipi di normativa possibili. Esistono però forti differenze della sindrome di Reye, la prassi medica dell'uso di aspirina, la normativa sulla vendita di aspirina per gli adulti o per uso pediatrico e le alternative considerate accettabili. Non è evidente che un unico provvedimento comunitario del tipo proposto dall'onorevole possa fornire una soluzione soddisfacente alle varie situazioni maggiormente diffuse negli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU n. C 54 del 2. 3. 1987.

<sup>(2)</sup> GU n. C 60 del 9. 3. 1987.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2317/86**  
**dell'on. Carlos Robles Piquer (ED—E)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**  
(14 gennaio 1987)  
(87/C 212/57)

**Oggetto:** Centrali per l'energia eolica nella Comunità europea

Il recente accordo concluso dalla Comunità economica europea per la costruzione di una centrale per la produzione di energia eolica di media potenza a Finisterre, in Spagna, pare un segnale di una nuova strategia comunitaria in questo settore energetico che finora aveva visto alcune interessanti iniziative nel settore privato ma non nel settore pubblico, statale o comunitario.

La nuova centrale eolica che si costruirà in Spagna, così come altre dello stesso tipo che seguiranno in punti diversi della geografia comunitaria, indica in effetti un'inversione di tendenza e che, nonostante le critiche che questo tipo di energia provoca negli ambienti ufficiali e politici, è stata definita una nuova strategia comunitaria che sembra entrare più nel campo della sperimentazione che in quello della programmazione.

In base a quanto sopra, la Commissione potrebbe far sapere in quale contesto è stata decisa la costruzione della centrale eolica dei Finisterre e di altre, e se si deve pensare che una programmazione di portata comunitaria nel settore energetico in questione possa intensificare le risoluzioni previste in materia dalla Comunità economica europea?

**Risposta data dal sig. Narjes  
in nome della Commissione**  
(25 marzo 1987)

Nell'ambito del programma comunitario di R & S sull'energia non nucleare e del relativo sottoprogramma sull'energia

eolica, la Commissione ha concluso un contratto con l'ente spagnolo ASINEL per la costruzione di una grossa turbina eolica di 1,2 MW con una capacità di potenza di 1,2 MW in Galicia, Spagna. La Repubblica federale di Germania partecipa in forte misura a tale progetto e due altre turbine simili sono in fase di sviluppo nell'ambito dello stesso programma in Inghilterra e in Danimarca.

Oltre a queste attività la Commissione, nel quadro del programma dimostrativo Energia nel quale nel 1983 è stata inclusa l'energia eolica appoggia vari progetti, comprese turbine eoliche di medie e grandi dimensioni.

Complessivamente la Commissione ha assegnato 26 milioni di ECU a favore di 98 progetti corrispondenti ad un investimento totale di oltre 65 milioni di ECU. I 45 progetti in corso sulle turbine di medie e grandi dimensioni ricevono un supporto di circa 20 milioni di ECU.

L'attuale programma dimostrativo Energia nel campo dell'energia eolica durerà fino al 1989 ed è il maggiore programma di questo tipo a livello mondiale.

Il programma dimostrativo intende colmare il gap tra ricerca/fasi prototipo e il mercato assumendo alcuni dei rischi tecnici ed economici inerenti ai progetti dimostrativi e favorendo la promozione delle tecnologie dimostrate con successo.

La Commissione considera lo sviluppo di energie rinnovabili parte integrante della sua politica energetica generale.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2336/86

dell'on. José Maria Alvarez de Eulate Peñaranda (ED—E)  
alla Commissione delle Comunità europee

(14 gennaio 1987)

(87/C 212/58)

*Oggetto:* «Stages» di giovani in imprese straniere

Sta diventando prassi frequente nelle imprese che hanno sede nella Comunità europea e che dispongono di succursali in altri paesi, di inviarsi dei giovani a seguire un tirocinio come continuazione del periodo di formazione.

Per i giovani che un giorno si inseriranno definitivamente nell'impresa ciò rappresenta la possibilità di imparare a conoscere la realtà socioeconomica degli altri paesi e di arricchire il proprio bagaglio formativo di tutto ciò che rappresenta questa permanenza fuori dal proprio paese d'origine.

Visti i proficui risultati che si conseguono attraverso questo genere di esperienza, la Commissione ritiene di doversi associare a questa iniziativa mediante la promozione di

siffatti tirocini di giovani europei in succursali di imprese comunitarie in altri paesi e attraverso un contributo economico significativo che faccia sì che il numero di questi tirocini si moltiplichi?

**Risposta data dal sig. Marin  
in nome della Commissione**

(20 marzo 1987)

La Commissione favorisce tirocini di lavoro/formazione nel contesto del terzo programma comune di scambi di giovani lavoratori, adottato dal Consiglio con la decisione 84/636/CEE del 13 dicembre 1984<sup>(1)</sup>.

Considerato il gran numero di domande di partecipazione ed i limiti di bilancio, al momento della selezione la Commissione attribuisce una certa priorità alle piccole e medie imprese, il che non impedisce che si tenga conto anche degli scambi di giovani lavoratori di società madri che si rechino in succursali e viceversa.

<sup>(1)</sup> GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 36.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2353/86

dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC—B)  
alla Commissione delle Comunità europee

(20 gennaio 1987)

(87/C 212/59)

*Oggetto:* BEI, NSC e PMI

La Commissione può comunicare l'elenco, relativo agli anni 1985 e 1986, dei prestiti concessi alle PMI nell'ambito della BEI o dell'NSC, nonché l'importo totale di questi prestiti per le PMI? A quanto ammonta, in percentuale, questo aiuto alle PMI in rapporto alla cifra totale dei prestiti che la BEI o l'NSC hanno fornito nell'arco degli anni di cui sopra?

La Commissione può inoltre comunicare gli stessi dati riferiti al solo Belgio?

**Risposta data dal sig. Matutes  
in nome della Commissione**

(31 marzo 1987)

Gli investimenti delle piccole e medie imprese (PMI) sono finanziati sulle risorse proprie della Banca europea per gli investimenti e sulle risorse del Nuovo strumento comunitario tramite prestiti globali concessi ad intermediari finanziari,

che a loro volta concedono ai propri clienti prestiti più modesti.

Gli enti intermediari prestano fondi della BEI e del NSC conformemente ai relativi orientamenti; l'erogazione dei prestiti globali viene approvata e controllata dalla Banca. Le PMI beneficiarie dei fondi della BEI e del NSC sono clienti degli enti creditizi che fungono da intermediari, e quindi solo questi ultimi possono rivelare l'identità dei propri clienti, come precisato nella risposta all'interrogazione scritta dell'onorevole parlamentare n. 2348/84<sup>(1)</sup>.

I prestiti globali sono destinati a progetti minori volti a realizzare obiettivi prioritari della Comunità (promozione dello sviluppo regionale, realizzazione degli obiettivi della Comunità nel campo energetico, introduzione di tecnologie avanzate, tutela dell'ambiente). Mentre in progetti attuati dalle PMI possono beneficiare di prestiti a questi vari titoli, i prestiti globali sulle risorse proprie della BEI volti a promuovere lo sviluppo regionale appoggiando l'industria, l'agricoltura ed i servizi connessi danno la priorità agli investimenti delle PMI. I prestiti globali su risorse del NSC per progetti nell'industria e negli altri settori produttivi sono interamente destinati ad investimenti delle PMI.

#### Prestiti alle PMI nei settori produttivi

Paese	Prestiti globali BEI per lo sviluppo regionale		Prestiti globali NSC		Totale	
	Numero di stanziamenti	Importo globale	Numero di stanziamenti	Importo globale	Numero	Importo
<b>1985</b>						
Danimarca	14	3,9	110	37,4	124	41,3
Grecia	36	35,5	17	16,1	53	51,6
Francia	1 049	168,0	1 889	303,1	2 938	471,1
Irlanda	84	7,5	—	—	84	7,5
Italia	1 504	445,3	819	352,0	2 323	797,3
Regno Unito	83	47,7	81	15,2	164	62,9
<b>Totale</b>	<b>2 770</b>	<b>707,9</b>	<b>2 916</b>	<b>723,8</b>	<b>5 686</b>	<b>1 431,7</b>
<b>1986</b>						
Danimarca	37	4,5	131	45,3	168	49,8
Spagna	—	—	11	3,9	11	3,9
Grecia	121	26,0	30	3,0	151	29,0
Francia	432	69,8	631	81,6	1 063	151,4
Irlanda	15	3,3	—	—	15	3,3
Italia	1 430	440,6	564	169,9	1 994	610,5
Portogallo	2	1,5	—	—	2	1,5
Regno Unito	24	10,4	1	0,4	25	10,8
<b>Totale</b>	<b>2 061</b>	<b>556,1</b>	<b>1 368</b>	<b>304,1</b>	<b>3 429</b>	<b>860,2</b>

Dato che i prestiti alle PMI in un anno determinato vengono erogati anche sui prestiti globali in corso concessi precedentemente, sarebbe inopportuno fare un raffronto percentuale diretto tra tali aiuti e i prestiti globali dello stesso anno.

Tuttavia, l'onorevole parlamentare rileverà che i prestiti globali sulle risorse proprie della BEI destinati soprattutto agli investimenti delle PMI nell'industria e negli altri settori produttivi che promuovono lo sviluppo regionale rappresentavano nel 1985 il 12,6% (711,5 milioni di ECU) e nel 1986 l'8,9% (595 milioni di ECU) dei prestiti complessivi su risorse proprie della BEI nella CEE, che hanno raggiunto più di 5 640 e 6 678 milioni di ECU rispettivamente. Le cifre corrispondenti per i prestiti globali del NSC destinati alle PMI

erano: 71,2% (629,1 milioni di ECU) nel 1985; 66,5% (261,4 milioni di ECU) nel 1986, mentre il totale ammontava rispettivamente a 884 e 393 milioni di ECU.

Nel 1985 e nel 1986 non sono stati concessi al Belgio prestiti globali, non avendo gli intermediari finanziari belgi presentato alcuna richiesta in merito.

<sup>(1)</sup> GU n. C 203 del 12. 8. 1985.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2374/86**

dell'on. Marijke van Hemeldonck (S—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 gennaio 1987)

(87/C 212/60)

**Oggetto:** Trasposizione delle direttive comunitarie nell'ordinamento interno degli Stati membri

È la Commissione consapevole del fatto che le direttive della Comunità vengono recepite dagli Stati membri nel proprio ordinamento in maniera a dir poco assai carente, se si considera che delle 770 direttive CEE che avrebbero dovuto essere recepite nelle legislazioni nazionali, solo la Germania federale è riuscita ad attuarne 518 con una percentuale di appena il 67%?

Qual è l'opinione della Commissione al riguardo?

Può essa indicare le cause di tali inadempienze?

Conta la Commissione di affrontare tale problema alla radice?

**Risposta data dal sig. Delors  
in nome della Commissione**

(6 aprile 1987)

Nell'esercizio della sua funzione di custode dei trattati la Commissione segue attentamente la trasposizione delle direttive comunitarie negli ordinamenti giuridici nazionali.

Le sue relazioni annuali sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario<sup>(1)</sup> hanno precisamente lo scopo d'informare il Parlamento europeo sullo stato d'applicazione del diritto comunitario — in particolare delle direttive — e sulle misure prese per porre fine alle infrazioni.

Ignorando le fonti dei dati citati dall'onorevole parlamentare, la Commissione desidera precisare che come risulterà dalla quarta relazione annuale, la Repubblica federale di Germania ha finora trasposto 731 direttive sulle 780 direttive per le quali il termine di trasposizione è scaduto il 31 dicembre 1986, ossia circa il 95%.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(84) 181 def. del 20. 4. 1984.

Doc. COM(85) 149 def. del 23. 4. 1985.

Doc. COM(86) 204 def. del 3. 6. 1986.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2377/86**

dell'on. Christine Crawley (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 gennaio 1987)

(87/C 212/61)

**Oggetto:** Legge francese in materia di privatizzazioni

Potrebbe la Commissione riferire dei risultati emersi dall'esame da essa condotto della legge francese in materia di

privatizzazioni, con riferimento sia al mercato interno che alle relative implicazioni nel più ampio contesto normativo del trattato di Roma?

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2864/86**

degli on. Aldo Bonaccini, Natalino Gatti, Roberto Barzanti, Renzo Trivelli, Diego Novelli, Francesca Marinaro, Giorgio Rossetti e Andrea Raggio (COM—I)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 marzo 1987)

(87/C 212/62)

**Oggetto:** La legge francese sulla privatizzazione viola il trattato di Roma

Può la Commissione informare il Parlamento europeo in merito alla posizione che intende assumere rispetto a disposizioni della legge francese sulle privatizzazioni che violino gli articoli 221, 58 e 52 del trattato di Roma, che obbligano gli Stati membri a non discriminare gli operatori economici dei dodici paesi? Può far sapere se e secondo quali precise modalità la Commissione intende intervenire nei confronti del governo francese affinché vengano rispettati i principi del trattato di Roma? In caso di una mancata presa di posizione, può la Commissione esporre dinanzi al PE le proprie motivazioni?

**Risposta comune data da Lord Cockfield  
in nome della Commissione**

alle interrogazioni scritte n. 2377/86 e n. 2864/86

(25 maggio 1987)

La Commissione si pregia di rinviare gli onorevoli parlamentari alle risposte da essa date alle interrogazioni scritte n. 1070/86 dell'on. Wedekind<sup>(1)</sup>, n. 1224/86 dell'on. Metten<sup>(2)</sup> e n. 1918/86 dell'on. Cassidy<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. C 149 del 9. 6. 1987.

<sup>(2)</sup> GU n. C 91 del 6. 4. 1987.

<sup>(3)</sup> Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2411/86**

degli on. Jean-Marie Vanlerenberghe, Dominique Baudis, Michel Debatisse, Nicole Fontaine e Jacques Mallet (PPE—F)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 gennaio 1987)

(87/C 212/63)

**Oggetto:** Suggestimenti relativi alla televisione via satellite

Nel corso di un convegno su «La televisione via satellite in Europa», il movimento europeo ha suggerito la creazione di

un'autorità audiovisiva europea costituita da professionisti e da un ente che riunisca gli enti pubblici e privati dove potrebbero essere risolte in comune le loro divergenze e difficoltà.

Per quanto riguarda i programmi da mandare in onda via satellite, è stato suggerito di attuare a livello nazionale una specie di rete di «feed back», costituita da spettatori, professionisti del settore audiovisivo... che reagirebbero posteriori in merito alla forma e al contenuto dei programmi mandati in onda.

La Commissione può indicare il suo parere su tali suggerimenti e quali seguiti intende dar loro?

**Risposta data dal sig. Delors  
in nome della Commissione**

(9 aprile 1987)

In vista dell'avvento dell'era della televisione via satellite, si è proposto a più riprese e in varie sedi di creare un'autorità audiovisiva europea, nonché di mettere a punto dei sistemi in grado di garantire un'eco alle reazioni degli spettatori e dei professionisti in merito alla forma e al contenuto dei programmi mandati in onda su scala europea.

Pur considerando interessante l'idea dell'autorità audiovisiva europea, la Commissione ritiene che attualmente non esistono ancora le condizioni pratiche e giuridiche per permettere la creazione e garantirne il funzionamento. È però possibile che in futuro l'evoluzione in Europa della televisione via satellite faccia emergere la necessità di un organismo nuovo.

Per quanto concerne le reazioni ai programmi mandati in onda, si fa presente all'onorevole parlamentare che esse, pur non essendo sistematicamente raccolte e trattate in modo omogeneo a livello europeo, vengono comunque in tutti i paesi analizzate a cura degli enti radiotelevisivi pubblici e privati.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2437/86**

dell'on. Ray MacSharry (RDE—IRL)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 gennaio 1987)

(87/C 212/64)

**Oggetto:** Tutela dei consumatori

Nella riunione del 12 dicembre 1985 il Consiglio «mercato interno» ha accolto con soddisfazione le comunicazioni della Commissione concernenti la promozione della politica di tutela dei consumatori.

Può la Commissione far sapere a che stadio sono giunte nel frattempo le sue proposte in materia?

**Risposta data dal sig. Varfis  
in nome della Commissione**

(27 aprile 1987)

In attuazione del calendario predisposto in ordine alle iniziative previste dalla comunicazione «Nuovo impulso»<sup>(1)</sup>, la Commissione ha trasmesso nel 1986 al Consiglio due proposte di direttiva riguardanti rispettivamente la sicurezza dei giocattoli<sup>(2)</sup> e le imitazioni pericolose<sup>(3)</sup>, nonché una comunicazione sull'inserimento della politica in favore dei consumatori nel contesto delle altre politiche comuni<sup>(4)</sup>.

Nel corso del 1987 la Commissione prevede di trasmettere al Consiglio un rapporto sull'obbligo generale di immettere sul mercato prodotti sicuri, nonché precise proposte in materia di calcolo dei tassi effettivi di credito e di indicazione dei prezzi dei servizi. La Commissione continua inoltre a fare esperimenti pilota in fatto di accessibilità all'autorità giudiziaria, di educazione dei consumatori e d'inchieste sui prezzi.

Nel corso del 1986 in Consiglio ha da parte sua adottato la direttiva 87/102/CEE sui crediti al consumo<sup>(5)</sup>; una risoluzione in merito all'educazione dei consumatori negli istituti di istruzione primaria e secondaria<sup>(6)</sup>; una risoluzione sugli orientamenti da imprimere alla politica nei confronti dei consumatori<sup>(7)</sup>, nonché una risoluzione sull'inserimento di questa politica nelle altre politiche comuni<sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(85) 314 del 27. 6. 1985.

<sup>(2)</sup> GU n. C 282 del 8. 11. 1986, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. C 277 del 28. 10. 1986, pag. 10.

<sup>(4)</sup> Doc. COM(86) 540 del 24. 10. 1986.

<sup>(5)</sup> GU n. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 48.

<sup>(6)</sup> GU n. C 184 del 23. 7. 1986, pag. 21.

<sup>(7)</sup> GU n. C 167 del 5. 7. 1986, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. C 3 del 7. 1. 1987, pag. 3.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2439/86**

dell'on. Ray MacSharry (RDE—IRL)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 gennaio 1987)

(87/C 212/65)

**Oggetto:** Carestia in Africa

Il 4 novembre 1985, il Consiglio «sviluppo» ha espresso la propria soddisfazione per il piano elaborato dalla Commissione per ricostituire e riattivare l'agricoltura dei paesi africani maggiormente colpiti dalla siccità.

Quali progressi sono stati compiuti verso l'attuazione di tale piano?

**Risposta data dal sig. Natali  
in nome della Commissione**

(10 marzo 1987)

Il piano di risanamento adottato dal Consiglio «sviluppo» il 4 novembre 1985 è stato oggetto di una decisione di finanziamento della Commissione il 16 gennaio 1986. L'importo

stanziato è di 100 milioni di ECU sul 4° e 5° Fondo europeo di sviluppo ed è destinato ai seguenti paesi: Mali, Mauritania, Niger, Ciad, Sudan, Etiopia, Somalia, ai quali si sono aggiunti in seguito il Botswana e Capo Verde. Inoltre, è stato consegnato all'Angola e al Mozambico un importo di 8,5 milioni di ECU nel quadro degli aiuti d'urgenza, prelevati sul bilancio della Commissione.

L'attuazione del piano è stata rapida: alla fine del 1986, erano stati effettivamente realizzati oltre 85 interventi nei paesi beneficiari. Detti interventi hanno assunto varie forme: fornitura di mezzi di produzione agricola quali concimi, sementi e utensili per il rilancio della produzione alimentare; miglioramento dell'approvvigionamento idrico e dell'irrigazione, contributi al piano FAO di lotta contro le cavallette, rafforzamento dei sistemi di ammasso e di commercializzazione dei cereali, ripristino di vari «punti carenti» nella rete di trasporto stradale e ferroviario, e messa in funzione e perfezionamento del sistema di allerta precoce in caso di siccità.

Globalmente, si prevede che gli interventi verranno eseguiti entro la metà maggio 1987, esclusi quelli riguardanti il Botswana e Capo Verde, inseriti nel piano soltanto alla fine del 1986.

Durante la sessione dell'11 novembre 1986, il Consiglio «sviluppo» si è rallegrato per la rapida e flessibile attuazione del piano.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2440/86

dell'on. Ray MacSharry (RDE—IRL)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 gennaio 1987)

(87/C 212/66)

*Oggetto:* Restituzione all'esportazione nel settore delle carni bovine

Nel secondo semestre 1985 la Commissione ha esteso il regime delle restituzioni alle esportazioni a dieci nuove destinazioni in Estremo Oriente.

Può la Commissione far sapere se ciò ha determinato un notevole sviluppo degli scambi con tali paesi e, in caso affermativo, qual è l'aumento del volume degli scambi registrato?

Risposta data dal sig. Andriessen  
in nome della Commissione

(13 aprile 1987)

Le esportazioni di carni bovine verso i dieci paesi terzi dell'Asia orientale per i quali del 27 luglio 1985 vengono concesse restituzioni all'esportazione, hanno registrato l'andamento seguente:

1984: 913 t

1985: 1 530 t

1986: 1 066 t (gennaio—ottobre)

Si rileva quindi un aumento delle esportazioni, ma il quantitativo globale resta relativamente esiguo.

La Commissione fa osservare a tale proposito che l'apertura di nuovi sbocchi sul mercato mondiale richiede molta pazienza e perseveranza, in quanto presuppone che vengano allacciati rapporti commerciali saldi e durevoli tra gli operatori europei ed i loro clienti.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2450/86

dell'on. Ray MacSharry (RDE—IRL)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 gennaio 1987)

(87/C 212/67)

*Oggetto:* Regolamenti concernenti il controllo delle attività di pesca nelle acque della CEE

Dal 1° aprile 1985 sono entrati in vigore regolamenti che prevedono procedure speciali per la registrazione di informazioni sulle catture di pesce da parte degli Stati membri.

Può la Commissione indicare se sia soddisfatta del funzionamento dei regolamenti in tutta la Comunità e se essi forniscano una base adeguata per la raccolta di informazioni scientifiche per la programmazione e lo sviluppo della politica della pesca?

Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha  
in nome della Commissione

(13 aprile 1987)

La Commissione constata che le disposizioni comunitarie che prevedono la registrazione dei dati relativi alle catture realizzate dagli Stati membri consentono di sorvegliare con maggior precisione il grado di esaurimento dei TAC e dei contingenti di pesca e sono pertanto conformi all'obiettivo prefisso.

La programmazione e lo sviluppo della politica comune della pesca sono fondati su tutto un complesso d'informazioni; quelle raccolte in merito alle catture sono parte integrante di tale complesso ma ne costituiscono solo un elemento.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2457/86

dell'on. James Fitzsimons (RDE—IRL)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 gennaio 1987)

(87/C 212/68)

*Oggetto:* Esperimenti riguardanti l'accumulazione di energia

È al corrente la Commissione che la Northern Ireland Electricity propone di sfruttare un sistema a volano che, quando è in movimento, richiede una quantità relativamente esigua di energia per continuare a ruotare rapidamente, allo scopo di fornire energia elettrica di emergenza alle rete dell'Ulster; che nel Regno Unito, nei Midlands, la Leyland

bus sta sperimentando un altro volano per risparmiare energia che viene impiegato per assorbire la maggior parte dell'energia di frenatura del veicolo quando si arresta e che fornisce successivamente l'energia immagazzinata per consentire al veicolo di rimettersi in movimento e intende la Commissione indicare se esperimenti analoghi stanno avendo luogo altrove nella Comunità e se è possibile utilizzare o se si stanno utilizzando fondi per la ricerca della CEE allo scopo di favorire lo sviluppo di tali progetti o di progetti analoghi?

**Risposta data dal sig. Mosar  
in nome della Commissione**

(25 marzo 1987)

Nel maggio 1986 Northern Ireland Electricity Service (EE/453/84) ha presentato nel quadro del programma dimostrativo sul risparmio di energia il progetto «Short-Period Flywheel Energy Store To Be Used With Fast Run-Up Gas-Turbines To Provide An Immediate Generation Emergency Reserve». La Commissione ha deciso di assegnare a questo progetto un aiuto finanziario pari al 30% dei costi eleggibili fino ad un massimo di 751 500 £. È stato firmato un contratto e il progetto che è iniziato il 1° maggio 1985 continua secondo il calendario previsto.

La possibilità di risparmiare carburante diesel su autobus grazie ad un'unità di accumulo con volano di inerzia costituiva l'argomento di due altri progetti presentati nel maggio 1984 nel quadro dello stesso programma dimostrativo sul risparmio di energia. Il primo era stato presentato da Leyland Vehicles (EE/425/84): «Energy Saving In City Buses Using A Mechanical Continuously Variable Transmission And Flywheel Energy Storage» e il secondo da ATM (Azienda trasporti municipali) Milano (EE/574/84): «Integrated Flywheel/Hydrostatic Propulsion System Bus For Energy Saving In Local Mass Transit». La Commissione aveva deciso di attribuire al progetto di Leyland Vehicles un aiuto pari al 40% dei costi eleggibili sino ad un massimo di 410 909 £ e al progetto di ATM-Milano un aiuto pari al 30% dei costi eleggibili fino ad un massimo di 222 milioni di Lit. Durante le trattative sui rispettivi contratti, i due proponenti hanno rinunciato a realizzare i progetti.

Un progetto tedesco (EE/039/85) d'impostazione analoga anche se tecnicamente un poco diverso è stato presentato nell'aprile 1985 (nel quadro dello stesso programma dimostrativo) dalla ditta Magnet-Motor GmbH: «Energy Conservation By The Use Of Local Public Transport Bus With Diesel-Electric Drive And Intermediate Storage». Al progetto è stato assegnato un aiuto finanziario pari al 35% dei costi eleggibili fino ad un massimo di 2,009 milioni di DM. Il contratto è stato firmato ed i lavori iniziati il 20 gennaio proseguono regolarmente.

Nel quadro del programma dimostrativo sul risparmio di energia possono essere presentati altri progetti sull'accumulo di energia secondo la procedura indicata nella GU n. C 311 del 5 dicembre 1986.

Nel precedente (secondo) programma di R & S sull'energia (1979—1983) sono stati finanziati due progetti di sistema a volano: una progettazione di massima per incorporare unità a volano sotto la carrozzeria degli attuali treni pendolari (Nederlandse Spoorwegen, contratto EE-E-3-441-NL) e lo sviluppo di un'unità di accumulo a volano per il risparmio di energia negli ingranaggi di trasmissione di gru (Fr. Krupp GmbH, contratto EE-E-3-442-D). Nell'attuale programma di R & S sull'energia non nucleare (1985—1988) questi studi sono stati scartati per motivi di bilancio.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2468/86**

dell'on. Pol Marck (PPE—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 gennaio 1987)

(87/C 212/69)

Oggetto: IVA sui fiori recisi ed altri prodotti ornamentali

1. La Commissione può fornire un prospetto delle basi imponibili IVA relative ai fiori recisi e ad altri prodotti ornamentali nei vari Stati membri?
2. Tutti questi prodotti sono considerati in tutti gli Stati membri come beni di lusso?
3. La Commissione non è del parere che, trattandosi di prodotti non protetti, sarebbe indispensabile un'armonizzazione delle basi imponibili IVA per evitare distorsioni della concorrenza interna?

**Risposta data da Lord Cockfield  
in nome della Commissione**

(9 aprile 1987)

1. Si allega alla presente una tabella delle aliquote IVA previste per i fiori recisi e per le piante da appartamento nei vari Stati membri.
2. La tabella mostra forti variazioni, da uno Stato membro all'altro, del livello d'imposizione e della categoria dell'aliquota (ridotta, normale o maggiorata).
3. Attualmente, stabilire le aliquote IVA è di competenza degli Stati membri.

Tuttavia, nel contesto del programma per il completamento del mercato interno, previsto per il 1992, la Commissione presenterà tra breve proposte di direttive riguardanti il ravvicinamento e la struttura delle aliquote IVA.

Il medesimo prodotto sarà quindi soggetto alla medesima categoria di aliquota, così da evitare ogni distorsione di concorrenza.

**Imposizione fiscale, nei vari Stati membri, sui fiori recisi e sulle piante d'appartamento**

Stato membro	Fiori recisi	Piante d'appartamento	Osservazioni
Belgio	19 % (aliquota normale)	19 % (aliquota normale)	Sui fiori secchi e su quelli artificiali 25 % (aliquota maggiorata)
Danimarca	22 % (aliquota normale)	22 % (aliquota normale)	
Repubblica federale di Germania	7 % (aliquota ridotta)	7 % (aliquota ridotta)	Sui fiori secchi e su quelli artificiali 14 % (aliquota normale)
Grecia	18 % (aliquota normale)	6 % (aliquota ridotta)	
Spagna	12 % (aliquota normale)	12 % (aliquota normale)	
Francia	5,5 % (aliquota superridotta)	7 % (aliquota ridotta)	Sulle composizioni di fiori o di piante 18,6 % (aliquota normale)
Irlanda	25 % (aliquota normale)	25 % (aliquota normale)	
Italia	18 % (aliquota normale)	18 % (aliquota normale)	
Lussemburgo	12 % (aliquota normale)	12 % (aliquota normale)	
Paesi Bassi	6 % (aliquota ridotta)	6 % (aliquota ridotta)	
Portogallo	16 % (aliquota normale)	16 % (aliquota normale)	
Regno Unito	15 % (aliquota normale)	15 % (aliquota normale)	

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2486/86**

dell'on. Stephen Hughes (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 gennaio 1987)

(87/C 212/70)

**Oggetto:** Incrementi e perdite nette di uranio e plutonio nell'industria nucleare

Alla luce delle informazioni raccolte ai sensi dell'EURATOM può la Commissione indicare in che misure gli impianti nucleari nell'ambito della Comunità europea hanno ottenuto o perduto quantità di uranio o di plutonio, a partire dal 1980, in ogni singolo impianto? Può altresì la Commissione comunicare le iniziative adottate per giustificare l'aumento di uranio o plutonio e le azioni intraprese per recuperare i quantitativi perduti?

**Risposta data dal sig. Mosar  
in nome della Commissione**

(18 marzo 1987)

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 3227/86 (allegato II)<sup>(1)</sup> gli esercenti sono tenuti a comunicare eventuali casi di «perdite

accidentali», ossia la «perdita involontaria e irreparabile di una quantità nota di materie nucleari a seguito di un incidente di funzionamento».

Pur non potendo rendere pubblica l'esatta ripartizione delle perdite accidentali che le sono state trasmesse dal 1980 (i rapporti al riguardo sono riservati), la Commissione può affermare che nel periodo in questione non le è mai stata comunicata, né è stata riscontrata nel corso delle ispezioni alcuna perdita accidentale di quantità significative ai fini della sicurezza di materie nucleari.

Ogni qualvolta vengano comunicate, o vengano riscontrate nel corso delle ispezioni perdite accidentali in quantità superiore ai limiti massimi specificati e quindi considerate rilevanti ai fini della sicurezza, viene richiesto all'impianto interessato di trasmettere un rapporto speciale, conformemente all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3227/86. Successivamente le azioni del caso vengano avviate dall'ispettorato EURATOM ed eventualmente dall'AIEA al fine di porre rimedio all'anomalia o di procedere conformemente alle disposizioni del trattato Euratom o dell'accordo di verifica concluso con l'AIEA.

Le materie non contabilizzate (MUF) non possono essere considerate automaticamente acquisizioni o perdite, come è stato spiegato nella risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 2257/86 dell'onorevole parlamentare<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. L 363 del 3. 12. 1976.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2488/86**  
**dell'on. Ernest Glinne (S—B)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**  
*(26 gennaio 1987)*  
*(87/C 212/71)*

*Oggetto:* Aiuto ai profughi rifugiatisi nel Malawi

Nell'agosto 1986, la Croce Rossa del Malawi ha fatto dei passi per ottenere un aiuto della comunità internazionale a favore delle decine di migliaia di mozambicani costretti dalla guerra civile a oltrepassare la frontiera. Alla fine di dicembre una missione dell'Alto commissariato dell'ONU per i rifugiati ha visitato il Malawi su invito del governo. Desidererei una risposta alle seguenti interrogazioni:

1. È vero che la Comunità europea si è impagnata a sostenere fino ad un massimo 2 milioni di ECU un programma di assistenza ai profughi mozambicani rifugiatisi nel Malawi? Che ne è di quest'impegno e del programma concertato a livello internazionale?
2. Ha concretizzato la Commissione gli sforzi che da essa ci si attende per aiutare il Malawi, piccolo Stato enclave, a dipendere meno dalla pressione del governo della Repubblica sudafricana e dalla pressioni congiunte del Mozambico, dello Zambia e del Zimbabwe? In che modo il Malawi beneficia attualmente dei contributi versati dalla Comunità e dagli Stati membri alla SADCC?

**Risposta data dal sig. Natali**  
**in nome della Commissione**  
*(5 marzo 1987)*

1. In risposta all'appello lanciato della Lega delle società della Croce Rossa (LSCR), il 1° dicembre 1986 la Commissione ha deciso di assegnare un aiuto d'urgenza a 70 000 persone che, dopo aver abbandonato il Mozambico a causa della guerra civile, si sono rifugiate nel Malawi e si trovano ora in una situazione di carestia.

Detto aiuto comprende un'assegnazione di 650 000 ECU destinata a soddisfare il fabbisogno essenziale dei profughi, nonché un aiuto alimentare d'urgenza di 3 500 t di cereali.

Le operazioni d'urgenza sono iniziate a metà dicembre 1986 e dovrebbero essere concluse fine marzo 1987.

2. Vari interventi comunitari recentemente approvati nel settore delle comunicazioni sono in particolare destinati a

diversificare ulteriormente le vie di evacuazione dal Malawi.

- a) Il progetto di ripristino della ferrovia del Tazara (contributo comunitario: 13 milioni di ECU), approvato il 13 gennaio 1987, deve, unitamente al progetto di ripristino della strada Karonga—Ibando—Uyole (contributo comunitario stimato a 19 milioni di ECU) che sarà entro breve presentato agli organi decisionali della Comunità, dotare il Malawi di uno sbocco complementare verso il nord, attraverso la Tanzania, fino al porto di Dar-es-Salaam.
- b) Il progetto di ripristino della ferrovia di Nacala (contributo comunitario: 25 milioni di ECU), anch'esso approvato il 13 gennaio 1987, aprirà un nuovo sbocco dal Malawi verso l'est, attraverso il Mozambico, in direzione del porto di Nacala.
- c) Infine, in progetto di ripristino del porto di Beira (contributo comunitario: 40 milioni di ECU) consentirà al Malawi di completare le sue comunicazioni esterne verso il sud con un'uscita supplementare attraverso il Mozambico in direzione di Beira.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2496/86**  
**dell'on. Barry Seal (S—GB)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**  
*(29 gennaio 1987)*  
*(87/C 212/72)*

*Oggetto:* AMF IV

Quale impatto avrà, secondo la Commissione, il nuovo AMF IV e accordi bilaterali connessi sulle industrie del tessile-abbigliamento della Comunità, in termini di importazioni, produzione e occupazione?

**Risposta data dal sig. Narjes**  
**in nome della Commissione**  
*(18 marzo 1987)*

L'accordo multifibre e gli accordi bilaterali sul commercio dei tessuti negoziati dalla Comunità si propongono di regolare l'andamento delle importazioni a basso prezzo, contribuendo così a creare un contesto stabile, nel quale l'industria comunitaria dei tessili e dell'abbigliamento possa essere ristrutturata e resa più competitiva. I nuovi accordi bilaterali si prefiggono un'identica finalità.

La loro incidenza in termini di produzione e di occupazione è invece più difficile da valutare. Occorre infatti tener conto di un gran numero di fattori molti dei quali, come l'evoluzione delle nuove tecnologie, possono influire in misura pari o superiore alle importazioni concorrenziali.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2499/86**

dell'on. Thomas Megahy (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 gennaio 1987)

(87/C 212/73)

**Oggetto:** Fibre tessili contenute in articoli d'abbigliamento provenienti dall'Italia

Un'inchiesta eseguita per la britannica West Yorkshire Trading Standards ha accertato che, nel 1985, il 95 % degli articoli di abbigliamento per i quali le indicazioni relative ai materiali tessili componenti sono risultate inesatte, erano di fabbricazione italiana. Non si dispone ancora dei dati completi relativi al 1986, ma alla fine di ottobre di tale anno tale cifra era pari al 75 %.

- a) È la Commissione in possesso di informazioni di analoga fonte e attinenti alla medesima problematica, per altri Stati membri?
- b) Quali azioni propone la commissione per far fronte a tale stato di cose?

**Risposta data dal sig. Varfis  
in nome della Commissione**

(30 marzo 1987)

a) No.

b) La Commissione prenderà ulteriori informazioni in merito al caso sollevato dall'onorevole parlamentare e, ove lo riterrà necessario, non mancherà di prendere gli opportuni provvedimenti, senza escludere il ricorso all'articolo 169 del trattato.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2529/86**

dell'on. Vassilis Ephremidis (COM—GR)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 gennaio 1987)

(87/C 212/74)

**Oggetto:** Traffico di droga

Secondo informazioni riportate dalla stampa, le autorità sovietiche hanno recentemente sequestrato 1200 kg di hashish nascosti in container della società americana «Spacific International» destinati ad una non meglio identificata società «Nostrak MBH» di Amburgo nella Repubblica federale di Germania.

Tali informazioni danno per certo che in questo affare di droga sono direttamente implicati oppositori al regime afgano e ambienti strettamente collegati tra loro che operano in Afghanistan e ai confini con il Pakistan, da dove inviano enormi quantitativi di droga verso l'Europa occidentale e gli Stati Uniti.

Sempre nuove informazioni e denunce confermano:

— l'esistenza in tale zona di circa 20 stabilimenti di produzione di droga da cui provengono l'85 % dell'eroina che giunge in Europa occidentale e il 50 % della droga importata negli Stati Uniti;

— il ciclo di coltivazione, lavorazione e traffico della droga destinata all'Occidente sarebbe impossibile o incontrerebbe molte difficoltà senza la condiscendenza e l'incoraggiamento delle autorità pakistane e dei servizi segreti che operano in rapporto tra loro;

— il contrabbando di droga con le sue entrate è collegato al contrabbando di armi in quanto offre ai servizi segreti la possibilità di effettuare in modo autonomo finanziamenti senza il controllo del potere politico.

Si chiede alla Commissione:

- a) È la Commissione al corrente del sequestro da parte delle autorità sovietiche del carico in questione e delle ipotesi relative alla sua provenienza?
- b) Quali misure essa intende adottare nel quadro delle conclusioni della commissione d'inchiesta del Parlamento europeo sul problema della droga nei paesi della Comunità europea?

**Risposta data dal sig. Cheysson  
in nome della Commissione**

(7 aprile 1987)

La Commissione non è stata assolutamente informata sui fatti riferiti nell'interrogazione scritta dell'onorevole parlamentare. Questo tipo di informazione viene fornito dai governi all'organismo internazionale per il controllo degli stupefacenti delle Nazioni Unite, il quale pubblica ogni anno una sintesi che fa testo in materia.

La Commissione attribuisce la massima importanza ai lavori della commissione d'inchiesta del Parlamento europeo sul problema della droga nei paesi della Comunità. Da quando detta commissione è stata creata, la Commissione ha presentato al Consiglio varie comunicazioni in merito.

La prima di queste comunicazioni<sup>(1)</sup> riguardava la conferenza internazionale di Vienna del 1987: in data 27 gennaio 1987 il Consiglio ha deciso di farvi partecipare la Comunità in quanto tale ed ha fissato i criteri generali di un programma d'azione nord-sud in materia. Se necessario, le decisioni prese dal Consiglio potranno completare, in materia doganale, le direttive comunitarie già emanate in previsione della conferenza di Vienna.

Un'altra comunicazione<sup>(2)</sup>, in materia sanitaria è attualmente all'esame dei competenti organi del Consiglio.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(86) 457 def.

<sup>(2)</sup> Doc. COM(86) 601 def.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2542/86**

dell'on. Alfeo Mizzau (PPE—I)  
alla Commissione delle Comunità europee

(2 febbraio 1987)

(87/C 212/75)

**Oggetto:** Danni derivanti ai produttori a causa di importazioni di fiori da paesi terzi

Si chiede alla Commissione se è a conoscenza che la produzione florovivaistica della CEE manifesta difficoltà sui mercati anche a cause della forte immissione di prodotti provenienti da paesi terzi dove i costi del personale sono talmente bassi da permettere dei prezzi di vendita che pongono in crisi l'imprenditoria agricola del settore.

Quali provvedimenti intende prendere per garantire ai floricoltori CEE le stesse condizioni dei produttori dei paesi terzi, stante che il costo della manodopera incide in misura notevole sul costo totale?

**Risposta data dal sig. Andriessen  
in nome della Commissione**

(30 marzo 1987)

La Commissione non ignora che i costi di produzione registrati nella floricoltura della Comunità possono differire notevolmente da quelli dei paesi terzi.

Ciò nondimeno, i dazi doganali riscossi all'importazione di tali prodotti nella CEE sono atti a garantire una certa protezione ai produttori comunitari. Come si ricorderà, i dazi per i fiori recisi ammontano al 24% tra il 1° giugno e il 31 ottobre ed al 17% tra il 1° novembre e il 31 maggio.

La Commissione ha inoltre presentato al Consiglio, nel 1984, una proposta di regolamento<sup>(1)</sup> intesa a migliorare la trasparenza del mercato ed a permettere alla Commissione stessa di seguire più dappresso l'evoluzione di quest'ultimo. A tutt'oggi, però, il Consiglio non si è ancora pronunciato su tale proposta.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(83) 798 def.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2546/86**

dell'on. Anne André (LDR—B)  
alla Commissione delle Comunità europee

(2 febbraio 1987)

(87/C 212/76)

**Oggetto:** Commercializzazione di un prodotto farmaceutico, lo «Stomyteol»

L'Associazione farmaceutica belga ha avvertito i deputati europei belgi che la specialità farmaceutica denominata «Stomyteol» non recava più alcun numero di registrazione.

Tale specialità figurava nel repertorio pratico dei medicinali con la sua formula completa nell'edizione del 1982, ma non vi è più menzionata nell'edizione del 1983.

Tale prodotto era stato immesso sul mercato dalla ditta Cochard. Esso è attualmente commercializzato da Stobel-dent e dal 3 gennaio 1985 è distribuito da Pharmadontal.

Tale preparazione contiene della procaina che figura sulla lista III dei tossici; l'acqua di lauroceraso è menzionata nella lista II dell'elenco dei tossici.

È ammissibile che, per ragioni che ignoriamo, il distributore non abbia più registrato tale prodotto?

**Risposta data da Lord Cockfield  
in nome della Commissione**

(18 marzo 1987)

Il preparato Stomyteol a base di procaina e di acqua di lauroceraso descritto dall'onorevole va considerato un medicinale e come tale sarà soggetto entro il 1990 alla revisione dei medicinali vecchi come previsto all'articolo 39 della direttiva 75/319/CEE<sup>(1)</sup> a meno che la ditta responsabile della sua immissione sul mercato non decida di sospenderne la commercializzazione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 13.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2547/86**

dell'on. Anne André (LDR—B)  
alla Commissione delle Comunità europee

(2 febbraio 1987)

(87/C 212/77)

**Oggetto:** Riconoscimento ed equivalenza dei diplomi negli Stati membri

Esistono ancora molti ostacoli tecnici concernenti il riconoscimento e l'equivalenza dei diplomi in seno ai vari Stati membri della CEE.

In Belgio, per esempio, un cittadino della CEE deve spesso sostenere nuovamente gli esami che ha già dato nel suo paese d'origine prima di ottenere dall'amministrazione belga il riconoscimento del suo diploma.

La Commissione intende presentare tra breve una proposta di direttiva al Consiglio allo scopo di sopprimere tali ostacoli tecnici contrari allo spirito e alla lettera del trattato di Roma?

**Risposta data da Lord Cockfield  
in nome della Commissione**

(8 aprile 1987)

L'insieme dell'interrogazione dell'onorevole parlamentare sembra riguardare le azioni intraprese sia per il reciproco

riconoscimento dei diplomi per fini professionali, sia per il riconoscimento accademico dei diplomi.

Per quanto riguarda il primo punto, va sottolineato che sono già state adottate numerose direttive in materia per ovviare alle difficoltà risultanti dalle differenze di nature e di contenuto dei diplomi che consentono l'accesso ad una professione. L'elenco di tali direttive, aggiornato il 1° gennaio 1986, figura nel *Bollettino delle Comunità europee* n. 6/1986, punto 4.

La Commissione, certa che un approccio più globale consentirebbe un concreto passo avanti nel settore del diritto di stabilimento, ha elaborato una proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore<sup>(1)</sup>. L'obiettivo di tale sistema è di facilitare la libera circolazione dei cittadini degli Stati membri in possesso di diplomi di scuola superiore ottenuti in uno Stato membro, che desiderano esercitare in un altro Stato membro un'attività professionale regolamentata.

Questa proposta viene attualmente discussa dal Consiglio; il Libro bianco della Commissione sul completamento del mercato interno ne prevede l'adozione entro l'anno in corso.

Quanto al secondo punto, la Commissione ha preso diverse disposizioni, tra cui:

- dal 1976/1977, azioni di promozione dei «Programmi comuni di studio» tra istituti d'istruzione superiore, volta a creare una cooperazione duratura tra tali istituti, e norme elastiche di riconoscimento accademico. Attualmente, 585 «programmi comuni di studio», che comprendono un'ampia gamma di discipline e associano circa 700 istituti d'istruzione superiore della Comunità, beneficiano o hanno beneficiato di aiuti finanziari accordati in quest'ambito;
- dal 1977/1978, azioni di promozione delle «Visite di studio di breve durata», che accorda, fra l'altro, un'attenzione particolare alle persone interessate dal riconoscimento dei titoli universitari e dei periodi di studio trascorsi all'estero, tra le quali i direttori e i rappresentanti dei «Centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico» (NARIC) degli Stati membri della Comunità europea;
- dal 1984, azioni di promozione della rete dei «Centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico» (NARIC) degli Stati membri della Comunità europea, che si propone di intensificare gli scambi di informazioni relative al riconoscimento accademico, di creare una stretta cooperazione in questo settore, facilitare il riconoscimento accademico e migliorare la mobilità degli studenti, insegnanti e ricercatori nella comunità europea.

Nella «proposta di decisione del Consiglio recante adozione del programma d'azione della Comunità europea in materia di mobilità degli studenti» (ERASMUS)<sup>(2)</sup> la Commissione ha proposto di intensificare le misure di cui sopra. L'azione 3 del programma proposto (ERASMUS) è destinata esclusivamente ai provvedimenti intesi a migliorare il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio, proponendo:

- la creazione di un sistema europeo di unità capitalizzabili (crediti accademici) trasferibili nell'intera Comunità (ECTS),
- lo sviluppo della rete comunitaria dei centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico,
- lo sviluppo di programmi comuni di studio.

<sup>(1)</sup> GU n. C 217 del 28. 8. 1985 e GU n. C 143 del 10. 6. 1986.

<sup>(2)</sup> GU n. C 73 del 2. 4. 1986.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2549/86

dell'on. Anne André (LDR—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 febbraio 1987)

(87/C 212/78)

*Oggetto:* Spostamenti di bambini nell'ambito della CEE

Quali sono le possibilità per bambini cittadini della Comunità ancora sprovvisti di carte o documenti di identità, e che effettuano spostamenti collettivi al di fuori dell'ambito familiare, di attraversare senza difficoltà le frontiere intracomunitarie?

Quali divergenze esistono eventualmente tra gli Stati membri in merito a tale questione?

#### Risposta data da Lord Cockfield in nome della Commissione

(9 aprile 1987)

Il diritto comunitario prevede che il cittadino di uno Stato membro possa recarsi in un altro Stato membro su «semplice presentazione del passaporto o di una carta d'identità»<sup>(1)</sup>. Il diritto comunitario non menziona disposizioni specifiche applicabili ai fanciulli che effettuano viaggi collettivi fuori della famiglia.

Stando alle informazioni in possesso della Commissione, l'accordo europeo sul regime della circolazione delle persone tra i paesi membri del Consiglio d'Europa del 13 marzo 1957 prevede per i fanciulli le seguenti agevolazioni:

- cittadini belgi: certificato d'identità con fotografia rilasciato da un'amministrazione comunale belga ai fanciulli di età inferiore ai 12 anni;

- cittadini tedeschi: certificato munito di una fotografia, nel territorio di Berlino Ovest, non scaduto;
- cittadini italiani: certificato di nascita con fotografia, convalidato dalla questura;
- cittadini lussemburghesi: documento d'identità e di viaggio per i fanciulli di meno di 15 anni, rilasciato dall'amministrazione comunale lussemburghese.

Le eventuali agevolazioni supplementari sono stabilite da disposizioni nazionali o da convenzioni bilaterali. La Commissione non dispone di informazioni al riguardo.

(<sup>1</sup>) Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 13, e direttiva 73/148/CEE, GU n. L 172 del 28. 6. 1973, pag. 14.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2550/86

dell'on. Anne André (LDR—B)  
alla Commissione delle Comunità europee

(2 febbraio 1987)  
(87/C 212/79)

*Oggetto:* Mancata applicazione del diritto comunitario concernente i cittadini degli Stati membri che risiedono in un altro Stato membro

Tale mancata applicazione risulta in particolare dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e dalle constatazioni fatte dalla Commissione nella sua terza relazione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (GU n. C 220 del 1° settembre 1986, pagina 1).

Essa vi rileva in particolare (punto 69) una tendenza, delineatasi in numerosi Stati membri, ad un'interpretazione sistematicamente restrittiva del diritto e della giurisprudenza comunitari nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori.

Quali sono le intenzioni della Commissione affinché venga applicato concretamente il diritto comunitario?

**Risposta data dal sig. Marin  
in nome della Commissione**

(8 aprile 1987)

Nel quadro delle sue responsabilità, la Commissione si adopera affinché gli Stati membri si astengano da interpretazioni restrittive del diritto comunitario.

Il crescente numero delle procedure d'infrazione avviate nel settore della libera circolazione dei lavoratori attesta i risultati dell'impegno con cui da un lato vengono esaminati i reclami indirizzati alla Commissione e dall'altro si procede all'accertamento d'ufficio delle infrazioni del diritto comunitario commesse negli ordinamenti giuridici nazionali.

L'onorevole parlamentare potrà utilmente consultare in proposito la risposta data dalla Commissione alle interrogazioni scritte n. 2126/86 e n. 2127/86 dell'on. Fontaine(<sup>1</sup>).

(<sup>1</sup>) GU n. C 82 del 30. 3. 1987.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2551/86

dell'on. Anne André (LDR—B)  
alla Commissione delle Comunità europee

(2 febbraio 1987)  
(87/C 212/80)

*Oggetto:* Vendita non controllata di prodotti di valore terapeutico al di fuori del circuito riconosciuto dalle associazioni farmaceutiche

Il travelgum è una gomma da masticare utilizzata contro il mal di viaggio, le nausee e il vomito.

Come tutti gli altri antistaminici, pure questo derivato ha un'azione anticolinergica e sedativa. L'effetto sedativo è molto pronunciato nel caso della defenidramina. L'effetto anticolinergico è considerato medio. Vi sono quindi effetti secondari e controindicazioni.

In Francia tale prodotto viene reclamizzato da ditte o grandi magazzini. La vendita di questi prodotti al di fuori del laboratorio farmaceutico può ostacolare una terapia in corso e disorientare talune persone. Tali vendite «selvagge» danno luogo regolarmente a dei reclami.

Tali informazioni mettono in rilievo il carattere illecito della mancanza di registrazione come medicinale, il che lascia presupporre conseguenze pericolose per la salute della popolazione.

Come intende la Commissione regolamentare tale tipo di vendita?

**Risposta data da Lord Cockfield  
in nome della Commissione**

(17 marzo 1987)

I preparati contenenti sostanze antistaminiche contro la nausea ed il vomito rientrano nella definizione di medicinale ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE del Consiglio(<sup>1</sup>). Ne consegue che sono ad essi applicabili le direttive comunitarie in materia farmaceutica, nonché le norme che ne autorizzano l'immissione sul mercato. I reclami presentati contro le vendite arbitrarie cui si riferisce l'onorevole parlamentare dimostrano che occorre non tanto predisporre una nuova regolamentazione, ma che occorre piuttosto applicare più efficacemente la normativa già in vigore.

(<sup>1</sup>) GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2558/86**

dell'on. Vera Squarcialupi (COM—I)  
alla Commissione delle Comunità europee

(2 febbraio 1987)

(87/C 212/81)

**Oggetto:** Violazioni della direttiva sulla parità di trattamento sul lavoro

La Società Autostrada a partecipazione statale si è rifiutata di accettare le domande di assunzione presentate da un gruppo di donne all'ufficio di Firenze per un lavoro a termine di esattore ai caselli autostradali. Come giustificazione è stata addotta la mancanza di appositi spogliatoi. Contemporaneamente a Trani, in provincia di Bari, presso la Banca di Bisceglie, un piccolo istituto di credito locale, una quindicina di giovani donne, tra cui alcune laureate, che avevano presentato domanda (e una costosa serie di documenti) per partecipare ad un concorso per impiegati, sono state invitate dopo qualche giorno a ritirare le proprie candidature.

Quelle che lo hanno fatto hanno constatato che le buste con le domande non erano mai state aperte. Le donne che invece non hanno ripreso i propri documenti non sono state avvisate della convocazione e alla selezione hanno partecipato quindi solamente i candidati maschi.

La scusa addotta dal direttore è stata di aver voluto con questo sistema ridurre il numero dei partecipanti.

Come pensa la Commissione di reagire a queste palesi violazioni della direttiva sulla parità?

**Risposta data dal sig. Marin  
in nome della Commissione**

(7 aprile 1987)

La Commissione, in quanto custode dei trattati e del diritto derivato, ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni comunitarie negli Stati membri, ivi compresa un'adeguata trasposizione delle direttive della Comunità. Ciò premesso, circa la direttiva 76/207/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro<sup>(1)</sup> va detto che quando essa è diventata obbligatoria, gli Stati membri hanno messo in vigore, conformemente al suo articolo 9, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi. Con la legge n. 903 del 9 dicembre 1977 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, l'Italia ha trasposto la direttiva nell'ordinamento giuridico italiano. A parere della Commissione tale trasposizione è corretta per quanto riguarda il quesito posto dall'onorevole parlamentare. In Italia vi è una legislazione atta a tutelare la parità di

trattamento e vi sono gli strumenti di ricorso necessari affinché la persona vittima di una discriminazione possa essere reintegrata nei propri diritti.

La Commissione prosegue tuttavia i lavori per conoscere più dettagliatamente l'applicazione di diritto e di fatto delle direttive riguardanti la parità, e ciò nell'ambito di una rete di esperti che ha il compito di seguirne l'applicazione. L'onorevole parlamentare riceverà direttamente l'ultima relazione della rete di esperti che verrà trasmessa anche al segretariato generale del Parlamento europeo.

La Commissione elabora inoltre, nel quadro del programma d'azione a medio termine (1986—1990) concernente la parità delle possibilità per le donne<sup>(2)</sup>, azioni di sensibilizzazione, azioni specifiche destinate a determinate categorie, per esempio dando seguito al convegno sulla parità giuridica fra uomini e donne nella Comunità, oppure con l'organizzazione di riunioni di rappresentanti delle professioni giudiziarie e, in particolare, stimolando seminari nazionali.

<sup>(1)</sup> GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 40.

<sup>(2)</sup> GU n. C 203 del 12. 8. 1986.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2566/86**

dell'on. Carles-Alfred Gasòliba I Böhm (LDR—E)  
alla Commissione delle Comunità europee

(2 febbraio 1987)

(87/C 212/82)

**Oggetto:** Diffusione della bandiera europea

L'adozione di una bandiera rappresentativa della Comunità europea ha rappresentato un passo importante per la costruzione dell'Europa dei cittadini, in quanto costituisce un nuovo simbolo che caratterizza l'identità europea.

Quali misure intende adottare a breve termine la Commissione per svolgere una campagna allo scopo di diffondere, in linea generale, l'impiego della bandiera europea in tutti gli Stati membri e, in particolare, nelle cerimonie ufficiali e pubbliche?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione**

(24 marzo 1987)

Per motivi di bilancio, non è possibile prevedere a breve termine una vasta campagna a livello dei dodici Stati membri. Tuttavia, in occasione di campagne d'informazione o di manifestazioni politiche o sportive, organizzate o sovvenzionate dalla Commissione, viene sistematicamente messa in primo piano la bandiera europea. Così si è fatto, ad esempio, durante le campagne d'informazione organizzate dalla Com-

missione in Danimarca e in Grecia e nelle recenti manifestazioni sportive, come la corsa ciclistica «Il giro dell'avvenire».

Durante le manifestazioni connesse alla celebrazione del 30° anniversario della firma dei trattati di Roma, la bandiera europea sarà presente dovunque; inoltre, viene svolta attualmente un'azione speciale per diffondere la bandiera europea sul piano comunale, in collaborazione con il consiglio delle regioni e dei comuni d'Europa.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2568/86**  
dell'on. Carles-Alfred Gasòliba I Böhm (LDR—E)  
alla Commissione delle Comunità europee

(2 febbraio 1987)  
(87/C 212/83)

*Oggetto:* Accesso dei funzionari spagnoli alle istituzioni comunitarie

Quali ostacoli continuano ad impedire l'accesso dei candidati spagnoli che figurano nelle liste di riserva al posto che spetta loro in seno alle istituzioni comunitarie?

**Risposta data dal sig. Christophersen**  
in nome della Commissione

(8 aprile 1987)

La Commissione non vede ostacoli né impedimenti alla progressiva integrazione nei propri servizi dei candidati spagnoli che hanno superato i concorsi.

Tale integrazione è programmata su un triennio (1986/1988). È quindi normale che si faccia ricorso alle liste di riserva nel corso di questo periodo, pur senza che sia possibile il loro esaurimento totale alla fine di detto periodo.

Il numero di cittadini spagnoli nei servizi della Commissione è attualmente (situazione al 31 gennaio 1987 — stanziamenti di funzionamento) di 104 A, 65 LA, 77 B, 92 C, 12 D, cioè in totale 350 funzionari.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2595/86**  
dell'on. Manuel Cantarero del Castillo (ED—E)  
alla Commissione delle Comunità europee

(6 febbraio 1987)  
(87/C 212/84)

*Oggetto:* Alunni spagnoli e portoghesi nelle Scuole europee

1. Può la Commissione illustrare dettagliatamente le misure adottate a Bruxelles e a Lussemburgo per garantire

che i figli di funzionari spagnoli e portoghesi possano seguire un corso completo di studi alle Scuole europee?

2. Che investimenti supplementari si rivelano necessari a Bruxelles e a Lussemburgo affinché i figli dei funzionari spagnoli e portoghesi possano godere delle stesse condizioni di insegnamento offerte agli alunni di altre nazionalità?

**Risposta data dal sig. Christophersen**  
in nome della Commissione

(8 aprile 1987)

1. Con decisione del Consiglio superiore delle Scuole europee, dal settembre 1986 sono state aperte nelle Scuole europee di Bruxelles e di Lussemburgo una sezione spagnola e una sezione portoghese.

Ciascuna sezione è composta di 10 classi a partire dall'asilo fino al 4° anno della scuola superiore.

A Lussemburgo:

- la sezione spagnola comprendeva nell'ottobre 1986: 28 alunni;
- la sezione portoghese comprendeva nell'ottobre 1986: 47 alunni.

A Bruxelles:

- la sezione spagnola comprendeva nell'ottobre 1986: 97 alunni;
- la sezione portoghese comprendeva nell'ottobre 1986: 81 alunni.

Ossia complessivamente: 253 alunni.

All'inizio dell'anno scolastico, nel settembre 1987, si prevede che gli studenti spagnoli e portoghesi saranno circa 580, precisamente 210 a Lussemburgo e 370 a Bruxelles.

2. All'inizio di ogni anno scolastico verrà aperta una nuova classe della scuola media, cosicché il ciclo scolastico sarà completato nell'anno scolastico 1989/1990.

A Lussemburgo non vi sono problemi di locali per accogliere gli alunni, mentre un annesso è necessario alla scuola di Bruxelles II.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2603/86**  
dell'on. François Roelants du Vivier (ARC—B)  
alla Commissione delle Comunità europee

(6 febbraio 1987)  
(87/C 212/85)

*Oggetto:* Seguito dato alla sessione delle Nazioni Unite sull'Africa

A seguito della sessione straordinaria delle Nazioni Unite sull'Africa svoltasi in maggio 1986:

1. Quali sono gli impegni presi dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri?
2. Quali misure comunitarie sono già state adottate?
3. Quali sono, specificamente, le misure comunitarie che si prevede di adottare nel settore della lotta contro la siccità e la desertificazione?
4. Esiste, attualmente, un coordinamento tra la CEE e il comitato esecutivo o il segretariato del programma delle Nazioni Unite per il risanamento economico e lo sviluppo dell'Africa?

**Risposta data dal sig. Natali  
in nome della Commissione**

(3 aprile 1987)

1. Si prega l'onorevole parlamentare di riferirsi alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta n. 639/86 dell'on. Beyer de Ryke<sup>(1)</sup>. Benché la Commissione in quanto tale non abbia assunto nuovi impegni durante la sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'Africa, va rilevato il nesso tra i principi e gli orientamenti del programma di azione adottati durante questa sessione e le nuove caratteristiche dell'impostazione concordata con gli ACP al termine dei negoziati di Lomé III (priorità al settore rurale, accento sul sostegno alle politiche di riforma settoriale, massiccio aumento delle risorse finanziarie e adeguamento delle modalità dell'aiuto, ecc.).

2. In quest'ottica, la Commissione ha fatto quanto in suo potere per un'efficace applicazione degli strumenti di cooperazione di cui dispone nei confronti dei paesi africani. In particolare, essa interviene a due livelli, quello di Lomé III e quello dell'aiuto alimentare, la cui attuazione è stata adeguata alle nuove realtà africane. Dal maggio 1986, la Commissione ha concentrato le proprie iniziative sull'esercizio di programmazione dei mezzi finanziari di Lomé III. Questo iter si è concluso in modo soddisfacente e conforme agli obiettivi definiti durante la sessione speciale. Va rammentato in proposito che la maggior parte degli Stati ACP interessati ha scelto di concentrare l'aiuto comunitario su strategie di sviluppo rurale. La Commissione intende ora ricorrere ad ogni mezzo per la realizzazione dei programmi in tal modo concordati.

3. Quanto all'attuazione del piano di rilancio e di ripristino per i paesi maggiormente colpiti dalla siccità, la Comunità ha stanziato 108,5 milioni di ECU a favore di operazioni e di progetti specifici in 11 paesi ACP. Queste operazioni sono prevalentemente concluse. Per ulteriori particolari, l'onorevole parlamentare potrà riferirsi alla risposta all'interrogazione scritta n. 2439/86 dell'on. MacSharry<sup>(2)</sup>.

Questi impegni rispondono ad un'iniziativa comune della Comunità e degli Stati membri grazie alla quale gli 11 paesi africani suddetti hanno ottenuto, nel 1986 un aiuto globale (aiuto alimentare e aiuti d'urgenza) per un importo di circa 1 miliardo di ECU (di cui 750 milioni come aiuto bilaterale).

4. La Commissione si mantiene in stretto contatto con l'Inter Agency Task Force delle Nazioni Unite alla quale il comitato direttivo ha affidato la creazione e la gestione regolare del Programma d'azione.

<sup>(1)</sup> GU n. C 330 del 22. 12. 1986.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2622/86

dell'on. François Roelants du Vivier (ARC—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 febbraio 1987)

(87/C 212/86)

*Oggetto:* Divieto di utilizzazione del fosgene

L'industria chimica Sandoz ha annunciato di aver deciso di rinunciare ad utilizzare il fosgene, sostanza estremamente tossica, nel processo di fabbricazione dei prodotti chimici.

1. La Commissione è a conoscenza di decisioni analoghe prese da altre imprese del settore chimico?
2. Non riterrebbe essa opportuno generalizzare il principio del divieto di impiego di fosgene mediante un atto giuridico vincolante di diritto europeo?

**Risposta data dal sig. Narjes  
in nome della Commissione**

(10 aprile 1987)

1. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione
  - a) l'impresa Sandoz avrebbe soltanto rinunciato alla fabbricazione del fosgene nel suo stabilimento di Schweizerhalle (Basilea) dove è avvenuto l'incidente del novembre 1986 e
  - b) nessun'altra impresa del settore chimico ha apparentemente preso decisioni analoghe.
2. Il fosgene è un prodotto chimico intermedio importante, molto utilizzato (produzione per la Comunità: circa 1 milione di t/anno) che ha un'importanza economica non trascurabile.

Tra le numerose utilizzazioni del fosgene le più importanti sono:

- la produzione di isocianati che sono la materia prima per la fabbricazione di poliuretani,
- la fabbricazione di esteri carbonici (RO COOR) utilizzati come prodotti intermedi per produrre polimeri (policarbonati), prodotti farmaceutici e agrochimici e coloranti organici.

Per le sue caratteristiche (tossicità, forte reattività, in particolare con l'acqua) questa sostanza è attentamente studiata da diversi anni. Immessa sul mercato sotto forma di gas liquefatto sotto pressione in bombole di acciaio conformi a specifiche molto severe, il fosgene, conformemente alla direttiva 67/548/CEE<sup>(1)</sup>, deve essere etichettato come segue:

- molto tossico in caso di inalazione,
- conservare il recipiente ben chiuso in un posto ben areato,
- evitare il contatto con la pelle e con gli occhi,
- in caso di incidente o di malore consultare immediatamente un medico.

Per rispondere alla crescente domanda di mercato, soprattutto per i policarbonati e gli isocianati e per ridurre i rischi di incidente legati al trasporto e al deposito, il fosgene viene ora molto spesso fabbricato sui siti di produzione dei prodotti sopraccitati.

Nella Comunità i siti di produzione del fosgene sono soggetti

- per la protezione dei lavoratori alla direttiva 80/1107/CEE del Consiglio<sup>(2)</sup> e
- per la sicurezza degli impianti e la protezione delle popolazioni e dell'ambiente alla direttiva 82/501/CEE del Consiglio<sup>(3)</sup>.

Questa direttiva è oggetto di una proposta di modifica attualmente in discussione al Consiglio<sup>(4)</sup>. Con tale modifica la Commissione propone di ridurre per alcune sostanze le quantità limite il cui superamento fa scattare i meccanismi di prevenzione previsti dalla direttiva. Nel caso specifico del fosgene tale soglia dovrebbe essere ricondotta da 20 t a 750 kg.

Per il momento la Commissione non intende vietare la produzione di fosgene.

<sup>(1)</sup> GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1/67.

<sup>(2)</sup> Direttiva del Consiglio del 27. 11. 1980 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, GU n. L 327 del 3. 12. 1980, pag. 8.

<sup>(3)</sup> Direttiva del Consiglio del 24. 6. 1982 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Doc. COM(85) 572 def.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2636/86

dell'on. Robert Delorozoy (LDR—F)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 febbraio 1987)

(87/C 212/87)

**Oggetto:** Europa. Carta d'identità europea

La costruzione europea è un'opera di lungo respiro. Essa si realizza mediante l'elaborazione di grandi politiche comuni-

tarie alle quali l'Atto unico ha conferito in parte una base giuridica. Per pervenire all'Unione europea, scopo ultimo della politica comunitaria, è essenziale che i popoli vi siano associati, non solo mediante elezioni, bensì nella vita quotidiana. È importante che si crei uno spirito europeo. A tal fine, sarebbe auspicabile poter attribuire a ciascun cittadino europeo una carta d'identità europea la quale, senza sostituirsi alla carta d'identità nazionale, verrebbe consegnata al rilascio di quest'ultima. Prevede la Commissione di adottare delle iniziative in questo settore, in particolare mediante una proposta al Consiglio? Nello stesso spirito, acquisterebbe un significato particolare il rilascio, da parte di ciascuno Stato membro, di una carta di elettore europeo in vista del prossimo rinnovo del Parlamento europeo. Una carta europea di donatore di sangue potrebbe completare tale dispositivo in maniera pratica, tenuto conto degli spostamenti massicci della popolazione in occasione delle vacanze. La Commissione, nella linea del rilancio europeo occasionato dalla ratifica dell'Atto unico europeo potrebbe forse adottare anche delle iniziative pratiche che figurerebbero come elementi suscettibili di creare un'identità europea.

#### Risposta data da Lord Cockfield in nome della Commissione

(9 aprile 1987)

La Commissione annette grande importanza alla creazione dei simboli della dimensione europea e ha preso diverse iniziative in tale senso, fra cui la creazione del passaporto europeo, la soppressione dei cartelli con la scritta «dogana», la creazione di una bandiera europea, nonché il rilascio di una patente e di una carta sanitaria europea.

Fino ad oggi essa non ha però ancora contemplato le iniziative suggerite dall'onorevole parlamentare.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2676/86 dell'on. Undine-Uta Bloch von Blottnitz (ARC—D) alla Commissione delle Comunità europee

(12 febbraio 1987)

(87/C 212/88)

**Oggetto:** Promozione delle ricerche sull'idrogeno e sviluppo della produzione

Secondo il parere di numerosi esperti, l'idrogeno ottenuto dall'acqua grazie all'impiego di energia solare o eolica potrebbe divenire la fonte di energia del futuro.

1. Condivide la Commissione questo parere?
2. In ambito comunitario, quali misure vengono prese per lo sviluppo della produzione di idrogeno?
3. Ritiene essa necessario un rafforzamento di tali misure?

**Risposta data dal sig. Narjes  
in nome della Commissione**

(15 maggio 1987)

L'idrogeno può essere prodotto sfruttando l'energia solare o quella eolica con tre tecnologie diverse:

- produzione di energia elettrica per via fotovoltaica o eolica abbinata alla produzione tradizionale per elettrolisi;
- dissociazione fotochimica, diretta, catalitica dell'acqua per azione della luce solare;
- dissociazione termica dell'acqua ad alta temperatura mediante concentratori solari.

**Elettrolisi:** La produzione di idrogeno mediante processi avanzati di elettrolisi dell'acqua ha già raggiunto la fase preindustriale in Francia e in Belgio dove esistono già in commercio apparecchiature che sfruttano tale tecnologia. Il costo dell'idrogeno ottenuto per elettrolisi avanzata dipende linearmente dal costo dell'energia elettrica e può variare da circa 4,3 ECU/kg per 1,4 ECU/KWh fino a 6 ECU/kg per 2,9 ECU/KWh (valori 1980).

Il programma di R & S della Commissione nel settore della produzione dell'idrogeno (terminato a metà del 1983) ha fornito un sostanziale contributo agli sviluppi in questo settore. La tecnologia europea è infatti attualmente la più avanzata del mondo. In termini concreti, il principale risultato del programma CEE è la riduzione del 30% circa dell'energia richiesta per l'elettrolisi dell'acqua. Inoltre, le apparecchiature elettrolitiche più avanzate presentano un costo d'investimento inferiore, sono più sicure ed il loro funzionamento è completamente automatico. Nel quadro dello stesso programma sono stati sviluppati diversi nuovi componenti di tali apparecchiature (separatori, elettrocatalizzatori, ecc.). Sono stati inoltre studiati e migliorati altri aspetti della produzione e dell'impiego dell'idrogeno, più precisamente:

- sono stati valutati diversi metodi di immagazzinamento;
- sono stati sviluppati materiali destinati ad essere utilizzati con l'idrogeno;
- si sono studiati gli aspetti della sicurezza e si sono pubblicati manuali in materia;
- i risultati ottenuti sono stati oggetto di numerose pubblicazioni e presentati a conferenze scientifiche.

**Metodi fotochimici e termici:** La scissione dell'acqua per mezzo degli altri metodi più sopra ricordati è un processo di conversione promettente a lungo termine; il suo successo dipende tuttavia dal pieno sviluppo delle relative tecnologie. Nel caso della dissociazione fotochimica diretta e della dissociazione termica, gli sviluppi tecnologici sono soltanto all'inizio per cui non è possibile per il momento valutarne le prospettive.

La Commissione ha già svolto per molti anni ricerche in questi settori presso il Centro comune di ricerca di Ispra.

Nello stesso campo sono attivi anche numerosi Stati membri.

Dato il particolare interesse manifestato per la produzione di idrogeno mediante le energie rinnovabili, nel 1986 la Commissione ha concluso un contratto con un consorzio di industriali tedeschi per uno studio di valutazione. La relazione finale di tale studio dovrebbe apparire prossimamente. Le sue conclusioni verranno attentamente valutate dalla Commissione in vista della definizione delle azioni da intraprendere in futuro in questo settore.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2690/86**

dell'on. Marie Noëlle-Lienemann (S—F)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 febbraio 1987)

(87/C 212/89)

**Oggetto:** Aiuti pubblici alle esportazioni

Premesso che taluni governi, specie quello francese, nel constatare l'insufficienza delle esportazioni sui mercati solvibili sembrano decisi a potenziare lo strumentario di aiuti pubblici alle esportazioni destinate agli altri paesi della CEE.

Non considera la Commissione una siffatta decisione degli Stati membri, contraria agli obiettivi del trattato di Roma oltretutto alle reiterate dichiarazioni di addivenire ad un mercato unico entro il 1992?

Ha essa in animo di intervenire per evitare il varo di detti provvedimenti in un qualsiasi paese dei dodici che ne conta la Comunità?

Ha la Commissione rilevato profondi sconvolgimenti negli scambi commerciali industriali in seno alla CEE tali da aggravare le disparità in detto settore?

**Risposta data dal sig. Sutherland  
in nome della Commissione**

(31 marzo 1987)

La concessione di aiuti all'esportazione al fine di promuovere artificialmente la vendite delle merci nazionali in altri Stati membri viola i principi fondamentali di un mercato unificato. La Commissione ha sempre sostenuto che tali aiuti rientrano nel divieto generale dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE e pertanto non possono beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3. Tale posizione trova riscontro nelle decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Soltanto due volte nella storia della Comunità è stata fatta un'eccezione a tale regola generale. In entrambe le occasioni (1968 per la Francia e 1985/1986 per la Grecia) le deroghe

sono state concesse in applicazione degli articoli 108 e 109 del trattato CEE.

Non risulta alla Commissione che la Francia o altri Stati membri abbiano deciso di istituire o di consolidare regimi di aiuti per promuovere le vendite negli altri Stati membri. La Commissione prega pertanto l'onorevole parlamentare di fornirle informazioni più dettagliate in proposito, pronta ad intervenire qualora constatasse l'esistenza di siffatti regimi.

La Commissione non ha constatato modifiche importanti negli scambi commerciali industriali nella CEE tali da indicare l'esistenza di aiuti illeciti all'esportazione.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2752/86

dell'on. Axel Zarges (PPE—D)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 febbraio 1987)

(87/C 212/90)

Oggetto: Pubblicazione del mensile, *CE-Magazin*

Recentemente la stampa tedesca ha riferito che la Commissione ha affidato ad una casa editrice privata la pubblicazione del mensile *EG-Magazin* ed avrebbe accordato a tal fine una sovvenzione di notevole entità e che un totale di 8 interessati avrebbero concorso per l'aggiudicazione della rivista. A questo scopo chiedo alla Commissione:

1. Quali motivi sono stati alla base di questa nuova disposizione?
2. Quali risultati sul piano finanziario e dei contenuti, ci si attendono per il lavoro di pubbliche relazioni della Comunità?
3. Il bando per la pubblicazione di *EG-Magazin* ha costituito oggetto di un appalto pubblico?
4. In base a quali criteri sono stati selezionati gli interessati che erano stati invitati a fare un'offerta?
5. Quali sono state le condizioni dell'appalto?
6. Sono state esse comunicate per iscritto agli interessati?
7. Quali motivi sono stati decisivi per la decisione a favore della casa editrice Nomos?
8. Dopo la presentazione delle offerte e prima della decisione a favore della casa editrice Nomos sono stati condotti negoziati con altri interessati? In tal caso con quali risultati?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione

(7 aprile 1987)

Nel luglio 1985 la Commissione aveva adottato delle linee direttrici per la razionalizzazione delle pubblicazioni della Direzione generale informazione, comunicazione e cultura. Tali linee tendono a diversificare e rendere più frequenti le pubblicazioni periodiche degli uffici perché siano più attuali e meno costose.

Le misure riguardano soprattutto gli uffici di Bonn, Londra, Parigi e Roma. Mentre per gli uffici di Parigi e di Roma si è ricorso a soluzioni alternative, cioè notiziari settimanali, per gli uffici di Bonn e di Londra si è offerta la possibilità di far pubblicare il mensile de case editrici private.

Negli ultimi anni le pubblicazioni hanno assorbito fino al 45 % degli stanziamenti per l'informazione dei singoli uffici stampa e informazione. I mezzi resi disponibili dalla privatizzazione saranno utilizzati esclusivamente per altre politiche d'informazione.

Poiché una rivista non può essere considerata come una «merce» nel senso usuale della parola, d'accordo con il servizio giuridico della Commissione e con espressa autorizzazione della Commissione consultiva acquisti e vendite (CCA), è stato deciso di non indire un bando di appalto pubblico per la pubblicazione in questione.

Dopo contatti con l'associazione degli editori tedeschi, la Commissione si è rivolta a otto case editrici invitandole a fare un'offerta. Delle sette case che si sono dimostrate interessate, due si sono ritirate poco dopo. Tre offerte non erano accettabili perché troppo onerose senza peraltro comportare miglioramenti redazionali.

Quindi la Commissione ha trattato con le due case editrici rimaste in lizza e si è constatato che la casa editrice NOMOS offriva le condizioni più favorevoli.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2758/86

dell'on. Lambert Croux (PPE—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 febbraio 1987)

(87/C 212/91)

Oggetto: Sostituzione di idrocarburi con combustibili solidi

La Commissione ha fornito aiuti finanziari a parecchi progetti dimostrativi.

La Commissione può fornire:

1. un quadro generale dei progetti ai quali ha dato il suo appoggio, indicando i progetti, gli Stati membri dove hanno luogo i progetti, i costi connessi a tali progetti, l'aiuto finanziario della Comunità,
2. una valutazione dei risultati finora ottenuti,
3. le prospettive che possono derivare da questa valutazione, in particolare per quanto concerne l'attesa efficacia e resa dei progetti?

**Risposta data dal sig. Mosar  
in nome della Commissione**

(5 maggio 1987)

1. Il sottoprogramma sostituzione di idrocarburi con combustibili solidi rientra nel programma dimostrativo dal 1983. Da tale data, ogni anno, la Commissione ha preso una decisione a favore di progetti dimostrativi presentati nel quadro di tale sottoprogramma, in totale 54 decisioni di sostegno. La documentazione relativa è inviata direttamente all'onorevole parlamentare e alla segreteria generale del Parlamento europeo.

2. Nel 1985 è stata fatta una prima valutazione di questo sottoprogramma nella «Relazione di valutazione sul programma di dimostrazione Energia»<sup>(1)</sup>. Va osservato che i progetti di questo settore richiedono tempi di realizzazione piuttosto lunghi (in media 5 anni). Si potranno avere pertanto risultati concreti verso il 1990.

3. La Commissione effettuerà una seconda valutazione prima della fine del Regolamento «Progetto di dimostrazione» in vigore (1989). Per incentivare gli scambi tra i vari operatori del settore, la Commissione organizza a Berlino il 22 e 23 giugno 1987 una conferenza su questo argomento.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(85) 28 def. 2.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2770/86**

dell'on. Raymonde Dury (S—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 febbraio 1987)

(87/C 212/92)

**Oggetto:** Cancro professionali

Nel novembre 1986, l'azienda chimica svizzera Lonza, filiale di Alusuisse, ha riconosciuto che tre impiegati di una delle sue fabbriche, situata nella Repubblica federale di Germania sono morti di cancro connesso ad un'esposizione a prodotti chimici sul loro luogo di lavoro.

Questi tre uomini sono morti nel 1975, 1978 e 1985, rispettivamente all'età di 44, 64 e 62 anni.

Alla fine di ottobre, le autorità locali tedesco-occidentali avevano costretto la fabbrica a chiudere due delle sue undici catene di produzione.

1. La Commissione delle Comunità europee è al corrente dei problemi di sicurezza e di salute esistenti in questa azienda, filiale di Alusuisse?
2. La Commissione delle Comunità europee può far sapere se in questa azienda è stata effettuata un'inchiesta (sui decessi annunciati) e se per il futuro sono state prese precauzioni?
3. La Commissione delle Comunità europee ha dato seguito, o intende farlo, alle proposte di risoluzione B2-1152/85 del 30 ottobre e 2-1438/84 del 18 gennaio 1985?

**Risposta data dal sig. Marin  
in nome della Commissione**

(13 aprile 1987)

1 e 2. La Commissione non dispone d'informazioni sul caso in oggetto.

3. Come ha già annunciato nel contesto del programma «L'Europa contro il cancro», la Commissione intende presentare al Consiglio, entro la fine di quest'anno, una proposta di direttiva volta a migliorare la protezione dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2834/86**

dell'on. Martine Lehideux (DR—F)

al Consiglio delle Comunità europee

(10 marzo 1987)

(87/C 212/93)

**Oggetto:** La politica familiare e della natalità nella Comunità

Può il Consiglio dei ministri precisare quali misure concrete intende adottare per favorire una politica familiare e della natalità, che è ora gravemente minacciata?

Può esso proporre azioni comunitarie efficaci allo scopo di privilegiare la famiglia, incoraggiare e valorizzare il ruolo della donna nell'ambito domestico?

Può inoltre il Consiglio precisare quali sono gli aiuti concessi fino ad ora in materia di politica familiare e, in particolare, per quanto riguarda le donne europee?

**Risposta**

(22 giugno 1987)

1. Il Consiglio, nella seconda risoluzione del 24 luglio 1986 concernente la promozione della parità delle possibilità per le donne<sup>(1)</sup>, ha invitato gli Stati membri ad elaborare misure intese a promuovere la ripartizione delle responsabilità familiari e professionali mediante azioni di sensibilizzazione, iniziative in materia di ristrutturazione e riorganizzazione del tempo di lavoro e mediante lo sviluppo dell'infrastruttura sociale, in particolare dei metodi relativi alla custodia dei bambini.

Il Consiglio ritiene che tali misure non abbiano soltanto l'effetto di contribuire alla promozione della parità degli uomini e delle donne, ma che creino anche un ambiente più favorevole per la famiglia, e in particolare per la natalità e per l'infanzia.

2. Inoltre, nella sessione del Consiglio del 5 giugno 1986, la Commissione, dal canto suo, ha annunciato l'invio di proposte di azioni intese a favorire la ripartizione delle responsabilità familiari e professionali, compresa la custodia dei bambini, secondo le prospettive stabilite dal programma a medio termine «Parità delle possibilità per le donne (1986—1990)».

Non appena ricevute tali proposte il Consiglio le esaminerà con particolare attenzione.

<sup>(1)</sup> GU n. C 203 del 12. 8. 1986, pag. 2.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2852/86**

degli on. Maria Cinciari Rodano, Carla Barbarella, Aldo Bonaccini, Luciana Castellina, Giovanni Cervetti, Sergio Segre e Renzo Trivelli (COM—I)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 marzo 1987)

(87/C 212/94)

**Oggetto:** Risultati della sessione dell'assemblea dell'ONU sull'Africa

Può la Commissione informare il Parlamento sullo svolgimento e sui risultati della sessione dell'assemblea dell'ONU sull'Africa e sulle posizioni tenute in tale sede della Comunità e dagli Stati membri?

**Risposta data dal sig. Natali  
in nome della Commissione**

(30 aprile 1987)

La Commissione si pregia di rinviare gli onorevoli parlamentari alle risposte da essa date alle interrogazioni scritte n. 639/86 dell'on. Beyer de Ryke<sup>(1)</sup> e n. 2603/86 dell'on. Roelants du Vivier<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. C 330 del 22. 12. 1986.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2889/86**

dell'on. Gijs de Vries (LDR—NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 marzo 1987)

(87/C 212/95)

**Oggetto:** Aiuto statale all'impresa siderurgica Maxhütte

Secondo informazioni stampa<sup>(1)</sup>, il Land di Baviera avrebbe presentato un progetto di legge mirante a consentire il riscatto di terreni dell'impresa siderurgica Maxhütte, per un importo di 52 milioni di marchi.

L'iniziativa mirerebbe, in realtà, a risanare la situazione finanziaria di questa impresa attualmente in gravi difficoltà e costituirebbe un aiuto indiretto che sembra contravvenire alle regole della concorrenza.

Che pensa la Commissione di questa iniziativa? Intende essa reagire e, eventualmente, ricorrere a sanzioni?

<sup>(1)</sup> *Handelsblatt* del 15. 1. 1987 e del 19. 1. 1987; *FAZ* del 16. 1. 1987 e del 27. 1. 1987.

**Risposta data dal sig. Sutherland  
in nome della Commissione**

(4 maggio 1987)

La Commissione è a conoscenza delle informazioni stampa relative all'acquisto di un terreno da parte del Land Baviera dall'impresa siderurgica Maxhütte, acquisto menzionato dall'onorevole parlamentare nella sua interrogazione, ed ha chiesto al governo federale tedesco informazioni dettagliate in merito, ivi inclusa la valutazione del valore di mercato del terreno in questione da parte di un esperto indipendente, in modo da poter giudicare se la transazione comporti aiuti di stati contrari alle norme comunitarie vigenti in materia di aiuti di stato all'industria siderurgica.

La Commissione può assicurare l'onorevole parlamentare che, se la transazione in questione contiene elementi di aiuto che non siano strettamente conformi alle norme attualmente vigenti in materia di aiuti, essa non esiterà ad avviare la procedura di violazione di cui al trattato CECA.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2906/86**

degli on. Nino Pisoni, Franco Borgo e Gerardo Gaibisso  
(PPE—I)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 marzo 1987)

(87/C 212/96)

**Oggetto:** Latte in polvere contaminato Chernobyl destinato in Egitto e bloccato nella Repubblica federale di Germania

1. È al corrente la Commissione del consistente carico di latte in polvere radioattivo, proveniente dalla Baviera,

scoperto recentemente a Brema e destinato in Africa, probabilmente in Egitto?

2. Può far conoscere la Commissione se il caseificio «Meggele» di Rosenheim che fu incaricato della raccolta di latte contaminato da isotopi radioattivi e che beneficiò per questa azione di un intervento finanziario di 3,8 milioni di marchi, ha utilizzato contributi del FEAOG, sezione garanzia?

In caso affermativo, non ritiene la Commissione di dover procedere al recupero delle sovvenzioni comunitarie indebitamente percepite da quell'azienda che, anziché distruggere il prodotto, ha cercato di immetterlo sul mercato?

3. Non stima la Commissione che si rendano necessari rigorosi controlli e una documentata rendicontazione della destinazione del prodotto contaminato dalla nube radioattiva di Chernobyl sottratto dal mercato e sovvenzionato con fondi statali e/o comunitari, affinché non venga dolosamente riciclato sia sul mercato interno che sui mercati internazionali lucrando illegittimamente magari anche la restituzione all'esportazione?

4. Quali misure intende adottare la Commissione per perseguire coloro che si rendessero responsabili di tali azioni?

**Risposta data dal sig. Andriessen  
in nome della Commissione**

(12 giugno 1987)

La Commissione sta svolgendo presso lo Stato membro interessato un'inchiesta sui fatti esposti dagli onorevoli parlamentari, e non mancherà di informarli dei risultati.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3036/86

dell'on. Alberto Tridente (ARC—I)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 marzo 1987)

(87/C 212/97)

**Oggetto:** Piano Rogers. Trasferimento di ordigni nucleari dall'Europa centrale all'Italia, Grecia e Turchia

Premesso che:

- A) Il trattato sulla proliferazione delle armi atomiche sottolinea all'articolo VII il diritto da parte di qualsiasi gruppo di Stati di prevedere in trattati regionali la totale messa a bando di armi atomiche dal loro territorio.
- B) È in progetto un trasferimento di proiettili di artiglieria nucleari e bombe atomiche dal fronte dell'Europa centrale all'Italia, Grecia e Turchia.

1. È a conoscenza la Commissione di tale «Piano Rogers»?
2. È in grado la Commissione di stabilire se l'attuazione di tale piano è conforme alle norme comunitarie?
3. Non pensa la Commissione di dover esprimere la sua disapprovazione al «Piano Rogers», in quanto esso non rispetta il giudizio dei popoli interessati a questo «regalo atomico»?

**Risposta data dal sig. Delors  
in nome della Commissione**

(16 giugno 1987)

La questione sollevata dall'onorevole parlamentare non è di competenza della Commissione.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3041/86

dell'on. Barbara Castle (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 marzo 1987)

(87/C 212/98)

**Oggetto:** Previdenze sociali a favore degli anziani

Nel luglio 1985, il risposta alla mia interrogazione n. 706/85<sup>(1)</sup>, in cui chiedevo alla Commissione di presentare un inventario delle misure e dei benefici previsti a favore degli anziani, diversi dalle prestazioni di sicurezza sociale, la Commissione ha promesso di presentare i risultati della sua ricerca entro l'inizio del 1986. Perché ciò non è stato fatto e quando sarà disponibile detto inventario?

<sup>(1)</sup> GU n. C 255 del 7. 10. 1985, pag. 56.

**Risposta data dal sig. Marin  
in nome della Commissione**

(21 maggio 1987)

La Commissione ha inviato direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo una copia dell'inventario in oggetto.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 66/87

dell'on. Joachim Dalsass (PPE—I)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 aprile 1987)

(87/C 212/99)

**Oggetto:** Importazione di mele dai territori d'oltremare della Comunità europea — Dati statistici

La Comunità europea ha autorizzato ogni anno l'importazione di mele dai territori d'oltremare anche se i quantitativi

prodotti nella CEE sarebbero stati sufficienti a coprire il fabbisogno comunitario.

Si chiede alle Commissioni di indicare per il quinquennio passato il volume globale delle importazioni di mele in ogni singolo anno, specificando i quantitativi provenienti dai diversi paesi d'oltremare, nonché i quantitativi di mele importati in ogni singolo paese della Comunità, in che mese e in quale Stato.

**Risposta data dal sig. Andriessen  
in nome della Commissione**

(12 giugno 1987)

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento europeo un elenco redatto per ordinatore contenente le informazioni richieste.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 76/87

dell'on. Kenneth Collins (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 aprile 1987)

(87/C 212/100)

**Oggetto:** Metodi di cattura degli animali da pelliccia nella CEE

Può la Commissione indicare quali metodi di cattura degli animali da pelliccia sono attualmente consentiti dalla legge in ciascuno Stato membro, e in particolare se è permesso l'uso delle trappole a tagliola?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis  
in nome della Commissione**

(16 giugno 1987)

L'oggetto dell'interrogazione esula dalla sfera di competenza della Commissione, che è spiacente di non disporre dell'informazione richiesta.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 119/87

dell'on. Dieter Rogalla (S—D)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 aprile 1987)

(87/C 212/101)

**Oggetto:** Prassi dell'amministrazione doganale francese (cosiddetto «Arrangement transactionnel»)

1. È noto alla Commissione che le autorità doganali francesi sottopongono sistematicamente gli autoveicoli pro-

venienti dalla Repubblica federale di Germania e da altri Stati della Comunità ad un meticoloso controllo dei documenti e del tipo di vettura, concludendo poi sempre il cosiddetto «accordo di compromesso», tramite il quale vengono trasferite nelle casse dello Stato francese notevoli somme di denaro?

2. È disposta eventualmente ad informarsi su tale prassi dell'amministrazione doganale francese e ad indicare quanti accordi di compromesso all'anno sono stati praticati negli ultimi cinque anni dalle autorità in Francia?

3. È disposta inoltre ad appurare quali somme sono confluite in tal modo ogni anno nelle casse dello Stato francese (1980—1986)?

4. Sono stati sequestrati in questo ambito degli autoveicoli? Se sì, perché?

5. Come si spiega la Commissione un tale atteggiamento delle autorità doganali francesi, contrario quanto meno allo spirito della cooperazione europea, ed è disposta eventualmente ad intervenire per ottenere in Francia una normativa più liberale nei confronti dei cittadini in vista di una unione doganale?

**Risposta data da Lord Cockfield  
in nome della Commissione**

(12 giugno 1987)

La Commissione non è a conoscenza dei fatti indicati dall'onorevole parlamentare.

Essa sta svolgendo un'inchiesta presso lo Stato membro interessato e non mancherà di informarlo dei risultati.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 147/87

dell'on. Dario Antonozzi (PPE—I)

al Consiglio delle Comunità europee

(9 aprile 1987)

(87/C 212/102)

**Oggetto:** Compatibilità di eventuali referendum nazionali con i trattati e l'Atto unico tenuto conto delle disposizioni contenute nelle costituzioni nazionali

L'interrogante desidera conoscere il pensiero del Consiglio sulla compatibilità di referendum nazionali su aspetti particolari di politica energetica — in particolare quella nucleare — con i trattati CECA, CEE, Euratom ed Atto unico europeo nella prospettiva di politiche energetiche comuni, tenuto conto delle disposizioni contenute nelle costituzioni nazionali sui referendum.

**Risposta**

(22 giugno 1987)

L'organizzazione di un referendum in uno Stato membro su un qualsiasi argomento, in particolare quello menzionato dall'onorevole parlamentare, è di competenza del sistema costituzionale di tale Stato membro. Una simile iniziativa non può tuttavia pregiudicare gli obblighi derivanti per lo Stato membro dai trattati che istituiscono le Comunità europee.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 154/87**

dell'on. Andrew Pearce (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 aprile 1987)

(87/C 212/103)

**Oggetto:** Calcio

Vuol far sapere la Commissione se non crede che il bando importo alle squadre di calcio inglesi per i campionati europei sia contrario alle regole sportive vigenti nella Comunità, tenendo presente che tale bando si applica a varie squadre che non sono state in alcun modo implicate nei fatti che hanno determinato la decisione in parola?

**Risposta data dal sig. Sutherland  
in nome della Commissione**

(12 giugno 1987)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere ai quesiti posti dall'onorevole parlamentare.

Essa non mancherà di comunicargli il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 191/87**

dell'on. Eileen Lemass (RDE—IRL)

al Consiglio delle Comunità europee

(13 aprile 1987)

(87/C 212/104)

**Oggetto:** Approvazione da parte del Consiglio di un programma d'azione contro il cancro

Nella sessione del 29 maggio 1986 il Consiglio e i ministri responsabili della sanità riuniti nell'ambito del Consiglio hanno approvato un programma quinquennale d'azione contro il cancro, focalizzato su otto settori prioritari:

- limitazione e riduzione del consumo del tabacco (priorità assoluta),
- sostanze chimiche,

- alimentazione e alcolismo,
- prevenzione e diagnosi precoce,
- dati epidemiologici,
- educazione sanitaria,
- trattamento e controlli,
- cooperazione internazionale.

Può il Consiglio comunicare se ha preso in considerazione l'opinione del Parlamento europeo sulla prevenzione del cancro prima di prendere la sua decisione e, in particolare:

- perché non ha specificamente richiesto l'istituzione di un archivio comunitario per il cancro e di analoghi archivi nazionali ove questi non esistano già (articolo 2);
- perché non ha fatto riferimento alla relazione tra il livello di radioattività nell'atmosfera e un'elevata percentuale di casi di cancro e alla necessità di misure sanitarie preventive;
- perché non ha chiesto specificamente alla Commissione di proporre una normativa per l'istituzione in ciascuno Stato membro di almeno un centro, ogni 1 000 donne, che pratichi lo striscio vaginale, quale misura positiva per ridurre il numero di decessi provocati dal cancro al collo dell'utero?

**Risposta**

(22 giugno 1987)

1. Il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno preso in considerazione il parere del Parlamento europeo del 12 maggio 1986 prima di adottare, il 7 luglio 1986, la risoluzione relativa ad un programma d'azione delle Comunità europee contro il cancro<sup>(1)</sup>.

2. In seguito a tale risoluzione, la Commissione ha annunciato — nella sua recente comunicazione al Consiglio concernente il programma «L'Europa contro il cancro» — talune attività che vanno nel senso auspicato dall'onorevole parlamentare.

3. Nella sessione del 15 maggio 1987 il Consiglio ha proceduto ad uno scambio di opinioni su questa comunicazione.

Il Consiglio e i ministri della sanità hanno incaricato il Comitato dei rappresentanti permanenti di proseguire l'esame dell'importo ritenuto necessario per la realizzazione delle azioni proposte.

Essi hanno inoltre invitato la Commissione a presentare le proposte necessarie per la realizzazione delle altre azioni illustrate nella comunicazione della Commissione.

<sup>(1)</sup> GU n. C 184 del 23. 7. 1986, pag. 19.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 199/87**

**dell'on. Andrew Pearce (ED—GB)  
al Consiglio delle Comunità europee**

*(15 aprile 1987)*

*(87/C 212/105)*

*Oggetto:* Banconote in ECU

È d'accordo il Consiglio con la proposta di promuovere l'uso dell'unità di conto europea mettendo in circolazione nei vari Stati membri banconote in ECU?

Intende il Consiglio procedere oltre la lodevole, ma essenzialmente simbolica, iniziativa del governo belga di coniare monete d'oro e d'argento in ECU, proponendo l'emissione di banconote in ECU dietro deposito nelle riserve dei vari Stati di una somma equivalente in valuta nazionale, secondo la

prassi delle banche scozzesi che possono emettere sterline scozzesi se coperte da banconote della Banca d'Inghilterra o da un deposito presso quest'ultima di somme corrispondenti?

**Risposta**

*(22 giugno 1987)*

L'iniziativa cui si riferisce l'onorevole parlamentare rientra nella competenza dello Stato membro interessato. Non si tratta di un'emissione di moneta europea bensì di un'operazione numismatica.

L'emissione di banconote in ECU, a prescindere dal metodo utilizzato, costituirebbe un'iniziativa di tutt'altra natura, tale da richiedere che siano soddisfatte numerose condizioni preliminari.

---